

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

490ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 23 LUGLIO 2015

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del vice presidente CALDEROLI
e della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRI; Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA, NPSI, Ppl, IdV, VGF, FV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEct; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) **(ore 9,36)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1962, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Mirabelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MIRABELLI, relatore. Signora Presidente, onorevoli senatori, l'ordine del giorno dell'Assemblea di questa mattina reca l'esame del disegno di legge europea 2014, già approvato alla Camera dei deputati su proposta del Governo, con alcune modifiche rispetto al testo originario. Ricordo che la legge n. 234 del 2012 prevede che la legge europea contenga norme di diretta attuazione volte e garantire l'adeguamento... (*Brusio. Richiami della Presidente*).

Stavo dicendo che la legge n. 234 del 2012 prevede che la legge europea contenga norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. In sintesi, la legge europea può contenere: disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione, necessarie per assicurare l'applicazione degli atti dell'Unione europea; disposizioni occorrenti a dare attuazione ai trattati

internazionali nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea; disposizioni emanate nell'esercizio dei poteri sostitutivi, di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.

Nel disegno di legge in discussione sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa europea che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione avviate nel quadro del sistema EU Pilot o di vera e propria infrazione, su cui il Governo ha riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, analogamente a quanto fatto dal Senato per la legge di delegazione europea 2014, il testo del disegno di legge europea 2014 approvato dalla Camera dei deputati potrebbe consentire l'approvazione definitiva in tempi congrui delle due leggi, per poi affrontare da settembre sia la legge di delegazione che quella europea del 2015, riducendo così significativamente i ritardi accumulati negli anni scorsi, con evidenti benefici anche per il numero complessivo delle procedure d'infrazione pendenti.

Tale orientamento è stato adottato dalla 14^a Commissione che, in tempi molto rapidi, ha esaminato e respinto i pochi emendamenti presentati, consentendo, tuttavia, l'accoglimento da parte del Governo di diversi ordini del giorno. In particolare, il Governo ha accolto gli ordini del giorno n. 4 (testo 2) concernente il limite di età per la guida di veicoli a motore, n. 5 in materia di *green label* dei prodotti petroliferi, n. 7 (testo 2) sul risarcimento da parte dei *tour operator*, n. 12 (testo 2) sulla definizione degli «impianti» non vietati dalla direttiva 2009/147/CE per la cattura degli uccelli a fini di richiamo e n. 14 sulla partecipazione della Croce Rossa Italiana al meccanismo di protezione civile coordinato a livello europeo.

Venendo ai singoli articoli, l'articolo 1 abroga cinque decreti ministeriali che tra il 1984 e il 1992 hanno disciplinato la commercializzazione in Italia degli apparecchi ricevitori per la televisione in tecnica analogica. Le ragioni sono legate, sia ad un pre-contenzioso avviato dall'Unione europea per contrasto con la sua normativa armonizzata, sia all'obsolescenza di quelle norme dopo il completamento nel luglio 2012 della transizione al digitale. La norma interviene a tutela della concorrenza.

L'articolo 2 elimina l'autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico che oggi è necessaria per l'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all'Unione europea. La norma, che prevede che le autorizzazioni vengano date secondo criteri stabiliti da un successivo decreto attuativo mai emanato, è oggetto di una procedura di pre-contenzioso perché valutata in contrasto col trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di politica commerciale.

L'articolo 3 modifica il codice delle comunicazioni per semplificare il regime autorizzativo per la fornitura dei servizi di connettività a banda larga a bordo delle navi, con riguardo agli apparati obbligatoriamente citati nella licenza di esercizio. Solo nel caso di apparati obbligatori o facoltativi finalizzati alla salvaguardia della vita in mare si prevede un'autorizzazione generale subordinata ai requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'affidamento ad imprese dell'impianto e dell'esercizio degli apparati. In questo modo si risolvono i dubbi posti dalla Commissione chiarendo che il regime autorizzatorio è necessario solo per gli apparati necessari per la sicurezza.

L'articolo 4 disciplina l'assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione analogica sonora in onde medie a modulazione di ampiezza: aggiungendo un nuovo articolo al testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, che consente di assegnare a nuovi soggetti autorizzati l'uso delle frequenze inutilizzate dal concessionario pubblico, si risolve il caso aperto con l'Unione europea.

L'articolo 5 è finalizzato a chiudere una procedura di infrazione in materia di diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche disciplinati dall'articolo 34 del codice delle comunicazioni elettroniche.

L'articolo 6 interviene sull'esclusione dal calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario dei messaggi promozionali e dei *trailer* di opere cinematografiche europee, limitando tale esclusione al verificarsi della duplice condizione che i *trailer* abbiano autonoma collocazione nella programmazione e non siano inseriti all'interno di un'interruzione pubblicitaria.

L'articolo 7 mira a chiudere la procedura di infrazione in cui la Commissione europea sostiene che l'articolo 147, comma 3-*bis*, del codice della proprietà industriale ostacola la libera prestazione dei servizi, imponendo ai mandataria di un brevetto un'elezione di domicilio esclusivamente in Italia.

L'articolo 8 modifica la disciplina transitoria applicabile agli «affidamenti diretti» di servizi pubblici locali di rilevanza economica prevista dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

L'articolo 9 prevede l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, che i contratti di turismo organizzato siano assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie.

L'articolo 10 prevede che lo straniero cittadino di uno Stato extra-Unione europea, in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell'Unione europea, che si trattiene sul territorio nazionale oltre i tre mesi consentiti dalla legge, se non rispetta l'ordine di ritornare nello Stato che ha rilasciato il permesso è espulso forzatamente nello Stato di origine e non nello Stato che ha rilasciato il permesso.

L'articolo 11 interviene in materia di requisiti per il rilascio delle patenti di guida e di requisiti richiesti agli esaminatori ed elimina alcune limitazioni alla guida dei minorenni.

L'articolo 12 modifica il trattamento fiscale applicabile ai servizi accessori relativi alle piccole spedizioni a carattere non commerciale, nonché alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive della Comunità europea nn. 79 del 2006 e 132 del 2009.

L'articolo 13 modifica specifiche disposizioni contenute negli articoli 38 e 41 del decreto-legge n. 331 del 1993 per superare i rilievi della Commissione europea in merito agli acquisti intracomunitari e delle cessioni intracomunitarie non imponibili, con riferimento alle operazioni di trasferimento di beni tra Stati membri per l'effetto azione di perizie o di operazioni di perfezionamento o manipolazioni usuali.

L'articolo 14 riguarda la realizzazione del registro nazionale degli aiuti, che serve a raccogliere le informazioni per consentire i controlli sugli aiuti di Stato e sugli aiuti *de minimis*.

L'articolo 15, in attuazione della decisione dell'Unione relativa alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico esentate dalla previa notifica alla Commissione europea, attribuisce al Presidente del Consiglio il compito di assicurare l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e comunicazione alla stessa Commissione.

L'articolo 16 stabilisce misure specifiche per la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. In particolare, ridefinisce i casi di esclusione dall'ambito di applicazione dell'attuale disciplina, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. In particolare, esclude i lavori relativi a impianti elettrici, acqua, gas e così via, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile e non rientrino tra le attività in cui l'attuale normativa ravvisa l'esposizione dei lavoratori a rischi per la sicurezza o la salute.

L'articolo 17 completa il recepimento della direttiva n. 13 del 2009 della Comunità europea, che reca l'attuazione dell'accordo concluso dall'associazione degli armatori della Comunità europea e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti.

L'articolo 18 riguarda i periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base ai rapporti di lavoro dipendente svolti nei territori dell'Unione o svizzero, presso organizzazioni internazionali.

L'articolo 19 interviene sui sistemi di identificazione degli animali della specie bovina per attuare la direttiva n. 64 del 2014 dell'Unione europea.

L'articolo 20 disciplina la situazione degli organismi geneticamente modificati nelle more dell'attuazione della direttiva dell'Unione europea n. 412 del 2015, oggetto di delega nella legge di delegazione europea 2014. Il comma 1 prevede che il Ministro delle politiche agricole richieda alla Commissione europea, entro il 3 ottobre 2015, l'adeguamento dall'ambito geografico delle notifiche o domande presentate o delle autorizzazioni alla coltivazione di OGM già concesse prima del 2 aprile 2015. Il comma 2 prevede che, con decreto, il medesimo Ministero possa limitare o proibire la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM. Il comma 3 stabilisce le sanzioni per chi viola i divieti introdotti. Il comma 4 conferma che restano i divieti di coltivazione introdotti con gli atti già adottati anche in via cautelare.

L'articolo 21 interviene sulla procedura di infrazione relativa alla cattura di uccelli a fini di richiamo, proibendo definitivamente l'utilizzo di metodi che non consentono la selezione delle specie e non previsti dalle normative a vantaggio della creazione di allevamenti.

L'articolo 22 interviene sulla contestazione che l'Unione europea fa al nostro Paese in merito alla mancanza nella normativa del divieto di commercio di specie di uccelli non rientranti tra la fauna selvatica italiana, ma comunque tutelati dalle direttive comunitarie.

L'articolo 23 detta una serie di modifiche puntuali alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio contenuta nel Titolo II della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'articolo 24 interviene sul caso EU Pilot, relativo allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

L'articolo 25 interviene sulla procedura di infrazione che impone ai Paesi membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

L'articolo 26 modifica il decreto di recepimento del cosiddetto terzo pacchetto energia, rafforzando i poteri dell'autorità per l'energia e la sua indipendenza dal Ministero dello sviluppo economico in materia di piano decennale di sviluppo della rete elettrica, disciplina del bilanciamento di merito economico, accesso alle infrastrutture transfrontaliere, sanzioni amministrative pecuniarie e

sostituzione del gestore del sistema di trasporto del gas naturale nel caso di violazione persistente dei propri obblighi. Infine, si prevede una norma a tutela dei consumatori che cambiano fornitore di energia elettrica e gas naturale.

L'articolo 27 regola la partecipazione dell'Italia al meccanismo dell'Unione europea di intervento di protezione civile, autorizza l'impegno di mezzi e esperti del servizio nazionale, autorizza il capo dipartimento della protezione civile ad attivare e coordinare quelle risorse.

L'articolo 28 costituisce un fondo finalizzato ad adeguare tempestivamente il nostro ordinamento alle normative europee. Il fondo è finanziato con 10 milioni di euro nel 2015 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Queste risorse serviranno a coprire gli oneri derivanti dal recepimento delle norme comunitarie.

L'articolo 29 modifica gli articoli 2, 31 e 36, che riguardano rispettivamente il comitato interministeriale per gli affari europei, i termini per l'esercizio delle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea e la procedura di attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea contenenti norme di adeguamento tecnico. Infine, l'articolo 30 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, auspico che questa Assemblea possa procedere con celerità all'approvazione del disegno di legge europea 2014, consentendo così di avanzare nel cammino verso la progressiva riduzione del numero delle procedure di infrazione aperte, nonché di evitare l'apertura di nuove procedure. L'approvazione di questo disegno di legge si porrebbe, così, in parallelo con la celere approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati del disegno di legge di delegazione europea 2014, in vista, anche, della presentazione, dopo la pausa estiva, da parte del Governo, dei disegni di legge europea e di delegazione per il 2015, così da poter far confluire le nuove esigenze di conformazione dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

Chiedo infine di consegnare il testo integrale del mio intervento, affinché venga allegato agli atti. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso, senatore Mirabelli.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Scoma. Ne ha facoltà.

SCOMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, la sola presenza dell'articolo 10 del presente disegno di legge dovrebbe valere il nostro voto contrario al provvedimento, ma la necessità di recepire talune norme che adeguano il nostro ordinamento a quello europeo ci indurrà ad un voto di astensione.

Sull'articolo 10 intendo però soffermare la mia attenzione. Esso prevede che lo straniero extracomunitario, in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell'Unione europea, che si ferma in Italia oltre i tre mesi consentiti dalla legge, se non rispetta l'ordine di ritornare nello Stato membro, venga espulso forzatamente nello Stato di origine o provenienza e non nello Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno, come attualmente prevede la nostra legge.

Il rimpatrio forzato dello straniero verso lo Stato membro dell'Unione che ha rilasciato il titolo di soggiorno e non verso il Paese terzo di origine dell'interessato è possibile solo in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già in vigore prima del 13 gennaio 2009, ossia dalla vigenza della direttiva 2008/115/CE (la cosiddetta direttiva rimpatri).

Il recepimento è conseguente a una procedura di infrazione aperta in quanto l'Italia non avrebbe osservato le disposizioni in materia previste dalla direttiva rimpatri. Ci viene contestato il mancato recepimento nel testo unico immigrazione delle norme che consentano l'espulsione anche verso gli altri Paesi europei e non solo verso i Paesi di provenienza dell'immigrato. In assenza di accordi o intese bilaterali queste espulsioni verso l'Europa non si possono attuare.

Cioè l'Europa ci impone di recepire le proprie direttive, come se fosse una entità superiore, ma poi i Paesi, tra di loro, nonostante i tanti trattati dell'Unione, nonostante Schengen, devono trovare intese o accordi bilaterali.

Ci chiediamo di che Europa si stia parlando.

Abbiamo visto come la Francia abbia potuto, applicando e/o interpretando questa norma, negli ultimi mesi, respingere i migranti registrati in Italia e che intendevano varcare il confine francese a Ventimiglia.

La Francia è tra gli Stati membri con cui l'Italia ha concluso intese o accordi bilaterali di riammissione, a cui si aggiungono Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria.

Noi, al contrario, ci dobbiamo tenere non solo gli stranieri che registriamo in Italia, ma anche quelli che entrano nel nostro Paese con permessi rilasciati dai consolati europei nelle loro terre di origine. Allora ci chiediamo perché dobbiamo recepire norme che ci penalizzano sulle espulsioni e dobbiamo subire il "ricatto" dell'obbligo di tenere nel nostro Paese i richiedenti protezione internazionale che non possono allontanarsi dal Paese in cui hanno presentato la domanda di protezione, cioè in questo caso dall'Italia.

È una norma che contrasta con lo stato dei fatti e con il contenzioso che dovrebbe, al contrario, aprire l'Italia nei confronti dell'Unione europea.

Ancora una volta ci viene contestata una procedura di buon senso. Ancora una volta la miope o troppo burocratizzata Europa non si accorge di quali siano i territori di confine e quali i Paesi che subiscono la parte più imponente della immigrazione, conseguenza di guerre e occupazioni di alcuni Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, ma anche di un grosso e sporchissimo *business* sugli esseri umani messo in piedi dalle organizzazioni criminali.

Ancora una volta l'Europa impone vincoli al nostro Paese, incurante del carico che sta portando il fenomeno migratorio in Italia in termini di costi economici, sociali e organizzativi.

La cosa più singolare, però, è la schizofrenia con cui sta operando il Governo Renzi in materia di immigrazione.

La legge europea diventata la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, reca disposizioni in materia di immigrazione e in particolare di recepimento della direttiva rimpatri.

L'articolo 3, in particolare, interviene su diverse disposizioni in materia di espulsione dello straniero irregolare per adeguare le previsioni del Testo unico in materia di immigrazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012, (cosiddetta caso Sagor), con cui è stata ravvisata l'incompatibilità di alcune disposizioni del testo unico in materia di immigrazione con la direttiva 2008/115/CE.

Altre norme che riguardano i rimpatri sono considerate dall'Agenda europea delle migrazioni che pure è un atto comunitario ed è ancora all'esame della 1^a Commissione del Senato. Ulteriori norme sono nello schema di decreto legislativo in materia di protezione internazionale, anche queste all'esame della 1^a Commissione.

Noi ci rendiamo conto che il disegno di legge in esame è stato presentato in base alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Tale legge prevede, infatti, la presentazione annuale, da parte del Governo, insieme al disegno di legge di delegazione europea, di un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Così come ci rendiamo conto che in questa sede sono state inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Ma ci rendiamo anche conto che, nella lettera di messa in mora, la Commissione europea ha contestato ulteriori addebiti, con riferimento alle carenze del sistema di monitoraggio efficace di rimpatri forzati, alla mancata predisposizione di dispositivi per l'allontanamento dei cittadini detenuti durante la pena detentiva e conseguente trattenimento di ex detenuti successivamente al rilascio, e di condizioni materiali di trattenimento degli immigrati.

Ecco sono tutte questioni aperte che richiedono una organizzazione potentissima in merito alla accoglienza (i centri, sui quali si è pure si è alzata la luce della magistratura) e al monitoraggio, ma anche al riconoscimento, sulle quali, ferma restando la gestione italiana, anche l'Europa deve fare la sua parte.

Quello che non capiamo è l'urgenza di recepire questa norma e quindi contestiamo soprattutto la sede e i tempi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.

ORELLANA (*Misto*). Signora Presidente, colleghi, la legge europea 2014 che oggi esaminiamo si compone di 30 articoli che si occupano principalmente di infrazioni e di procedure di pre-infrazione, cosiddette EU Pilot, riferite alle normative UE. È ovviamente nell'interesse nazionale risolvere nel miglior modo possibile questi casi per non incorrere in concrete sanzioni economiche da parte dell'Unione europea.

Ogni articolo quindi tratta appunto di una di queste procedure e ognuna meriterebbe una trattazione dedicata. Per non superare però il tempo a mia disposizione e soprattutto per portare alla vostra attenzione un paio di temi che ritengo particolarmente interessanti mi soffermerò solo sugli articoli 2 e 10.

L'articolo 2 è abrogativo del comma 6 dell'articolo 36 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Questo comma recita: «A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all'Unione europea è soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico sentita l'Agenzia delle Dogane, rilasciata sulla base di criteri determinati con decreto del Ministero dello sviluppo economico». Nel decreto «sono individuati i requisiti minimi per l'ottenimento dell'autorizzazione, tenendo anche conto dell'aderenza dell'impianto estero di produzione dei prodotti petroliferi oggetto di importazione alle prescrizioni ambientali, di salute dei lavoratori e di sicurezza, previste dalla disciplina comunitaria per gli impianti produttivi ubicati all'interno della Comunità».

Questo decreto-legge poneva chiaramente la questione di equiparare le produzioni petrolifere dei Paesi UE a quelle dei Paesi non UE, anche in base ai temi dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Solo se le tutele ambientali e dei lavoratori negli stabilimenti di produzione dei prodotti petroliferi raffinati extra UE sono equivalenti a quelle della UE, allora sarebbe stata consentita l'importazione in Italia. Altrimenti - diciamo così - si tratterebbe di concorrenza sleale nei confronti delle produzioni nazionali soggette a più stringenti normative.

L'importazione di prodotti petroliferi raffinati rappresenta una distorsione di mercato se la loro produzione ha costi intrinsecamente più bassi dovuti a minori tutele ambientali e minori tutele dei lavoratori in tali impianti extraeuropei.

Questa scelta italiana è stata contestata dall'Unione europea, con una procedura EU-Pilot, non tanto sul merito del provvedimento, ma in quanto il tema, in base all'articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è stato valutato di esclusiva competenza comunitaria trattandosi di politica commerciale.

È opinabile se sia proprio così e non già, come affermato in via preliminare nel 2012 dal Governo italiano dell'epoca, piuttosto di competenza concorrente in quanto si tratta altresì di difesa dell'ambiente.

Nel frattempo l'Italia sta promuovendo la riconoscibilità tramite la cosiddetta *green label* per tutti i prodotti europei rispetto a quelli dei Paesi emergenti; in questo modo i prodotti ottenuti da processi industriali europei certificati dal punto di vista della sostenibilità ambientale ed energetica non sono paragonabili rispetto a quelli delle altre aree extra UE, privi di tali obblighi.

In questa situazione in 14^a Commissione è stato approvato un mio ordine del Giorno che impegna il Governo in tal senso, ovvero ad adoperarsi affinché l'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea avvenga nel rispetto dei principi dell'Unione stessa e che, pertanto, tenga particolare conto del rispetto di garanzie in materia di tutela ambientale, nonché di salute dei lavoratori e della loro sicurezza.

L'impegno è inoltre di attivarsi presso le opportune istituzioni dell'Unione europea al fine di promuovere la proposta italiana di far leva sul concetto di *green label* da attribuire ai prodotti raffinati in Europa, assicurando in tal modo una garanzia di qualità in termini ambientali, che potrebbe costituire un punto di forza competitivo e concreto contro l'immissione nel mercato europeo di prodotti non sostenibili dal punto di vista sociale, ambientale ed economico. La scelta è quindi di introdurre un concetto in positivo (i prodotti *green label*, con quanto ne consegue in termini di tutela ambientale e dei lavoratori) e non in negativo (cioè il divieto di importazione) per i prodotti petroliferi raffinati. Mi auguro che questa strategia venga accolta in Europa e che sia efficace.

L'altro articolo considerato è il 10, che tratta dell'obbligo da parte dell'Italia, in mancanza di accordi bilaterali, di espellere verso il Paese di origine extra UE chi, pur essendo residente regolare in un altro Paese UE, si sofferma oltre tre mesi nel territorio nazionale e non rispetta immediatamente l'ordine di rientro nel Paese europeo di residenza.

Segnalo subito che considero la norma europea eccessivamente penalizzante per chi, straniero extra UE, risiede a pieno titolo nella Unione europea, ma per motivi vari (ad esempio, per la propria salute o dei propri cari) si vedesse costretto a trascorrere più di novanta giorni nel territorio italiano. Questo fatto produrrà il rimpatrio forzato verso il Paese di origine e non verso il Paese di regolare residenza in UE. Ciò significa che lo straniero titolare di un permesso di soggiorno rilasciato

da altro Stato UE, sarà trattato alla stregua di tutti gli altri stranieri oggetto di espulsione, magari a titolo di misura di sicurezza o a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa a sanzione penale.

Si trattano quindi allo stesso modo tutti gli stranieri extra UE, siano essi totalmente irregolari e magari costituenti una minaccia per l'Italia, oppure persone integrate in altro Paese europeo e da lungo tempo soggiornanti in un altro Paese UE. Per tutti è previsto il rimpatrio forzato verso il Paese extra UE di origine: una penalizzazione assolutamente eccessiva, dal mio punto di vista, ma è ciò che stabilisce la normativa europea.

A dire il vero l'unica eccezione si fa solo nel caso di accordi bilaterali fra l'Italia e alcuni altri Paesi UE antecedenti il 2009, che consentono il rimpatrio verso il Paese di residenza. Una valutazione legata quindi non già alla persona, alla sua storia e situazione personale, ma meramente legata ad accordi internazionali.

Addirittura autolesionistica mi pare l'applicazione di questo rimpatrio forzato allo straniero extra UE titolare di carta blu della UE. La carta blu infatti viene concessa agli stranieri a norma della direttiva europea n. 50 del 2009. Scopo della direttiva è aumentare la capacità dell'Unione europea di attrarre cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. È quindi nell'interesse dell'Unione e non solo dello straniero che la loro presenza, la loro residenza e le sue professionalità siano e restino all'interno della UE a svolgere lavori altamente qualificati. Pragmaticamente ne abbiamo bisogno; la nostra economia ne ha bisogno.

Anche per questi lavoratori invece sarà sufficiente sfiorare di pochi giorni il limite dei novanta giorni di presenza in Italia per dover lasciare l'Unione, mettendo magari in difficoltà anche dei datori di lavoro europei.

Nel mio ordine del giorno propongo di estendere la normativa sui soggiornanti di lungo periodo anche ai titolari di carta blu UE al fine di evitare la eventualità di rimpatrio forzato verso il Paese extra UE di origine.

In conclusione, non credo che sia questo il modo di combattere la presenza di stranieri non autorizzati nel territorio nazionale in quanto - penso sia pacifico - in maggioranza non si tratta di stranieri titolari di regolare permesso di soggiorno emesso da altro Stato UE che si trattengono più del dovuto in Italia. La stragrande maggioranza di stranieri non autorizzati è composta invece da persone che non hanno alcun titolo per soggiornare nella Unione europea. Colpire invece in maniera così dura i residenti regolari mi sembra inutile, inumano e, per i titolari di carta blu, addirittura autolesionistico per gli interessi dell'UE stessa. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fattori. Ne ha facoltà.

FATTORI (M5S). Signora Presidente, colleghi, la legge che ci apprestiamo a discutere è composta da 30 articoli, suddivisi in dodici Capi, divisi per materia; e chiude 14 casi di infrazione e dieci casi di pre-infrazione o UE *pilot*. Le tematiche coperte sono diversissime quindi non mi attarderò a discuterle una per una; eventualmente avremo cura di intervenire sui singoli articoli.

Come sappiamo, sono norme dirette a garantire una corretta rispondenza dell'ordinamento nazionale rispetto a quello europeo e l'obiettivo è quello di stanare casi di pre-infrazione o infrazione che pesano sulle tasche dei cittadini. In effetti è anche vero che se il Governo facesse il suo lavoro accuratamente nella fase ascendente, quindi partecipasse alla normativa europea, e se fosse pronto a recepire di volta in volta le direttive su cui ha partecipato, quindi che già conosce, forse non avremmo più bisogno di questi leggi europee. Auspichiamo che in futuro questo non sia più necessario.

Invece, in questo momento ci troviamo nella situazione in cui l'Italia ha aperte ben 97 procedure di infrazione, di cui 74 per violazione del diritto dell'Unione e 23 per mancato recepimento. Nonostante i grandi annunci d'inizio legislatura, questo Governo non è stato in grado di procedere in maniera accelerata su questo fronte.

Ricordiamo anche che, benché si vada a rilento per quanto riguarda l'acquisizione delle procedure europee, quando si tratta di recepire trattati capestro come il *fiscal compact* e di mettere il pareggio di bilancio in Costituzione, i Governi precedenti e l'attuale sono sempre stati molto celeri, come lo sono in questo periodo per portare a termine il famoso Transatlantic trade and investment partnership (TTIP), un trattato di libero scambio che non ha contezza del possibile impatto sull'agricoltura italiana perché di fatto, ad oggi, uno studio di impatto Paese non esiste. Stiamo quindi correndo verso il baratro di un trattato europeo di cui nessuno sa il contenuto e di cui probabilmente pagheranno le conseguenze, come al solito, i cittadini lavoratori, gli agricoltori e i piccoli imprenditori. Non capiamo perché c'è questa inerzia nel recepire normative tutto sommato ragionevoli, quando poi c'è fretta per mettersi il cappio al collo.

Ricordiamoci anche che, in maniera paradossale, sono i cittadini che pagano tante volte queste inadempienze. La prima volta la pagano perché non sono informati, infatti questo Governo e in generale i Governi precedenti non si mai presi l'onere di informare i cittadini su cos'è l'Europa, quali sono le procedure europee e cosa sono queste direttive che arrivano. La pagano in un'altra maniera: ricordiamo che una procedura di infrazione è aperta per il ciclo dei rifiuti. Mentre in Europa il ciclo dei rifiuti considera l'incenerimento come l'ultima risorsa per i rifiuti - e ci ha già sanzionato per le discariche abusive in Campania - noi ci ostiniamo - anche voi che avete votato lo sblocca Italia - in questo percorso e a considerare l'incenerimento la soluzione per i rifiuti: questo lo pagheremo sia in salute che in procedure di infrazione.

I cittadini, quindi, pagano perché non sanno, pagano perché non hanno norme che tutelano la loro salute e recepiamo solo norme che mettono loro solo il cappio al collo e le procedure di infrazione. Queste costituiscono una sanzione pecuniaria che consiste in una somma forfetaria enorme (40 milioni di euro), cui si deve aggiungere una penalità di 42 milioni di euro per ogni semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza. Parliamo di una quantità di denaro enorme che i cittadini devono pagare per la vostra inadempienza. A questo proposito, vorrei citare - noi riteniamo che tutto sommato non siano i cittadini a dover pagare le procedure di infrazione - il fatto che il Movimento 5 Stelle ha presentato un esposto alla Corte dei conti per danno erariale conseguente alla decisione della Corte di giustizia europea che il 16 luglio 2015 ha condannato l'Italia sul caso relativo alla gestione dei rifiuti in Campania, imponendoci il pagamento di queste cifre enormi. Abbiamo segnalato alla magistratura contabile come i responsabili del danno erariale non siano i cittadini - quindi, non sono loro che devono pagare - ma siano i presidenti della Regione Campania *pro tempore* e i Presidenti del Consiglio facenti funzioni all'epoca e i vari commissari straordinari all'emergenza. Quindi, proponiamo a questo Governo di attuare delle normative per cui i danni delle procedure di infrazione siano pagati dai diretti responsabili e non dai cittadini.

Ci sono altri elementi inquietanti di queste leggi europee. Abbiamo detto che l'Europa è una matrigna, che dobbiamo partecipare alla legislazione europea e, quindi, ci si aspetterebbe che in questo Parlamento, nel momento in cui si propone una legge europea, gli atti siano del tutto pubblici. Così non è perché il Governo, in realtà, ha secretato tutti gli atti relativi alle procedure di infrazione e ai casi EU Pilot. A noi, membri della Commissione 14^a, è consentito solo andare a consultarli, negli uffici della Commissione, senza poterli fotocopiare o diffondere tra i cittadini. Siamo quindi di fronte ad un caso in cui il Governo impedisce ai propri parlamentari di partecipare alla legislazione europea.

A questo proposito, ricordo che ho presentato un'interrogazione - l'atto di sindacato ispettivo 4-01933 - riguardante la mancata trasparenza in questo contesto ed il mancato rispetto della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che impone al Governo di far partecipare il Parlamento alla normativa europea (cosa che in questo Paese non avviene e che è estremamente grave). Ci riserviamo l'obbligo e l'impegno di fare in modo che questo non succeda con riferimento alla prossima legge europea. Gli atti di infrazione devono essere tutti pubblici ed è il Parlamento a dover decidere quali sono prioritari ed inserirli insieme nella legge europea. Una volta inseriti nella legge, tutta la documentazione deve essere pubblica. In caso contrario, questa è tutta una finzione.

Signora Presidente, mi avvio a concludere, senza soffermarmi sui singoli articoli del provvedimento. Invito il Governo, in occasione della prossima legge di delegazione e della prossima legge europea, a far conto sulle opposizioni, che sono una parte di questo Parlamento e rappresentano dei cittadini. Sulle questioni europee è doveroso, affinché si realizzi l'Europa che vogliamo, che tutti i parlamentari, sia di maggioranza, che di opposizione, abbiano accesso agli atti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tremonti. Ne ha facoltà.

TREMONTI (*GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV)*). Signora Presidente, signori senatori, il mio è un intervento non preparato ed abbastanza improvvisato, ma vorrei comunque parlare.

Alcuni dati sono imprecisi ma, a titolo indicativo, rilevo che la *Gazzetta Ufficiale* 2014 è estesa per 11.092 pagine e si sviluppa su 694 metri quadrati. Questo dà l'idea di una dimensione forse eccessiva della legislazione europea. Il provvedimento si pone in linea di continuità - assoluta continuità - con quella scelta di politica legislativa.

Se riflettiamo, vediamo che in questa fenomenologia giuridica c'è la chiave di ingresso nel *mysterium* della crisi dell'Europa. Stiamo unificando ciò che assolutamente non va unificato (ometto la casistica ordinaria su questa materia, sempre ridicola), mentre non abbiamo unificato ciò che è assolutamente necessario unificare. Quindi, non abbiamo fatto quello che sarebbe stato

fondamentale per una reale unione - «Articles of Confederation» - mentre abbiamo fatto ciò che è assolutamente superfluo: l'opposto, per esempio, di quanto avvenuto negli Stati Uniti d'America, che hanno unificato le ferrovie e gli orari, ma non i crostacei.

In questo testo c'è un passaggio grottesco e paradossale e davvero, in qualche modo, irresponsabile. Nell'articolo 9 si disciplinano i viaggi vacanze «tutto compreso», mentre l'articolo 10 reca disposizioni in materia di immigrazione. Suggestivo almeno la scelta di allontanamento dei due articoli, perché questa commistione è veramente tragica. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). È irresponsabile: non è un fatto redazionale, ma mentale.

Per inciso, io credo che nessuno di noi, sorteggiando un articolo, un paragrafo o un comma, sarebbe in grado di spiegarne il reale contenuto, tanto è criptico e complesso. Voi pensate che un imprenditore lo capisca? Se non lo capisce il legislatore, è difficile che lo capisca un artigiano, un imprenditore o un consumatore.

Più seriamente, non è forse sufficientemente chiaro che noi stiamo entrando in un sistema suicida. Stiamo costruendo il mercato perfetto, mentre in giro per il mondo e da fuori si sta costruendo l'esatto opposto: il monopolio perfetto, i fondi sovrani, le oligarchie e le economie di comando. Noi qui stiamo costruendo la forma ideale di un qualcosa che non è mai esistito nella storia e che non esiste nel tempo presente. In realtà, qualcosa di precedente c'è nella storia: il Medioevo.

Il Medioevo era un sistema come quello attuale, segmentato per specifici elementi giuridici: non c'erano i diritti della persona, ma quelli del nobile, del chierico, dell'ebreo. C'era tutto un territorio segmentato e bloccato da dazi, accise e passaggi. L'Illuminismo giuridico e poi i grandi codici borghesi hanno semplificato tutto in un solo termine: persona vuol dire maschera; persona fisica e persona giuridica sono i termini che vengono usati in quella logica di semplificazione di politica legislativa per superare il Medioevo. Ne «Il Capitale» di Marx c'è una profonda nostalgia per i variopinti vincoli feudali che caratterizzavano quell'epoca, distinguendola dall'età industriale che si stava aprendo.

Io credo realmente che noi stiamo facendo il percorso opposto, cioè una nuova forma di Medioevo, artificiale, non basata sulle antiche superstizioni naturali, ma su superstizioni comunitarie, legislative, demenziali, tecnocratiche.

Vi chiedete perché non c'è il PIL in Europa? Magari un dubbio potrebbe venire o magari un'ipotesi di soluzione. Forse non c'è il PIL per tante ragioni, ma anche perché ci stiamo bloccando e questo disegno di legge ne è un parziale, ma sintomatico, esempio. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, penso che l'intervento del collega Tremonti sia molto illuminante nella sua sintesi e nella sua efficacia riguardo al disegno di legge che stiamo trattando.

Vede, Presidente, molti qui dentro si riempiono la bocca facendo credere che questo sia un passo in avanti verso una crescita, un'evoluzione del Paese per un'Europa bravissima, migliore rispetto a quello che siamo, e quindi, adeguando le nostre normative a quelle europee, diventiamo automaticamente noi stessi migliori; con ciò perdendo in effetti di vista il contenuto, andando molto a parlare in termini astratti e poco aderenti alla realtà. Per esempio, stiamo forse perdendo di vista il fatto che stiamo parlando realmente dell'adeguamento delle normative italiane - parto da un argomento molto semplice, senza necessariamente andare a toccarli tutti - per vietare la tradizionale abitudine dello spiedo piuttosto che l'inanellamento degli uccelletti per la caccia. Questi sono gli argomenti che stiamo trattando con questa normativa, mentre nel frattempo sui giornali internazionali l'Europa parla con una voce che si chiama *troika*, che si chiama debito della Grecia, che si chiama *fiscal compact*, finanze, banca: altri temi, distanti anni luce rispetto alla banalità degli argomenti che trattiamo con questo provvedimento, peraltro con reali paradossi peraltro. Infatti, se il presidente Renzi un giorno sì e l'altro pure continua a dirci che l'Italia ha necessità di riforme per potersi guadagnare credito al livello europeo - come se fossimo debitori eterni - e con questo potere avere maggiori margini di ripresa economica, viene da porsi una domanda, ovvero perché tutti quei provvedimenti di cui il Presidente del Consiglio dei ministri parla non trovano ospitalità in questo disegno di legge, ma sono trattati invece estraneamente.

Se le riforme corrispondono all'abbassamento delle tasse, che corrisponde a sua volta alla crescita economica, ovvero a quanto l'Unione europea chiede all'Italia, ebbene, quella che stiamo trattando è la legge europea; quella che abbiamo approvato qualche settimana fa era la legge di delegazione europea, quindi tutte le riforme dovrebbero essere ricondotte all'interno di questo binario. Non è così. Mi sorge il dubbio, verificando queste situazioni, che questa sia un'opera - chiamiamola pure -

di formale ossequio, senza poi una piena relazione tra ciò che andremo ad approvare e quanto il Paese reale vive.

Ancora una volta ha avuto ragione il senatore Tremonti (e mi complimento con lui) nel mettere in evidenza un punto semplice. L'articolo 2, recante «Disposizioni relative all'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi terzi. Caso EU Pilot 3799/12/TRADE», al comma 1 prevede che il comma 6 dell'articolo 36 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato.

Questo è il contenuto. Normativa di burocrazia che si aggiunge a normativa di burocrazia. Se un'Europa ha senso di esistere è un'Europa dei popoli, un'Europa che rispetti la gente, non un'Europa omologatrice e semplicemente burocratica che tutto vuole irreggimentare e inquadrare. Altrimenti, si arriva davvero al paradosso di dire alla gente a che ora deve svegliarsi al mattino per sincronizzarsi in tutta Europa, perdendo poi di vista il fatto che la gente non ha lavoro, perdendo di vista il fatto che la gente non riesce a trovare un lavoro perché c'è un sistema europeo impostato sulla finanza e non, come la nostra Costituzione recita, sul lavoro.

Vede, signora Presidente, sono parecchi i paradossi che portano questa legge non solo ad essere in ritardo rispetto a quanto l'Europa chiede con le 72 procedure di infrazione aperte, di cui 23 per mancato recepimento, ma all'essere in ritardo rispetto alla stessa storia. La storia degli uomini e la vita delle persone è andata molto oltre rispetto a questo tipo di adeguamento squisitamente burocratico, formale e normativo. Ancora una volta, se qui dentro noi recepiamo le regole per metterci alla pari con l'Europa per quanto riguarda i *tour operator* e i viaggi, ben ci guardiamo invece dall'andare ad affrontare temi come quello della equazione fiscale che dovrebbe invece essere alla pari tra tutti i Paesi. Con paradossi reali, per cui viene presa ad esempio del *made in Italy*, sempre dal Presidente del Consiglio Renzi, la FIAT e, aggiungiamo, da qualche giorno anche la Ferrari, che in Italia non hanno più né la sede fiscale né quella amministrativa, perché si sono spostate a Londra e in Olanda, dove c'è un regime fiscale più conveniente: avere la sede in quei Paesi, all'interno dell'Unione europea, produce un vantaggio fiscale. In altri termini, questa si chiama concorrenza sleale all'interno dello stesso sistema europeo.

Un sistema europeo, signora Presidente, che ci porta al paradosso di un Paese, come la Grecia o come l'Italia, che è chiamato a rispondere del proprio debito, perdendo di vista che c'è un Paese che ha un eccesso di crescita da anni e che è in infrazione tanto alla pari, cioè la Germania. Perché se da una parte ci si deve mettere in riga crescendo, dall'altra parte non bisogna crescere troppo, altrimenti si schiacciano gli altri Paesi. Ma questo tema non viene affrontato.

È una Europa fatta di molti paradossi, che non ci piace affatto. È una Europa nella quale l'Italia, sempre per adeguarsi alle normative europee, riconosce ai detenuti che non si sono trovati abbastanza a proprio agio nelle patrie galere 2800 euro all'anno, arrivando, dopo 41 anni, a una sentenza sulla strage di piazza della Loggia.

Questi sono i paradossi reali del Paese, che ci allontanano rispetto a un'Europa che dovrebbe realmente essere partecipata dai popoli e, aggiungo e lo ricorderò in ogni occasione, impedendo peraltro ai popoli di esprimersi.

Ci sono anche dei paradossi reali, perché l'altro giorno abbiamo visto qual è la raffigurazione che il nostro Governo ha dell'Europa e quella che l'Europa ha dell'Italia. Mi riferisco a quando il ministro dell'interno Alfano è andato in Europa per concludere quegli accordi che dovevano distribuire negli altri Paesi europei i cosiddetti profughi ma, nella realtà, è tornato a casa con addirittura gli impegni disattesi rispetto agli accordi presi dal vertice dei capi di Governo.

Ma è lo stesso ministro Alfano che nega la propria disponibilità a venire in quest'Aula a riferire riguardo agli scontri che hanno portato i cittadini di Treviso e Roma a prendersi le manganellate perché volevano opporsi all'invasione delle loro case e dei loro quartieri, ma trova un'ora di tempo per andare su Sky a gonfiare il petto per dire quanto è bravo, perché hanno arrestato due affiliati dell'ISIS, e per dire che saranno duri contro gli scafisti.

Questo non è un Governo serio, non dà una raffigurazione seria del Paese nei confronti dell'Europa; è semplicemente come quell'ercolino che si gonfia il petto ma che in effetti è piccolo piccolo. Non ci siamo. Era meglio che fosse stato zitto, il ministro Alfano, anziché andare a fare lo smargiassone. Il Ministro dell'interno preferisce usare i prefetti come manganelli, senza ricordarsi che un prefetto si chiamava Manganelli ed era molto più serio rispetto alla concezione che egli ha dei prefetti; lui che, per dimostrarsi forte e muscoloso, li vuole sostituire se non rispondono ai suoi dettati, dimenticando che poco tempo fa il Presidente del Consiglio dei ministri ha detto che vuole togliere i poteri ai prefetti per darli ai sindaci. Questi sono i paradossi del Governo e che poi stanno dietro all'approvazione della normativa in esame.

Signora Presidente, mi riferisco ai paradossi di un Governo che ha attenzione riguardo all'abrogazione di normative che vietano tradizioni come quelle dello spiedo e della caccia in realtà

che hanno molto più a cuore l'ambiente e la natura rispetto a quelle cosiddette ambientaliste e ad alcune culture radical-chic presenti anche qui in Senato, perdendo di vista il fatto che questo è un Paese che invece si sottopone volentieri alle *lobby*. Infatti, in questa sede si parla di *jobs act*, come si è fatto ancora una volta con trionfalismo europeo, per dire che noi siamo per la regolarizzazione del lavoro, che non ci deve essere il lavoro irregolare, ma poi siamo lo stesso Paese che molto ossequiosamente china la testa a realtà come quelle di Uber. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Penso a quella schifezza che vuole mettere in croce il lavoro dei tassisti onesti e regolari, magari andando a offrire anche pranzi e cene a parlamentari ed esponenti di Governo, perché queste sono le azioni poste in essere dalle *lobby* che si attivano all'interno del Parlamento e sotto le forze politiche. Su questo dovremmo avere degli indirizzi di rispetto del lavoro.

No, signora Presidente: non ci siamo. Vedremo poi nella fase emendativa come sarà considerato il resto degli emendamenti. Non ci piace quest'Europa delle banche; non ci piace quest'Europa che omologa tutto e che vuole tutto grigio, una creta grigia per poterla manovrare e deformare a proprio uso e consumo. L'Italia sta già pagando troppo i costi dell'Europa e non mi riferisco solo a quelli delle tasse che vengono pagate in Europa. Ricordiamoci sempre che quando si tratta di fondi europei stiamo parlando di soldi degli italiani, non di risorse degli altri Paesi europei che vengono spese in Italia; inoltre, paghiamo un'altra volta per le sanzioni che l'Europa ha imposto alla Russia. Su questo vorremmo un dibattito. Ci auguriamo inoltre che questi aspetti di mero recepimento burocratico siano realizzati almeno seguendo la corretta scadenza temporale, visto che stiamo parlando della legge europea del 2014, mentre siamo nel 2015 e dovremmo aver inoltrato il nostro sguardo verso il futuro. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carraro. Ne ha facoltà.

CARRARO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, il collega Piccinelli illustrerà in sede di dichiarazione di voto finale la posizione del Gruppo Forza Italia nello specifico del provvedimento, mentre io mi soffermerò rapidamente a parlare un po' dell'Europa.

Nel secolo scorso le tensioni tra alcuni Paesi europei hanno determinato due guerre mondiali che hanno portato milioni e milioni di morti in tutto il mondo. Alcuni europei illuminati, come Spinelli, De Gasperi, Adenauer e Schumann, al termine della seconda guerra mondiale pensarono che l'idea di un'Europa unita poteva costituire un grande baluardo a favore della pace; poi si resero conto che il tema meno difficile da affrontare e sul quale forse potevano essere fatti degli accordi era quello dell'economia: si parlò prima del carbone e dell'acciaio. Con grande emozione nel 1956 a Roma in Campidoglio, nella sale delle bandiere, fu firmato l'accordo che diede vita alla Comunità europea.

Poi siamo passati all'euro e anche in questo caso ci furono molto entusiasmo e molte attese, fu approvato il Trattato di Maastricht, furono previsti degli obiettivi. Agli inizi degli anni Duemila gli italiani si sono resi conto che probabilmente il cambio era sfavorevole al nostro Paese e che ci creava dei problemi.

Siamo arrivati al 2008, alla crisi mondiale determinata dal fallimento della Lehman Brothers. Le economie mature, quelle dei Paesi più «vecchi», sono state quelle più colpite. Abbiamo visto però che gli Stati Uniti d'America e il Giappone hanno affrontato la crisi immettendo nel sistema liquidità, denaro, suggerendo di non fare ragionamenti ragionieristici, ma di accumulare magari debiti per rilanciare l'economia.

La BCE ha lottato contro l'inflazione. Il governatore della BCE, Trichet, fino al 2011 ad ogni riunione trimestrale aumentava o non diminuiva il tasso di sconto, dicendo che il nostro nemico era l'inflazione. Tutti gli europei si sono resi conto allora che eravamo in crisi e che ci stavamo avviando alla deflazione, che poi è arrivata. Draghi ha capito che il sistema andava cambiato, ma aveva difficoltà a muoversi: ha adottato dei provvedimenti, ha diminuito il tasso di sconto, poi finalmente siamo arrivati al *quantitative easing*, ma è un compromesso, perché in realtà gran parte degli europei pensa che ancora oggi il nemico sia l'inflazione.

Lo stesso piano Juncker - ieri ne abbiamo parlato in 14^a Commissione - è un tentativo, ma è esso stesso un compromesso, perché c'è sempre chi vuole andare a destra e chi, viceversa, vuole andare a sinistra, chi si vuole sviluppare e chi dice che bisogna invece lottare contro l'inflazione. Noi siamo assolutamente in mezzo al guado.

Faccio un piccolo esempio: sulla questione dell'utilizzo del contante sarebbe normale e di buon senso che in tutti i Paesi in cui si utilizza l'euro ci fossero le stesse norme, ma no signore, non è così, visto che mentre in Italia avviene una cosa, una cosa diversa avviene in Spagna, un'altra cosa in Francia, in Germania e via dicendo.

Quanto alla questione degli immigrati, un problema sicuramente importante, vediamo che l'Europa non trova un accordo.

Penso che sia stata una cosa molto positiva che finalmente si sia trovato un accordo per la Grecia, ma che messaggio è arrivato alla gente, a quanti si informano e seguono le cose, anche se magari con un po' di superficialità? Il messaggio che è arrivato è che la Grecia ha fatto dei sacrifici, che si è dato a quel Paese un finanziamento di 7 miliardi per sapere due giorni dopo che la Grecia ha restituito i soldi alla BCE e al Fondo monetario internazionale. Noi sappiamo che era normale così, ma dobbiamo renderci conto che la percezione della gente è che i sacrifici che sono stati imposti alla Grecia sono serviti per restituire i soldi alla BCE e agli organismi internazionali.

Ancora adesso ritengo che l'Europa sia una grande opportunità per un futuro di pace e di benessere sociale. Ho l'impressione che la maggioranza dei cittadini europei del Nord, del Centro e del Sud dell'Europa, sia pure con motivi diversi, percepisca però l'Europa come una matrigna. Credo che i Governi nazionali dell'Europa, ma soprattutto gli organismi europei, si debbano porre questo problema, debbano darsi da fare e modificare la situazione attuale. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bertuzzi. Ne ha facoltà.

BERTUZZI (PD). Signora Presidente, parto da una delle osservazioni fatte dai colleghi che mi hanno preceduto per dire che, dalla lettura della legge europea, noi abbiamo qualche problema ad interpretarne i contenuti; figuriamoci se questa può essere comunicata in modo diretto ai cittadini. Credo che questo sia un eufemismo.

Il tema del linguaggio normativo e della sua complessità non è il frutto di una scrittura volutamente incomprensibile. È il frutto di un percorso che nel tempo ha stratificato le norme costringendoci oggi, anche di fronte ad articoli di adeguamento, a fare ricorso, soprattutto nella nostra normativa nazionale, a riferimenti, numeri di commi e di articoli che rendono incomprensibile la lettura immediata della norma. Quindi è un'ipocrisia riferirsi a ciò per dire che queste non sono norme a favore dei cittadini. È il solito modo di voler semplificare una complessità elevata. La descrizione di questa abitudine e dell'impoverimento che sta portando nelle nostre coscienze è stata ben descritta nell'intervento del senatore Zavoli di ieri.

In questa complessità ci sono due modalità di comportamento: c'è chi vuole semplificarla, creando paure per portare ad un atteggiamento di rifiuto, di resistenza e di chiusura; c'è chi, di fronte alla complessità, cerca invece di dare una lettura consapevole, di non dimenticare dove stiamo e chi vogliamo essere.

Ho ascoltato con grande attenzione il senatore Carraro e apprezzo il suo auspicio a fare dell'Europa l'Europa dei popoli, quella che i cittadini si aspettano. Ma rispetto a questa responsabilità dobbiamo smetterla di riferirci esclusivamente ai comportamenti dei Governi, di dare tutte le colpe alle istituzioni e cominciare a prenderci un pochino di responsabilità noi, rappresentanti dell'Assemblea eletta dai cittadini italiani, nei messaggi che ogni volta diamo circa la nostra appartenenza all'Europa.

Credo che la scommessa più grande che sta affrontando questo Governo e la sua maggioranza sia quella di voler cambiare il nostro modo di essere all'interno dell'Unione europea. Credo sia una bugia, un'ipocrisia dire che l'introduzione di questi nuovi strumenti, la legge europea e la legge di delegazione, sia stato un passo indifferente. Penso invece che siano due strumenti importanti, che abbiano colto il segno, che ci abbiano fatto imboccare la strada giusta, quella di coordinare metodi e tempi di una fase discendente che ha determinato e determina per noi, da un lato, costi per il nostro Paese, ma dall'altro, anche degli sfasamenti rispetto ai nostri rapporti con gli altri Paesi all'interno dell'Unione.

Si stanno quindi, facendo passi importanti con queste modalità. Il fatto che a settembre parliamo già di legge europea del 2015, e anche guardando i regolamenti che andiamo a recepire con questa legge comunitaria, molti dei quali portano la data 2014, vuol dire che ci stiamo coordinando e stiamo armonizzando i tempi della normativa europea con i tempi del suo recepimento.

Ciò che invece deve essere sottolineato in questo momento è la necessità di ascrivere alla legge comunitaria un contenuto tecnico in fase discendente, giacché si tratta di norme in cui la fase della partecipazione e della condivisione c'è stata a monte. Credo però possa diventare un'occasione per andare a vedere il processo ascendente, che a volte ci mette un po' in difficoltà.

Mi occupo di materie del settore primario e del settore agroalimentare, che in Europa assorbono il 40 per cento delle risorse del bilancio. Quindi c'è un interesse diretto e importante da parte di tutti i Paesi, che sta assumendo però una valenza che va oltre il settore perché sempre di più i

ragionamenti relativi al settore primario e alle sue modalità di produzione appaiono legati al tema della salute dei cittadini.

Faccio un esempio riferito alla legge europea oggi al nostro esame e in particolare all'articolo 19. Nella relazione si dice molto semplicemente che si tratta di una norma che dovrebbe in qualche modo armonizzare i dati riguardanti l'anagrafe degli animali bovini. Si tratta del recepimento di una direttiva del 2014, che va a modificare un'altra normativa europea del 2000. In Italia abbiamo applicato la normativa del 2000: nel nostro Paese ci sono dunque sette anagrafi degli animali, che sono state avviate in quello stesso anno. Per ciò che riguarda i bovini, di cui si parla specificamente nella norma in oggetto, abbiamo i codici unici di identificazione. Il recepimento della direttiva in oggetto mette dunque in evidenza la mancanza di un legame con lo stato di avanzamento in questa materia nei vari Stati all'interno dell'Unione europea. L'articolo 19 modifica dunque le norme di identificazione dei bovini e dispone che gli Stati membri mettano a disposizione degli allevatori gli strumenti tecnici, affinché possano poi diventare obbligatori entro il 2019. Che cosa accade dunque per il nostro Paese?

Scusate se entro nel dettaglio, ma credo che questo esempio renda l'idea. Nel nostro Paese vengono macellati circa 6 milioni di bovini all'anno, abbiamo già il codice unico di identificazione e utilizziamo già gli strumenti elettronici. Questa norma ci dice che entro il 2019 tutti gli Stati dell'Unione dovranno mettere a disposizione gli strumenti elettronici. Nel frattempo, che cosa accade per il nostro Paese, che importa 1,5 milioni di vitelli dalla Francia? Se l'adeguamento alla normativa in Francia risulta sfasato rispetto a quello italiano, non sappiamo come trattare la costruzione dell'anagrafe per ciò che riguarda quei vitelli che arrivano da un Paese in cui il termine per l'adeguamento è fissato al 2019: ricordiamo poi, soprattutto, che la norma si limita a dire che i vari Paesi possono rendere obbligatori tali strumenti. Questo atteggiamento è il frutto della difficoltà dell'Europa di compiere scelte precise. Il nostro Paese sta impostando tutta la sua politica agricola sulla qualità, a cui è legata la tracciabilità e la riconoscibilità dei prodotti. Accanto al tema economico, si pone infatti anche quello della salute degli cittadini.

Quindi credo che non ci dovremmo tanto occupare o preoccupare di una fase discendente nell'applicazione della normativa europea, che mostra di essere sulla strada giusta, ma dovremmo occuparci e preoccuparci della nostra capacità, in fase ascendente, di costruire un consenso più ampio, rispetto ad un'Europa, che forse sui temi della sicurezza alimentare e della salute dei cittadini deve fare ancora qualche passo in avanti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MIRABELLI, *relatore*. Signora Presidente, se posso permettermi, ritengo ovviamente che ogni argomento sia legittimo e che anche la discussione politica sia materia da affrontare in questa Assemblea, ma mi faccia dire con qualche rammarico che nella discussione odierna, a parte alcuni interventi, come quello della senatrice Bertuzzi e del collega Orellana, si sia in qualche modo sottovalutata l'importanza del provvedimento al nostro esame.

Questa legge, ovviamente, non risolve i problemi dell'Europa, dell'integrazione europea, dello sviluppo, del futuro o dell'austerità, ma è importante. È una legge importante perché aiuta a migliorare la nostra legislazione. È una legge importante perché interviene direttamente su questioni che riguardano la vita quotidiana dei cittadini e di questo Paese. Discutiamo molte leggi in quest'Aula, ma questa è una che, su molte questioni, ha un impatto diretto sulla vita dei cittadini e delle imprese del nostro Paese e non solo perché, intervenendo direttamente per risolvere le infrazioni europee, portiamo un risparmio economico alle casse dello Stato ma oggettivamente, rispetto alla salute.

La senatrice Bertuzzi spiegava prima il valore di una norma che può sembrare al senatore Tremonti ininfluente, ma è invece importante: si tratta della norma relativa alla certificazione della filiera degli allevamenti, al controllo e all'anagrafe.

Posso fare altri esempi: è tutt'altro che ridicola, senatore Candiani, una norma che obbliga le agenzie viaggi a garantire ai viaggiatori che, se qualcosa non funziona, non solo verranno riportati a casa, ma sarà loro restituito il 100 per cento di ciò che hanno speso. Comincia l'estate: tra poco qualche aeroplano resterà bloccato in un aeroporto e qualche agenzia di viaggi fallirà, mentre ci sono persone in giro per il mondo, le quali adesso fanno di essere garantite dagli stessi operatori. E, quindi, anche per gli operatori la situazione cambia e credo che non sia ininfluente la norma che modifica le tariffe per i concessionari dei servizi televisivi.

Allo stesso modo, penso che per chi ha lavorato, in questi anni, in organismi internazionali quali l'ONU, la Protezione civile o altri sparsi per il mondo, il fatto di poter vedere conteggiato quel periodo di lavoro nel termine per andare in pensione non sia una piccola cosa.

Credo che questa legge contenga molte norme che intervengono direttamente sulla vita dei cittadini ed è, quindi, un peccato sottovalutarne l'impatto. Sicuramente non risolve tutti i grandi temi che sono stati posti, ma è importante.

Devo ora una risposta al senatore Scoma: la normativa contenuta nel provvedimento in esame non si occupa degli sbarchi. Stiamo parlando di una normativa che si adegua ad una direttiva secondo la quale, quando una persona è già in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da un Paese europeo e resta sul territorio italiano per più di tre mesi - cosa che non può fare - e viene espulsa, deve essere mandata nel Paese di provenienza e non nel Paese che gli ha firmato il permesso di soggiorno. È una norma che si può discutere. A tale proposito, il senatore Orellana ha presentato un ordine del giorno, che approveremo, che affronta tale norma e invita a prevedere per alcune figure in possesso di permesso di soggiorno rilasciato - per esempio - dal Governo tedesco, e che lavorano in Italia per un periodo più lungo di tre mesi (hanno particolari capacità o hanno la possibilità di farlo), una carta blu che consenta loro di restare più tempo nel nostro Paese. Anche da questo punto di vista, non vorrei che si usasse questa legge per fare polemica sull'immigrazione o su altro.

Credo che il sottosegretario Gozi a breve risponderà in merito alla valutazione fatta sulle decisioni assunte nel corso dell'ultimo vertice europeo rispetto all'accoglienza dei profughi. Per parte mia, vorrei solo dire che è positivo che si passi da 30.000 a 35.000 - anche se non si arriva a 40.000, il che certamente è un problema - e perciò intanto credo sia bene valorizzare il fatto di essere arrivati a tale cifra.

In conclusione, anche se non spetta a me farlo, desidero ringraziare per la discussione svolta e sottolineare un punto posto dalla senatrice Bertuzzi nel corso del suo intervento: ritengo sia importante oggi approvare questo provvedimento e penso che, se riusciremo, entro il 2015, a portarci in pari e, quindi, ad approvare una legge europea ed una legge di delegazione europea a settembre, faremo una cosa importante e daremo un segno di efficienza del Parlamento. Inoltre, metteremo meno a rischio le casse dello Stato, perché pagheremo meno in procedure di infrazione e complessivamente riusciremo a migliorare, così come stiamo facendo oggi, la nostra legislazione. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signora Presidente, ringrazio il relatore, il presidente Chiti, i membri della 14^a Commissione nonché tutti i senatori per il lavoro molto celere ed efficace svolto nel corso dell'esame di questo provvedimento. Ciò è avvenuto nel quadro di una strategia concordata con i due rami del Parlamento e finalizzata a giungere celermente, per la prima volta, ad approvare e comunque discutere nello stesso anno solare quattro provvedimenti - due leggi europee e due leggi di delegazione europea - con l'obiettivo di arrivare, a regime, a discutere due leggi a semestre: nel primo semestre una legge europea ed una legge di delegazione europea e, nel secondo semestre, una seconda legge europea ed una seconda legge di delegazione europea. È la prima volta che accade un fatto del genere, non è mai avvenuto prima ed è questo Governo che si è impegnato in tal senso. Ma è grazie alla vostra cooperazione ed al gioco di squadra che stiamo realizzando tra Parlamento e Governo se saremo in grado oggi, se lo riterrete, di approvare in via definitiva la legge europea.

Già siamo impegnati ad approvare la legge di delegazione europea 2015 prima della pausa estiva, che dovrebbe essere all'esame del Consiglio dei ministri del 7 agosto, e subito dopo la legge europea 2015.

Ho ascoltato anche delle critiche relative al modo in cui sono state impostate queste leggi e lo trovo strano, perché per la prima volta esse sono state impostate per tematiche e capi. Forse il senatore Tremonti non ha letto bene la distinzione tra l'articolo 9 e l'articolo 10, dato che l'articolo 9 è relativo al capo II, mentre l'articolo 10 è relativo al capo III. Per la prima volta, infatti, abbiamo organizzato i provvedimenti per aree tematiche, anche per rendere più facile per i parlamentari identificare quali sono i grandi temi che vengono dibattuti nelle singole leggi. Le grandi aree tematiche che vengono esaminate all'interno di questa legge sono, fra le altre, certamente quelle relative al digitale ed alle comunicazioni elettroniche, ai diritti in materia di lavoro, alla sicurezza alimentare ed ai diritti sociali e certamente anche all'immigrazione, alla fiscalità ed alle dogane. Se verrà approvata, questa legge chiuderà 14 procedure di infrazione e mira a chiudere 11 ulteriori

casi EU Pilot che, se non gestiti in maniera efficace in accordo con la Commissione europea, si tradurrebbero nell'apertura di 11 nuove procedure di infrazione.

Mi pare, dunque, che abbiamo proceduto e stiamo procedendo con un buon ritmo ed io conto sul Senato e su tutto il Parlamento perché questo ritmo venga mantenuto e, se possibile, anche accelerato.

Vorrei rispondere ai vari interventi svolti, tutti meritevoli di approfondimento. Il senatore Scoma ha criticato l'articolo della legge relativo alla direttiva rimpatri, su cui abbiamo avuto un'infrazione per mancato recepimento nel 2009, trasformata poi in una procedura di infrazione per cattivo recepimento. Nel momento in cui noi, con l'agenda europea dell'immigrazione, chiediamo all'Unione europea di assumere maggiore responsabilità in materia di rimpatri e di impegnare maggiori risorse per quanto riguarda, da una parte, il lavoro di identificazione degli immigrati che arrivano sulle nostre coste e, dall'altra, il lavoro di rimpatrio di coloro che non hanno titolo a rimanere nel territorio dell'Unione europea (e la nuova politica dei rimpatri è uno dei quattro pilastri dell'agenda europea dell'immigrazione), mi chiedo, senatore Scoma, con quale credibilità l'Italia possa insistere su questa via e ottenere un rafforzamento della politica dei rimpatri, se è in infrazione proprio sul recepimento della direttiva rimpatri. Mi sembrerebbe un ottimo modo per indebolirsi nella strategia negoziale.

Per questo motivo nella legge europea in esame abbiamo voluto rispondere a tale infrazione: perché anche questo è un tassello giuridico o tecnico - i senatori Tremonti e Candiani dicono tecnico, io dico giuridico - di risposta ad una nuova strategia politica che vogliamo portare avanti e che ha come pilastro anche la politica dei rimpatri. Quindi le garantisco che non vi è alcuna schizofrenia, ma solo un buon uso dei veicoli legislativi. La legge europea è fatta per questo. È nella legge europea che bisogna innanzitutto tentare di rispondere alle infrazioni. Si tratta anche di un atto di coerenza e di credibilità rispetto ad una strategia più ampia che - e vado a rispondere al senatore Orellana - include lo sforzo che dobbiamo sostenere - è un altro pilastro dell'agenda europea dell'immigrazione - per cominciare a sviluppare una politica dell'immigrazione economica legale europea. Certamente questo è uno dei punti su cui dobbiamo insistere.

Finalmente, per la prima volta, la Commissione europea fa propria una rivendicazione dell'Italia, e ho detto dell'Italia e non del Governo Renzi, del Governo Berlusconi o del Governo Prodi. L'Italia ha sempre spinto per sviluppare a livello europeo anche una politica dell'immigrazione economica legale. L'agenda europea dell'immigrazione si impegna in questo. È una battaglia difficilissima che dovremo far partire dalla pausa estiva, e ciò vuol dire anche sfruttare meglio e di più quel poco di Europa e dell'immigrazione economica legale che oggi esiste.

La direttiva relativa alla carta blu, che lei, senatore Orellana, giustamente ha evocato, è un pezzo di quell'Europa dell'immigrazione economica legale che esiste e che è sottoutilizzata in tutti gli Stati membri. Credo, quindi, assolutamente giusto, e per questo lo accoglierò, l'ordine del giorno da lei presentato, che mira proprio ad impegnare il Governo a lavorare a livello europeo per convincere i nostri *partner* a fare un uso migliore e più efficace della direttiva, così come esiste oggi, tentando anche di svilupparla nell'ambito di una nuova politica dell'immigrazione legale.

Senatrice Fattori, innanzitutto se ha qualche suggerimento da dare, io sono ben disponibile a valutarlo e, se lo condivido, ad accettarlo. Mi sembra, però, difficile dire che questo Governo non ha dialogato con le opposizioni in materia di leggi europee e di delegazione europea. Se c'è qualcosa che io, in rappresentanza dell'Esecutivo, ho fatto sin dall'inizio del Governo Renzi, è stato cercare sempre il massimo consenso possibile su ogni singolo articolo, su ogni emendamento e su ogni provvedimento che abbiamo discusso in materia europea. Quindi, dovremmo continuare a lavorare in questo modo. Ma se lei dice che il Governo non ascolta le opposizioni in materia di legge europea e di delegazione europea, guardi gli atti parlamentari registrati al Senato e alla Camera e forse potrebbe almeno attenuare il suo giudizio, che mi è sembrato un po' drastico.

Le infrazioni reali al momento sono 94; lei ha detto 97, ma non è questo il problema. Il punto è che sono arrivate anche a 135 prima del Governo Renzi. Io ho ereditato una situazione in cui le infrazioni erano 121 ed erano in aumento. Abbiamo toccato il punto più basso degli ultimi 30 anni con 89 infrazioni e dobbiamo continuare così. E possiamo continuare così grazie all'eccellente lavoro che state facendo come Parlamento.

Sul TTIP, lei ricorderà, senatrice, che è stato il Governo italiano, durante il semestre di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, a porre il tema della trasparenza. Lei ricorderà che è stata un'iniziativa della Presidenza italiana rendere pubbliche le direttive negoziali, che era una giusta richiesta di tanti cittadini e parlamentari, anche del vostro Gruppo. Forse sarebbe bene ricordare che dobbiamo continuare il lavoro di trasparenza, perché ritengo che la mancanza iniziale, finché noi non siamo intervenuti, relativa al negoziato TTIP non abbia fatto bene al negoziato stesso. Dell'esigenza di trasparenza in Europa siamo stati noi a farcene carico e lo abbiamo fatto per primi.

Sull'informazione cerchiamo di attenuare giudizi troppi drastici. Abbiamo svolto un lavoro di informazione prima e durante il semestre con la RAI, anche in prima serata, sui temi europei che non era stato fatto in precedenza. Abbiamo avviato con il Dipartimento politiche europee e il MIUR un programma di formazione per avere dei formatori sull'Europa, perché crediamo che la formazione e l'informazione si facciano innanzitutto nelle scuole. Anche su questo credo sia stato fatto un grande passo in avanti rispetto al passato. Quando diciamo che il Governo non fa nulla per informare e formare i cittadini, sarebbe bene almeno ricordare le cose che questo Governo ha fatto per primo e magari valutarle e dirci i punti più critici.

Sulla Regione Campania e sulle discariche abusive, noi siamo convinti che sia la Regione stessa a doversi far carico dell'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia. Abbiamo insistito moltissimo. Lei sa che è una questione di competenza regionale intervenire e insisteremo perché quei fondi, che devono essere liberati per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia, vengano da una Regione che ha fatto un piano di gestione di rientro, ma che non è stato attuato in maniera efficace e tempestiva.

L'altro punto da lei sollevato è relativo all'accesso agli atti relativi alle infrazioni per contenzioso. Noi non facciamo altro che applicare l'articolo 14 della legge n. 234 del 2012 e le regole europee. Quindi, trasmettiamo regolarmente le informazioni su contenzioso e precontenzioso alle due Camere, e in particolare alle Commissioni 14^a. Le regole dell'Unione europea e soprattutto le regole EU Pilot, nonché i regolamenti della Commissione europea mantengono la riservatezza su alcuni aspetti. Quando si è in precontenzioso, si discute anche di diritti soggettivi ed è a tutela dei loro titolari che una certa riservatezza va seguita nella fase di precontenzioso perché quei diritti non siano danneggiati e, soprattutto, se poi la fase di precontenzioso ha un esito negativo, cioè non sfocia in infrazione, non siano danneggiati senza alcun valido motivo giuridico. Queste sono normative inventate non dal Governo italiano, ma dalla Commissione europea che le applica e chiede vengano rispettate da tutti i 28 Stati membri.

Al senatore Tremonti, che non è ora presente in Aula, risponderò lo stesso perché mi ha interessato la sua critica. Di solito l'Unione europea viene criticata perché troppo giacobina. Oggi, invece, ho scoperto che la critica che si muove all'Unione europea è di essere troppo medievale. Io non mi azzardo ad entrare in un dibattito di così alto profilo storico e anche letterario come quello che il senatore Tremonti ha voluto avviare. Gli ricordo però che, per quanto riguarda la mancanza soprattutto di *governance* dell'euro, non rammento particolari iniziative per mettere in discussione quelle regole europee, che oggi lui giustamente considera incomplete e inadeguate, quando era ministro e rappresentava l'Italia al Consiglio ECOFIN dell'Eurogruppo. Non ricordo particolari iniziative del Ministro in questo senso. Non ricordo particolari iniziative in cui il Ministro abbia posto il tema dell'Unione economica, politica o della dimensione sociale. Ricordo, invece, il negoziato di regole che sono in buona parte a svantaggio di Paesi come l'Italia. Condivido molte delle critiche, ma non ricordo un'azione del genere quando Tremonti era Ministro.

Quanto al lavoro di semplificazione amministrativa sono assolutamente d'accordo. Ne abbiamo fatto una priorità. Abbiamo impegnato Juncker. Quando è stato votato nel Parlamento europeo, le principali forze politiche a cui i principali Gruppi qui presenti sono legati - il Partito Popolare Europeo, i socialisti democratici e i liberali democratici - hanno chiaramente impegnato Juncker a fare della lotta contro la burocrazia e per la semplificazione amministrativa e l'applicazione più forte dei principi di sussidiarietà una priorità.

Guardate la comunicazione, su cui, certamente, un lavoro in fase ascendente è non solo opportuno ma, per quanto di competenza del Governo, largamente auspicabile ed auspicato. Mi riferisco alla comunicazione, all'esigenza di legiferare meglio, alla Better Regulation, a Timmermans. Ci sono anche delle indicazioni e delle proposte molto utili per evitare che si facciano norme troppo burocratiche a livello europeo e anche aggravii burocratici a livello nazionale. È citato chiaramente - ad esempio - il tema del *gold plating*, che è contenuto nella legge 24 dicembre 2012, n. 234. Spesso, però, è proprio il Parlamento nazionale ad aggravare la normativa europea, disattendendo la legge n. 234. A tal proposito, abbiamo un orientamento davvero interessante su cui sarebbe molto utile che Parlamento e Governo lavorassero insieme per dire che la lotta contro la burocrazia e l'eccesso regolamentare non è solo la priorità del Governo, ma anche della Commissione europea e su di essa vale la pena lavorare.

Senatore Candiani, lei ricordava l'assenza del Governo in materia di immigrazione e gli errori che avrebbe fatto a livello europeo su temi su cui anche un Governo a lei più vicino ha lavorato. Mi riferisco al Governo Berlusconi del 2008, di cui faceva parte un Ministro che si chiamava Roberto Maroni. Peccato che quel Ministro abbia portato a delle misure che hanno fatto condannare l'Italia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Non mi sembra che ricevere delle condanne dalla Corte

europea dei diritti dell'uomo in materia di immigrazione sia il modo migliore per contare in Europa. *(Commenti del senatore Crosio).*

PRESIDENTE. Senatore Crosio, per cortesia.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Mi ricordo sempre di quel Ministro che, nell'aprile del 2011, in Lussemburgo, uscendo dalla riunione dei Ministri dell'interno disse: «Se questa è l'Europa, tanto vale uscirne». C'è una piccola differenza con il Governo Renzi: egli aveva chiesto l'attivazione dei meccanismi di protezione temporanea, che gli sono stati rifiutati. Quindi, uscire dall'Unione europea...

VOLPI *(LN-Aut).* Sei una controfigura ridicola! Sei un buffone!

PRESIDENTE. Senatore Volpi, la prego, lasci parlare il sottosegretario Gozzi.

VOLPI *(LN-Aut).* Sei una nullità!

PRESIDENTE. Senatore Volpi, la richiamo all'ordine.

Prego, signor Sottosegretario.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il nostro Governo, che ha detto che l'Unione europea dovrebbe essere più solidale in entrata e in uscita, ha ottenuto l'attivazione del meccanismo di protezione temporanea degli immigrati. È una piccola differenza tra i vostri fallimenti ed i nostri primi passi in avanti e risultati. *(Commenti del senatore Arrigoni).*

CENTINAIO *(LN-Aut).* Ma cosa stai dicendo?

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Forse sarebbe bene che ce ne ricordassimo. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Il senatore Carraro e la senatrice Bertuzzi hanno sollevato dei temi di grande rilevanza. Anche io, senatore Carraro, ritengo che oggi ci siano un problema di fondi in Europa e la grande difficoltà ad attivare quei meccanismi di responsabilità e solidarietà condivisa che vanno attuati.

Lei ha fatto riferimento all'accordo sulla Grecia, di cui abbiamo discusso in Commissione, dove tornerò, per informarvi nuovamente. Le ricordo, però, con riferimento all'accordo sulla Grecia, che all'inizio del negoziato erano tredici i Governi favorevoli all'uscita della Grecia; due avevano una posizione abbastanza neutra; uno (quello della Grecia) voleva che il Paese rimanesse dentro. Tre Governi (in ordine alfabetico: Cipro, Francia e Italia) hanno lavorato per ottenere un risultato, che poi è stato quello del vertice: la Grecia è rimasta nell'Unione monetaria, in quanto è passata non la linea Schaeuble, ma la linea Hollande e Renzi. Anche questo dovrebbe essere, dal punto di vista italiano (non del Governo o della maggioranza, ma italiano), un risultato su cui dovremmo essere tutti d'accordo.

Signora Presidente, la ringrazio e ringrazio tutti i senatori. Ribadisco l'impegno del Governo a proseguire con la presentazione quest'anno degli altri due disegni di legge europea e di delegazione europea, se oggi, come auspicio, verrà approvato in definitiva il disegno di legge europea 2014. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Bondi e Repetti).*

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO *(M5S).* Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, l'articolo 2, inserito durante l'esame della Camera, elimina l'autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, attualmente necessaria, per l'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all'Unione europea. Più in particolare, la norma abroga la disposizione che assoggetta l'importazione di tali prodotti ad autorizzazione attualmente di competenza del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle dogane.

Le disposizioni nazionali prevedono che tale autorizzazione sia rilasciata secondo criteri da determinarsi con successivo decreto di attuazione e, in ogni caso, il rilascio dell'autorizzazione si dovrà considerare se l'impianto estero di produzione rispetta le prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente, di salute dei lavoratori e di sicurezza previste dalla disciplina comunitaria. Tale obbligo era stato imposto a decorrere dal 1° gennaio 2013 e successivamente posposto.

La norma è oggetto di una procedura di precontenzioso, in cui la Commissione europea ravvisa una possibile incompatibilità con le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di politica commerciale. Ma, trattandosi di materia di competenza esclusiva dell'Unione, la Commissione chiede all'Italia chiarimenti sul funzionamento del sistema.

Da questo punto di vista, onestamente non è chiaro il motivo per cui questa disposizione, che era stata introdotta per tutelare non solo l'ambiente ma anche la sicurezza e la salute dei lavoratori, venga abrogata nel testo della legge europea. Per questo motivo, con l'emendamento 2.1 chiediamo la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MIRABELLI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1, e sottolineo che in Commissione è già stato accolto dal Governo un ordine del giorno che impegna l'Esecutivo ad intervenire perché l'Unione europea assuma le tutele ambientali previste nella precedente normativa italiana.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo un parere conforme a quello del relatore per le stesse ragioni.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 2 altri emendamenti oltre quello soppressivo 2.1, presentato dai senatori De Petris e Uras, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, intervengo per illustrare, oltre all'emendamento 5.1, anche l'ordine del giorno G5.100.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,19)

(Segue CROSIO). L'articolo 5 affronta le problematiche sui diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche. È un tema che abbiamo affrontato spesso, in maniera abbastanza importante, riconoscendo che nel testo in esame ci si muova in direzione di sanare parte degli effetti distorsivi della normativa vigente.

Ricordo che gli operatori di rete televisiva per la diffusione del digitale terrestre in ambito locale devono corrispondere, entro il 31 gennaio di ogni anno, i diritti amministrativi, come prevede il codice delle comunicazioni elettroniche. Noi riteniamo - ma non è una posizione esclusiva della Lega su tale questione - che si tratti di cifre assolutamente insostenibili per gli operatori. Ed è evidente che tali tariffe siano prive, dal nostro punto di vista, di ragionevolezza e proporzionalità.

Io vorrei anche ricordare al sottosegretario Gozi, che giustamente poc'anzi sottolineava i grandi successi, a suo giudizio, di questo Governo che, per quanto riguarda questa parte, che molto sommessamente tutti noi eravamo in attesa, da parte dell'Esecutivo, di un decreto, di un dispositivo, di un pezzo di carta che andasse finalmente a concordare e a regolare con l'Unione europea i temi dell'agenda digitale e delle comunicazioni elettroniche. Purtroppo, poche settimane fa è arrivata sul nostro Paese una doccia fredda, perché è stato comunicato dal sottosegretario Giacomelli che il Governo Renzi non intende affrontare la problematica delle comunicazioni elettroniche e dell'agenda digitale europea.

Io voglio ricordare, a me stesso ma anche al sottosegretario Gozi, che è molto attento da questo punto di vista, che una importante partita il nostro Paese giocherà in ambito europeo per capire se, quanto preconfezionato dall'Europa in materia di agenda digitale, ci va bene, o se lo vogliamo modulare in un'altra maniera.

Questo è il punto sul quale dovremmo lavorare e dibattere. Più volte, non solo la Lega ma diversi esponenti anche del suo partito hanno ricordato che, così come è strutturata, l'agenda digitale europea non fa del bene al Paese, ma fa del bene esclusivo all'Europa. Pertanto, signor Sottosegretario, in modo particolare con questo ordine del giorno noi cerchiamo di mettere un cerotto laddove tutti i Governi, a onor di verità, succedutisi in questo Paese dal 2001 in poi, hanno navigato un po' a vista su questa importante materia.

Ma se veramente, come lei ha prospettato questa mattina, il vostro Governo vuole veramente fare qualcosa, qui c'è la possibilità di dare risposte concrete al Paese, tra l'altro in un ambito in cui abbiamo la garanzia - e lei lo sa meglio di me - che un investimento dà la certezza di un aumento del prodotto interno lordo del Paese.

Con rammarico ribadisco che abbiamo preso atto della retromarcia da parte del Governo Renzi. Noi siamo disponibilissimi - e lo abbiamo detto anche in occasione del dibattito che ci vede confrontarci

in questi giorni sull'importante riforma del sistema radiotelevisivo del Paese - ad essere collaborativi con il Governo.

Signor Sottosegretario, noi aspettiamo su tutto questo ragionamento una presa di posizione seria, concreta e operativa da parte del Governo. Il sistema delle telecomunicazioni, e in particolare quello delle televisioni locali, è in grande sofferenza e, quindi, ci aspettiamo di avere una risposta. Non siamo certi che arriverà, ma da parte nostra ci sarà il pieno contributo a collaborare.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento e sull'ordine del giorno in esame.

MIRABELLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 5.1, mentre sull'ordine del giorno G5.100 il parere è favorevole, ove accolta la seguente riformulazione che prevede di sostituire, nella parte dispositiva del testo, la parola: «possibilità» con la parola: «opportunità». Inoltre, nella terzultima riga si chiede di aggiungere, dopo le parole: «10 milioni di abitanti», le parole: «con relativo ammontare». Se c'è accordo su questa riformulazione, il parere è favorevole.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore. Inoltre, ricordo al senatore Crosio che abbiamo già lavorato e discusso positivamente anche con il Gruppo della Lega Nord alla Camera e continueremo a farlo. L'agenda digitale europea è l'inizio di un processo. Lavoriamoci insieme perché si vada nella direzione giusta.

PRESIDENTE. Senatore Crosio, accoglie la riformulazione proposta dell'ordine del giorno G5.100 o insiste per la votazione?

CROSIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, accolgo la riformulazione dell'ordine del giorno, ma insisto per la votazione.

Ritiro inoltre l'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G5.100 (testo 2).

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.100 (testo 2), presentato dai senatori Crosio e Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MIRABELLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 6.1.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Uras.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

URAS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, l'articolo 6 si inserisce esclusivamente per escludere dalla regolamentazione fatta dall'articolo in esame i messaggi promozionali volti a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, seppur trasmessi gratuitamente e a condizione di favore disposta dal comma 12 dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 8, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MIRABELLI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 8.1, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FATTORI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 8.2, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FATTORI (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

COTTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Signor Presidente, questo articolo si riferisce ad un caso di infrazione riguardante le agenzie di viaggio. Ne parlava prima il relatore, senatore Mirabelli, che ha fatto riferimento esplicito a questa norma, facendo credere che sia in un certo senso un obbligo da parte nostra adeguarci alla direttiva comunitaria e facendo anche credere che si tratterebbe di un passo avanti nel garantire al consumatore - in questo caso il turista - nell'ipotesi di fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore del viaggio di avere un rimborso e, soprattutto, di essere rimpatriato a spese non sue.

In realtà questa possibilità esiste già, perché esiste un fondo di garanzia nazionale. Tra i motivi per cui è stata avviata nei nostri confronti una procedura di infrazione c'è anche il fatto che il fondo nazionale non viene però costantemente rimpinguato, anche se si sarebbe potuto ovviare in altra maniera, tanto più che proprio in questi giorni nel Parlamento europeo c'è una sessione di voto per l'aggiornamento della direttiva sui pacchetti di viaggio per cui, dopo l'approvazione in sede europea, passeranno dall'intermediario all'organizzatore gli oneri di rimborso al turista che si ritrovi con l'organizzatore del viaggio fallito.

Ci stiamo adeguando quindi ad una normativa che tra cinque minuti l'Europa cambierà di nuovo. Si sarebbe potuto provvedere in maniera diversa, magari prevedendo un anno in più per l'entrata in vigore di questa legge.

In questa vicenda rilevo dunque, per l'ennesima volta, una scarsa attenzione, se non un'avversione, del Governo e della maggioranza nei confronti del mondo del turismo, in particolare dell'organizzazione e dell'intermediazione.

Per questo motivo il mio Gruppo, che si sta astenendo su tutti gli articoli, esprimerà un voto contrario su questa norma, rimarcando il fatto che c'è bisogno di un'attenzione maggiore del

Governo e della maggioranza nei confronti del mondo del turismo, le cui competenze sono ormai frammentate tra Ministero dell'economia, Presidenza del Consiglio, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, senza che vi sia spesso neppure una relazione tra i diversi comparti che si occupano della materia.

Il mio intervento vuole essere dunque una bocciatura nei confronti della maggioranza e della sua politica del turismo. Come ho già annunciato, il Gruppo Movimento 5 Stelle voterà pertanto contro questo articolo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MIRABELLI, *relatore.* Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G10.100 (testo 2), al quale ho fatto riferimento anche in sede di replica, che impegna il Governo a garantire un tempo più lungo di permanenza per i possessori della carta blu EU.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

ORELLANA *(Misto).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Misto).* Signor Presidente, insisto per la votazione dell'ordine del giorno chiedo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G10.100 (testo 2), presentato dal senatore Orellana.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).* Signor Presidente, intervengo per ritirare due emendamenti, l'11.1 e l'11.2. Infatti è stato presentato un ordine del giorno, di cui mi auguro il Governo voglia tener conto, con il quale si chiede di adeguare finalmente la nostra normativa a quella europea.

CANDIANI *(LN-Aut).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut).* Signor Presidente, faccio miei entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MIRABELLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti. Francamente la situazione è stravagante, perché c'è un ordine del giorno che riprende esattamente il contenuto degli emendamenti e quindi non si capisce perché si voglia insistere sulla votazione.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore Panizza e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.2 presentato dal senatore Panizza e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MIRABELLI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.1, presentato dal senatore Uras.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MIRABELLI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.1, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.2, presentato dalla senatrice Donno e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MIRABELLI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 18.1 e 18.2, su cui comunque la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 18.1, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.1, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 18.2, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.2, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G18.100.

MIRABELLI, *relatore*. Esprimo parere contrario, signor Presidente.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G18.100.

CANDIANI (*LN-Aut*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata)

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G18.100, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, desidero illustrare l'ordine del giorno G19.101. Avevamo presentato un emendamento in Commissione, che poi è stato dichiarato inammissibile, a proposito di una questione che ha coinvolto molti senatori e purtroppo - ahimè - anche gli interessi di moltissimi piccoli e medi produttori italiani.

Vorrei ricordare la vicenda, che riguarda la comunicazione dell'apertura da parte della Commissione europea di una procedura di infrazione concernente le disposizioni vigenti in Italia a tutela del nostro patrimonio lattiero-caseario e della salute dei cittadini, in merito al divieto di utilizzare il latte in polvere per la produzione di latte fresco e prodotti caseari.

Sappiamo che questa legge, che doveva essere ulteriormente implementata, in Italia ha rappresentato la possibilità di tutelare un elemento di qualità e sicurezza alimentare per la produzione nazionale. Per la verità, proprio nel momento in cui è in corso l'EXPO, l'annuncio dell'apertura di una procedura di infrazione nei nostri confronti, proprio per le norme a tutela della qualità del *made in Italy*, è francamente sconcertante. Pertanto l'ordine del giorno chiede al Governo di assumere ogni iniziativa tesa a ribadire in sede comunitaria la legittimità e l'importanza, per tutto il sistema agroalimentare del Paese, delle disposizioni messe in discussione. Per la verità dovremmo consigliare all'Europa di adottare quelle disposizione in tutti i Paesi europei, perché sono norme a tutela della sicurezza alimentare e quindi della salute dei cittadini e degli interessi, non solo del nostro Paese, ma anche di altri Paesi produttori europei, qualora fossero estese.

PRESIDENTE. Il restante ordine del giorno si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

MIRABELLI, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G19.101, a prima firma della senatrice De Petris. Esprimo parere favorevole anche sull'ordine del giorno G19.100, del senatore Candiani, chiedendo però una riformulazione volta ad eliminare l'ultimo capoverso delle premesse, a partire dalla parole «in sostanza ci viene chiesto di produrre "formaggi senza latte"». Siccome non esistono i formaggi senza latte, eviterei di lasciare questa espressione in un atto parlamentare. Per il resto sono favorevole all'approvazione.

CASINI *(AP (NCD-UDC))*. C'è il formaggio di soia!

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, accoglie la riformulazione proposta dell'ordine del giorno G19.100?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, accetto la riformulazione proposta. Mi sia consentito, però, di ricordare al senatore Mirabelli che lo scorso anno, in occasione della riforma costituzionale, l'Aula del Senato arrivò ad abolire i numeri, quindi, riguardo alla procedura di infrazione cui ci si riferisce, possiamo parlare anche della produzione del cosiddetto formaggio senza latte, che poi significa formaggio a base di latte in polvere che, nella vulgata comune, non è formaggio.

Fa piacere il fatto che l'ordine del giorno al nostro esame sia stato accolto dal Governo. Ne chiediamo comunque la votazione ricordando che l'impegno preso dal Governo è quello di assumere tutte le iniziative necessarie, nelle opportune sedi europee, affinché venga difesa la qualità del sistema lattiero-caseario italiano, i produttori di latte e la trasparenza delle informazioni da dare ai consumatori.

Chiediamo inoltre che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G19.100 (testo 2).

D'AMBROSIO LETTIERI (CRi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (CRi). Signor Presidente, considero gli ordini del giorno al nostro esame come una cartina di tornasole sull'efficacia di questo provvedimento.

Signor Sottosegretario, io ho ascoltato la sua replica e devo dirle francamente che sono rimasto piuttosto perplesso non soltanto per i contenuti del suo intervento ma anche per i toni perentori che ha usato, che rivelano una graniticità di convincimento che mi lascia basito. A questo tono rispondo con un tono di grande censura che voglio rivolgerle per la grave distrazione del Governo in merito a temi che, anche sotto il profilo dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà, dovrebbero indurre ad un'attenzione maggiore per le ripercussioni che possono derivare, sotto il profilo della tutela della salute, da iniziative proditorie che, attraverso il rilancio, ancora una volta, dell'asse franco-tedesco, tentano di influenzare la legislazione domestica quando si vuole sostanzialmente aprire una procedura di infrazione per l'abrogazione della legge n. 138 del 1974 che ha la colpa di avere tutelato la qualità dei nostri prodotti, i marchi distintivi, il *brand* e il *made in Italy*.

Sostanzialmente credo che introdurre la possibilità di utilizzare latte in polvere per la produzione lattiero-casearia, oltre a cancellare ben 487 tipologie di formaggi tradizionali censiti nel nostro Paese, apra la porta ad un maggior rischio di contraffazioni e di frodi. Il tema della contraffazione alimentare lo abbiamo approfondito da tempo con tutte le indicazioni che hanno configurato il caso come una vera e propria emergenza nazionale. Inoltre, si determina un abbassamento della qualità in un Paese che della produzione lattiero-casearia ha fatto una cifra distintiva apprezzata nel mondo.

Ecco il motivo per il quale noi voteremo a favore dei due ordini del giorno al nostro esame ma questo è anche il motivo per cui la nostra posizione di censura su questo provvedimento verrà espressa in modo argomentato dal collega Liuzzi con toni e termini che indurranno il Governo alla resipiscenza che noi auspichiamo. *(Applausi dal Gruppo CRi)*.

DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei affermare l'importanza del provvedimento poiché tutte le Regioni italiane, e quelle del Nord in particolare, producono specialità casearie. Parlo in particolar modo del Nord perché noi siamo figli della cultura del burro. Non avendo l'olio d'oliva, per noi il latte ha rivestito un'importanza vitale.

Chiedo quindi, a nome dell'intero Gruppo della Lega Nord, di sottoscrivere l'ordine del giorno G19.100 (testo 2) perché si tratta di una questione che tocca sostanzialmente tutte le Regioni cui apparteniamo.

BERTUZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTUZZI (PD). Signor Presidente, se l'ordine del giorno della senatrice De Petris verrà sottoposto al voto, il Partito Democratico voterà a favore ma credo sia necessaria un'operazione verità.

La procedura d'infrazione su questo tema è stata aperta su richiesta di produttori di formaggio italiani, quindi non è stata l'Europa matrigna nei confronti dell'Italia a richiamare i contenuti della legge del 1974. Credo pertanto che la condotta seguita dal Ministro, dal Governo e da questa maggioranza sia andata immediatamente a chiarire la linea che è da tenere su questo tema a protezione di una tradizione che fa del latte fresco l'elemento principale con cui vengono prodotti i nostri formaggi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Vi è la richiesta da parte di diversi senatori di poter sottoscrivere l'ordine del giorno G19.100 (testo 2), di cui prego i senatori Segretari di prendere nota.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta del senatore Candiani risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G19.100 (testo 2), presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G19.101.

LIUZZI (CRI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI (CRI). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G19.101.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G19.101, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MIRABELLI, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.1, presentato dalla senatrice Fattori e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'ordine del giorno G20.100 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, sull'articolo 21 il nostro Gruppo ha presentato tre emendamenti che hanno un comune denominatore. In questo provvedimento si vuole ancora, dopo il decreto competitività, il n. 91 del 2014, dare una mazzata finale alla caccia con i roccoli, una tradizione culturale che risale alla notte dei tempi. Si intende sostanzialmente disciplinare l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo, affermando che può essere svolta

con mezzi ed impianti non vietati da un allegato previsto dalla direttiva. Peccato che questo allegato non specifichi quali siano gli impianti vietati, per cui qualora dovesse essere approvato così com'è formulato questo articolo, la caccia con i roccoli vedrebbe la sua fine.

Riteniamo che con questi emendamenti la procedura di infrazione europea possa essere rimossa, semplicemente prevedendo che gli impianti che devono essere autorizzati dalle Province e che devono essere gestiti secondo le prescrizioni delle Regioni devono essere fatti nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dall'articolo 19-*bis* della cosiddetta legge sulla caccia, la n. 157 del 1992.

Quindi noi, come Lega Nord, così come abbiamo fatto con le precedenti leggi che hanno toccato, penalizzandola, questa tradizionale caccia, continueremo nella nostra battaglia per salvaguardare non solo questa attività culturale, ma soprattutto, e lo ripeto, decine e decine di attività economiche e quindi anche la difesa di migliaia di posti di lavoro che con questa formulazione rischierebbero di scomparire.

PRESIDENTE. Il restante emendamento e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

MIRABELLI, relatore. Signor Presidente, sull'emendamento 21.2 c'è il parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sui restanti emendamenti, compreso l'ordine del giorno, il parere è contrario, intanto perché alcuni degli emendamenti non recepiscono la direttiva, anzi reintroducono elementi che hanno fatto aprire la procedura d'infrazione; in secondo luogo, in Commissione abbiamo approvato già un ordine del giorno, a prima firma dei senatori Caleo e Vaccari, che è stato accolto dal Governo e che chiede a quest'ultimo di precisare un punto della norma che parla di autorizzazioni possibili.

Chiediamo al Governo di chiarire quali sono gli impianti autorizzabili, sapendo che le reti verticali cui si fa riferimento, quando non consentono la selezione delle specie e quando sono lesive, sicuramente sono proibite. Bisogna capire che interpretazione verrà data su una norma che è stata introdotta rispetto alle autorizzazioni. Mi pare che la norma chieda di restringere ulteriormente la possibilità della cattura di richiami vivi per sostituirla con gli allevamenti, quindi noi pensiamo che sia giusta e vada salvaguardata così com'è. Recepiamo quindi la necessità di passare dalla cattura dei richiami vivi all'allevamento, secondo il contenuto della direttiva.

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.1.

DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, l'emendamento 21,1, che ho presentato insieme con le colleghe Amati e Cirinnà, ripropone su questo articolo, quindi nell'ambito della risposta alla procedura d'infrazione, una questione che abbiamo già affrontato in quest'Aula e che riguarda una pratica crudele; si continua a non voler comprendere fino in fondo che proprio per un motivo banale anche di civiltà sarebbe necessaria una modifica profonda della regolamentazione dell'attività di cattura e per la cessione ai fini di richiamo. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli vivi a fini di richiamo dovrebbero essere banditi nel nostro Paese.

Questo emendamento ha lo scopo di chiudere definitivamente la questione e quindi propone una modifica della legge n. 157 del 1992, prevedendo espressamente il divieto di cattura, di allevamento e di utilizzo di uccelli a fini di richiamo vivo.

MORONESE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, contrariamente alla posizione della Lega, noi ci dichiariamo nettamente contrari alla pratica dell'utilizzo degli uccelli vivi ai fini di richiamo. Troviamo la scusa della salvaguardia dei posti di lavoro trovata dal collega davvero assurda per scusare una pratica così crudele.

Oltre a dichiarare il voto favorevole sull'emendamento di tutto il Gruppo, chiedo alla collega De Petris, se non ha nulla in contrario, di sottoscrivere il suo emendamento. *(Applausi della senatrice Nugnes)*.

PRESIDENTE. Credo che la senatrice De Petris non abbia nulla da obiettare.

FUCKSIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (M5S). Signor Presidente, anch'io chiedo di sottoscrivere l'emendamento. Volevo anche fare una precisazione: all'articolo 16 il mio voto era contrario.

PRESIDENTE. Se lo comunicate ai senatori Segretari, verrà preso nota del vostro orientamento di voto.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 21.2, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI (LN-Aut). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.2, presentato dai senatori Candiani e Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.3, presentato dai senatori Candiani e Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.4, presentato dai senatori Candiani e Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G21.100, presentato dai senatori Candiani e Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 22, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MIRABELLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.1, presentato dai senatori Candiani e Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.2, presentato dai senatori Candiani e Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.3, presentato dai senatori De Petris e Uras.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.4, presentato dai senatori Candiani e Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G22.100.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, è evidente che c'è una sorta di furia che potremmo dire iconoclasta, ma in questo caso la definirei una furia nei confronti di una storia gastronomica e culinaria che ci appartiene ed è profonda.

Con tale ordine del giorno noi chiediamo semplicemente al Governo di impegnarsi a prevedere provvedimenti urgenti al fine di effettuare ulteriori modifiche che tengano conto del danno economico e sociale che si va creando, nonché delle conseguenze relativamente alla non approvazione degli emendamenti che abbiamo presentato riguardo alla ristorazione e alle attività che si svolgono tradizionalmente in molte Regioni d'Italia e che trattano, in questo caso, dello spiedo bresciano, della tipica polenta e osei e degli altri piatti secolari che riguardano i piccoli volatili.

Qui si sta parlando addirittura di vietare l'importazione dall'estero, cioè di impedire proprio il prodotto, impedire una storia ed una tradizione. Non si sta parlando della caccia all'elefante e di cose spropositate rispetto alle realtà di cui discutiamo. Stiamo parlando della piccola ristorazione.

Da questo provvedimento deriverà la perdita di lavoro per centinaia e centinaia di persone e, per di più, la chiusura di attività tradizionali. Poi, ad Expo mettiamo in vetrina le nostre storie gastroculinarie! No, signor Presidente, non ci siamo. È chiaro che c'è una furia *radical chic* nei confronti di queste realtà, che non tiene conto, ovviamente per opportunità di maggioranza, neppure del danno economico che viene creato.

Con questo ordine del giorno chiediamo che il Governo si impegni almeno a tutelare e a pensare al danno economico che si creerà in conseguenza dell'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G22.100, presentato dai senatori Candiani e Arrigoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.0.3, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 23, su cui sono stati presentati un emendamento e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, desidero illustrare l'ordine del giorno G23.101, relativo alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine alle inadempienze della Regione Campania nella gestione del ciclo dei rifiuti e, in particolare, per l'insufficienza e l'inadeguatezza della rete degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti (stiamo parlando di termovalorizzatori e di impianti di compostaggio).

Voglio ricordare, se ancora ce ne fosse bisogno, che il problema dei rifiuti in Campania risale alla notte dei tempi e che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha già emesso nel 2010 una sentenza nei confronti del nostro Paese. Inoltre, nel 2013 la Commissione europea ha deferito alla Corte di giustizia il nostro Paese, con particolare riferimento alla Regione Campania, per inadempienze nello smaltimento dei rifiuti, finché, campa cavallo che l'erba cresce, la scorsa settimana - esattamente il 16 luglio - la Corte di giustizia ha emesso una seconda sentenza con cui chiede all'Italia di pagare 20 milioni di euro *una tantum*, più 120.000 euro al giorno finché continuerà ad essere inadempiente nei confronti della direttiva europea.

Visto che stiamo parlando di diversi lustri in cui la Regione Campania versa in emergenza sul fronte dei rifiuti, vorremmo capire che cosa è stato fatto fino ad oggi.

Quindi, l'ordine del giorno G23.101 sostanzialmente impegna il Governo a riferire sullo stato di attuazione delle azioni messe in campo da parte della Regione Campania, ovviamente condivise dal Governo, in merito alla realizzazione di questi impianti di smaltimento dei rifiuti. *(Applausi della senatrice Comaroli).*

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento e sugli ordini del giorno in esame.

MIRABELLI, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 23.2.

Per quanto riguarda i due ordini del giorno, esprimo un parere favorevole all'accoglimento di entrambi, previa riformulazione. In particolare, in riferimento al G23.100 propongo che vengano eliminate dal dispositivo le parole «nella prossima legge europea», mentre sul G23.101 che le parole «dalla regione Campania e condivise dal Governo» vengano sostituite con le seguenti: «sia a livello regionale che a livello statale».

GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.2.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.2, presentato dalla senatrice Fattori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Senatore Arrigoni, accoglie le riformulazioni dei due ordini del giorno?

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, all'articolo successivo, il 24, ci sono due emendamenti aggiuntivi, dei quali sono primo firmatario, che contengono i medesimi argomenti dei due ordini del giorno di cui all'articolo 23.

PRESIDENTE. A differenza degli ordini del giorno, sugli emendamenti 24.0.2 e 24.0.3 c'è il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Allora, Presidente, li ritiro, ma in ordine alla proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G23.100, ovvero quella secondo cui si chiede di eliminare il riferimento alla prossima legge europea, non vorremmo che queste disposizioni del Governo nei confronti delle Regioni rimanessero *sine die*. Propongo almeno di inserire una indicazione temporale, un termine, che potrebbe essere «nel più breve tempo possibile», per esempio.

PRESIDENTE. Mi sembra di avere capito - ma non vorrei che la mia fosse un'interpretazione sbagliata - che la soppressione di quelle parole, così come proposto da relatore, stia a significare che ci possono essere altre sedi dove poter intervenire, e non necessariamente quella europea. Non è tanto una questione temporale, ma di strumento: di non limitarsi a quello strumento.

ARRIGONI (*LN-Aut*). D'accordo, però quello strumento dava comunque l'idea di un arco temporale, ovvero quello della legge europea del prossimo anno. Espungendo il riferimento alla legge europea manca qualsiasi riferimento di natura temporale; quindi chiedo al relatore di fare una controproposta.

PRESIDENTE. Ma l'ha già fatta, senatore Arrigoni: eliminare quel riferimento.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Almeno chiedo di prevedere una locuzione che rechi un riferimento temporale.

PRESIDENTE. Potrebbe essere: «a prevedere quanto prima»?

ARRIGONI (*LN-Aut*). Sì, «quanto prima», va bene.

PRESIDENTE. Relatore, accoglie la proposta?

MIRABELLI, *relatore*. Va bene, Presidente.

PRESIDENTE. Si conforma anche il rappresentante del Governo?

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Rispetto all'ordine del giorno G23.101, accoglie la richiesta di riformulazione, senatore Arrigoni?

ARRIGONI (*LN-Aut*). Sul G23.101 la riformulazione può andar bene. Peccato che l'emendamento equivalente, il 24.0.3, abbia ricevuto il parere contrario della 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Voglio però sottolineare che la seconda procedura di infrazione che è stata emanata dalla Corte di giustizia europea la scorsa settimana costa non pochi soldi al nostro Stato: multa che devono pagare tutti i contribuenti italiani. Questo è un costo che gli italiani devono sostenere per l'incapacità, durata anni, di politici e amministratori locali campani, che non hanno risolto nulla in ordine all'emergenza rifiuti.

Sottolineo che lo scorso anno, in Parlamento, il *premier* Renzi, con il decreto sblocca Italia, ha voluto disimpegnare gli amministratori e i politici campani introducendo, con l'articolo 35, lo sblocca rifiuti e autorizzando il trasporto dei rifiuti che i campani non riescono a smaltire nelle altre Regioni, venendo così meno al principio di prossimità, che imponeva di smaltire i rifiuti solidi urbani all'interno delle Regioni in cui vengono prodotti. Questo noi lo denunciavamo, perché lo sblocca Italia è andato a favore del disimpegno di questi amministratori e politici campani che non hanno fatto nulla nel corso degli anni e che probabilmente continueranno ancora, nel corso di molti anni, a non fare nulla. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. Atteniamoci all'ordine del giorno, senatore.

Invito il relatore a pronunziarsi sulla riformulazione testé proposta.

MIRABELLI, *relatore*. Signor Presidente, possiamo accettare la riformulazione dell'ordine del giorno G23.100, con la sostituzione delle parole «nella prossima legge europea» con le parole «quanto prima».

Vorrei, però, dire al senatore Arrigoni che le procedure di infrazione le paghiamo tutte: quelle che piacciono e quelle che non piacciono.

PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, insiste per la votazione degli ordini del giorno a sua firma?

ARRIGONI (*LN-Aut*). Sì.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G23.100 (testo 2), presentato dai senatori Arrigoni e Candiani.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G23.101 (testo 2), presentato dai senatori Arrigoni e Candiani.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 24.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 24.0.2 e 24.0.3 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 25.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MIRABELLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sia sull'emendamento 26.1, sia sull'ordine del giorno G26.100.

GOZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.1, presentato dai senatori Candiani e Consiglio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G26.100, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 27.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 28.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 29.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 29.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 30.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 30.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Abbiamo così concluso l'esame degli articoli.

Colgo l'occasione per rivolgere al senatore Mancuso gli auguri di buon compleanno.

Passiamo alla votazione finale.

LIUZZI (*CRi*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI (*CRi*). Signor Presidente, il provvedimento all'esame... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito ad abbassare la voce! Mi rivolgo in modo particolare ai senatori che sono vicino al senatore Liuzzi.

Senatrice Bernini, oggi è la seconda volta che la riprendo. Prima è stato il caso del senatore Carraro, e ora la prego di lasciar parlare il collega Liuzzi.

LIUZZI (*CRi*). Signor Presidente, il provvedimento all'esame dell'Assemblea ha messo in evidenza una serie di situazioni in cui l'Italia è stata richiamata ad osservare i doveri e gli obblighi che l'appartenenza all'Unione europea impongono ai Governi. Lo impongono all'attuale e lo hanno imposto ai precedenti.

E oggi noi qui stiamo sanando una serie di situazioni che possono consentire, intanto, di evitare ulteriori danni alle casse dello Stato; per quanto invece è già stato compiuto, stiamo mettendo mano alla tasca delle casse pubbliche per poter pagare e risarcire i danni compiuti. Questo fa parte delle regole del gioco e, in buona sostanza, fa parte dei nostri obblighi ad aderire ad una serie di principi che negli anni, nei decenni, hanno costruito il palazzo e l'edificio europeo.

Da questo, in verità, una serie di perplessità e di scetticismi striscianti o manifesti da un po' di tempo a questa parte stanno pervadendo l'opinione pubblica, ma anche i Parlamenti: l'opinione pubblica europea, quindi delle singole Nazioni, e i Parlamenti delle singole Nazioni.

È un buon segno. È un segno in virtù del quale non sempre quanto viene percepito come negatività o euroscetticismo passa per qualcosa di non utile alla costruzione, mai completata, dall'Unione europea. Mettersi in discussione serve, sia al rafforzamento degli ideali europei, ma anche a dare

ad ognuno dei cittadini europei la consapevolezza di essere nell'Unione a giusto titolo e, quindi, anche con tutte le responsabilità.

Al di là di quella serie di tecnicismi o di fatti tecnici che sono stati qui evidenziati e a cui il disegno di legge presentato dal Governo vuole porre rimedio, io ritengo che questa sia l'occasione per poter parlare di cosa sta accadendo nell'Unione europea, del fatto che, in buona sostanza, oggi l'Unione europea stia sempre più rimarcando la propria distanza con le popolazioni, con le comunità locali, con le comunità nazionali. Ebbene, è sotto gli occhi di tutti l'enorme discrasia che motiva gli atti, le azioni dell'attuale Europa rispetto a quella dei Padri fondatori. Le idealità, le utopie si stanno sempre più scontrando con i principi del realismo e della politica delle singole Nazioni e quindi dei singoli interessi nazionali.

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 12,25)

(Segue LIUZZI). Tuttavia, quando idealità e utopie si scontrano con la realtà, generano anche frustrazioni, scetticismi e sentimenti di ripulsa. Ebbene, da questo punto di vista, la posizione che abbiamo assunto come conservatori e riformisti è sempre quella di un europeismo convinto che deve essere sicuramente coltivato, perché riteniamo che i destini delle Nazioni europee siano nella storia dell'Europa e nelle prospettive delle storie ancora da scrivere dell'Europa; tuttavia, da questo punto di vista, ragionare, confrontarsi, avere un atteggiamento critico può favorire quell'integrazione che pure è negli atti fondamentali della nostra Unione.

Come dicevo prima, lo scetticismo strisciante sta mettendo la popolazione nelle condizioni di percepire l'Europa non più come casa comune, come dimora sicura, ma quasi come un castello degli orrori e addirittura in alcuni casi come una scuola degli errori, ad esempio quando si indugia nel rendere tutta la costruzione europea fondata su principi di matematica applicata alla lunghezza dei cetrioli. Da questo punto di vista ritengo che non sia nemmeno giusto cedere alla demagogia, indulgere al populismo di cui le cronache attuali sono piene; invece, avere un atteggiamento quanto più attento e vigile su quello che sta accadendo a livello centrale e su quanto le popolazioni periferiche stanno percependo può rappresentare una nuova tendenza salutare per le popolazioni europee.

Abbiamo anche visto in che termini, in un periodo di crisi come quello attuale, questa costruzione europea sta vacillando e lo fa tuttora per quei timidi e non risolutivi e impegnativi accorgimenti che l'Unione sta mettendo in campo. Non sarà risolutivo, ad esempio, il piano Juncker, perché rappresenterà una goccia nell'oceano di quello che invece potrebbe essere il mare di aiuti alla ripresa, alla svolta, perché tutte le popolazioni, da quelle dell'Europa del Nord a quelle del Mediterraneo, possano venir fuori dal mare limaccioso dei problemi, come abbiamo visto nell'ambito della vigente crisi greca, in cui abbiamo notato quanto idealità e realismo si stanno scontrando a tale proposito.

Ebbene, questo è ciò che governa e informa la nostra posizione, signora Presidente. A tal proposito vorrei mettere in guardia specialmente quelle grandi famiglie culturali e politiche che si raggruppano all'interno del Partito socialista europeo (PSE) e del Partito popolare europeo (PPE). Ebbene, stare nelle famiglie, a nostro parere, significa cercare il dialogo, cercare il confronto e non subire pedissequamente delle *leadership* che purtroppo stanno portando oggi l'Europa e gli europei ad un passo dal baratro. È una critica non proprio velata, anzi, abbastanza manifesta a quello che la signora Merkel ogni giorno mette in evidenza, costringendo ogni giorno gli europei ad avere un sentimento addirittura di ripulsa, come dicevo prima.

Questo è l'atteggiamento che devono avere i partiti italiani che si ritrovano in quelle grandi famiglie perché, se non lo fanno, se non sono critici, se non sono messi nelle condizioni di esprimere tutte le perplessità, dallo stare in famiglia scadono nel familismo, ovvero nel tacere e nel subire pedissequamente decisioni che vanno a determinare un passo indietro. A tal proposito mi viene in mente quella che potrebbe essere la percezione, in particolare a livello periferico, di qualcosa che riguarda prevalentemente la nostra Italia e, soprattutto, le bontà e le eccellenze italiane.

In questa sede, ma anche nella fase della discussione generale, abbiamo messo in evidenza cosa accadrà con le farine di latte immesse sul mercato. Siamo fortemente contrari; siamo oggi nella condizione di dover dare ancora all'Italia il primato dell'eccellenza.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

LIUZZI (CRI). Dobbiamo assolutamente difendere quelle produzioni e metterci nella condizione di poter difendere le nostre bontà e le biodiversità. (Applausi dal GruppoCRI).

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, il dibattito doveva servire per approfondire i temi e la fase emendativa per migliorare i testi e, quindi, il merito e il contenuto del provvedimento. Il dibattito è scivolato via molto veloce, mentre la fase emendativa non ha portato ristoro ai nostri dubbi, anzi.

Mi consenta, Presidente, di esprimere la mia grande delusione di fronte all'atteggiamento tenuto dal sottosegretario Gozi. La sua dovrebbe essere una figura di collegamento e, soprattutto, di raccordo tra il Governo e, in questo caso, quelli che all'interno di quest'Aula rappresentano i cittadini. Ma che atteggiamento è, signor Sottosegretario - lo abbiamo sentito prima nella sua replica - prendersela con i Governi precedenti, con scelte e con fatti che riguardano i Governi precedenti? Noi dobbiamo parlare del merito del provvedimento di cui stiamo discutendo; se poi vogliamo fare la polemica politica, per l'amor del cielo, ci sono i *talk show* televisivi che sono pieni tutti i giorni di politici. Io avrei voluto sentire parlare qui del merito del provvedimento. Se poi magari ci sta pure la polemica con qualcuno seduto dall'altra parte degli scranni, che sia il Governo a polemizzare con le parti politiche e con i parlamentari è quanto meno irrituale. Sappiamo però che questo appartiene un po' anche al carattere delle persone, per cui scusiamo il Sottosegretario per questo atteggiamento che è sicuramente molto lontano da quella che dovrebbe essere la figura che rappresenta o dovrebbe rappresentare.

L'impressione che nel complesso abbiamo è che il nostro sia un Paese che recepisce la normativa europea più per un desiderio di soddisfacimento estetico, che non per un vero convincimento e, soprattutto, per una vera considerazione di quello che è il contenuto della normativa che si va a approvare. Se è vero, infatti, che alla fine del provvedimento è presente una cosiddetta clausola di invarianza, mi piacerebbe anche un confronto con il Governo in merito a quelle che sono poi le ricadute nel Paese reale, non quello fatto dalla teoria, ma dalle persone che lavorano, quando hanno un lavoro, o da coloro che non trovano lavoro.

Il relatore Mirabelli non deve venirci a raccontare che non si deve banalizzare la questione dell'adeguamento della normativa sui *tour operator* per assicurare il viaggio di chi va in vacanza. Ma santo Iddio, c'è un problema di Paese, di gente che non ha lavoro e non ha i soldi per andare in vacanza! Non voglio fare polemiche inutili e sterili, ma ciò che traspare è la lontananza di questi ragionamenti dalla realtà del Paese. Infatti, preparare una normativa e imporla, senza avere considerazione del momento in cui la si fa, della situazione temporanea nella quale viviamo, delle difficoltà reali del Paese, significa allargare ulteriormente il solco, il divario che c'è tra Bruxelles e gli italiani.

Infatti, se l'Italia qualche anno fa era uno dei Paesi che aveva più fiducia nell'Europa per superare i propri limiti, oggi è uno dei Paesi che sta perdendo più velocemente fiducia nei confronti dell'Europa come soluzione ai propri limiti strutturali. Quello che stiamo vivendo è un passaggio europeo sordo rispetto ai problemi che stiamo attraversando con riguardo all'immigrazione clandestina. È anche un Paese che si accorge di non essere rappresentato in maniera degna a livello europeo. Ricordo ancora - e lo ribadisco - che non basta un *tweet*, un messaggio per risolvere i problemi, perché quando poi si va in Europa non si possono spacciare le pseudo riforme che qui, con la prima pagina sul giornale, si vendono agli italiani come riforme strutturali che creano economia e risolvono i problemi del Paese, arrivando addirittura al paradosso di attuare in ritardo normative, come abbiamo visto nel caso dei *tour operator*, che tra qualche settimana saranno addirittura superate da nuove normative europee.

Siamo delusi, Presidente, e siamo anche preoccupati perché mancano pochi mesi e siamo comunque in una fase in cui un'altro tipo di trattati, il TTIP (Transatlantic trade and investment partnership), è oggetto di approfondimento da noi in Commissione. E abbiamo saputo anche di accordi già scritti e sottoscritti a livello internazionale, per di più accordi segreti che quindi non sono noti. Ci è stato detto, nel corso di un'audizione in Commissione, che per conoscere il contenuto di alcuni accordi già conclusi ci si può rivolgere alle sedi consolari degli Stati Uniti, nelle quali è possibile prenderne visione, ma senza avere copia dei documenti.

Tutto questo non funziona. Stiamo parlando di un sistema che non riguarda i cittadini, ma interessi. Ciò che traspare dall'approvazione di questa nuova legge europea è la lontananza di chi sta governando l'Europa e dei singoli Governi dei Paesi rispetto ai problemi dei cittadini. E che prevalgano le *lobby*, che prevalgano gli interessi finanziari non ci stupisce, perché questo è l'atteggiamento e quando si aprono varchi le *lobby* si inseriscono e ne approfittano a piene mani.

Bisognerebbe parlare di dove andrà a finire il nostro Paese. Certo, abbiamo ottenuto l'approvazione, di cui siamo soddisfatti, di alcuni nostri ordini del giorno che impegnano il Governo a tutelare il prodotto, nel caso della filiera lattiero-casearia, rispetto a normative europee che nulla hanno a che fare con la qualità del prodotto, che da sempre contraddistinguono il settore lattiero-caseario italiano, ma hanno a che fare invece con la commercializzazione.

Sempre in Commissione, ricordo alcune discussioni con i vertici europei in cui c'è stato detto di rassegnarci perché l'Italia non è più un Paese produttore e sta diventando sempre più un Paese trasformatore. Ma noi non ci dobbiamo rassegnare affatto; anzi, sottosegretario Gozi, lei deve andare in Europa a battere i pugni, quando si parla di queste cose, perché difendere la filiera dei prodotti di qualità rispetto a questo tipo di infiltrazioni non è uno sfizio, ma significa, nella migliore delle ipotesi, decine e decine, centinaia di migliaia, milioni di euro, forse miliardi di euro del nostro prodotto interno che va in esportazione.

Purtroppo nei mesi passati abbiamo visto l'assenza ripetuta, anzi costante, del Ministro dell'agricoltura, proprio nell'anno di Expo. Già, sappiamo che è impegnato a fare *public relation* presso i padiglioni di Expo a Milano. Lo avremmo voluto qui, a confrontarsi su questi temi (*Applausi del senatore Arrigoni*), ma ci è mancata la sua presenza. Sappiamo che ormai da tempo non possiamo godere della presenza di un Ministro per gli affari europei, ma di un Sottosegretario - un semplice Sottosegretario - che va in Europa a parlare con i Ministri. Questo è anche il senso della questione. Ci saremmo aspettati che il presidente Renzi prendesse su di sé questo onere - inizialmente c'era questa aspettativa - rappresentando l'Italia ai più alti livelli, ma non è stato così. Ci siamo dunque resi conto della banalizzazione dei temi europei e di come gli altri Paesi purtroppo non considerano l'Italia.

Ciò non ha direttamente a che fare con i temi di cui ci stiamo occupando oggi ma è innegabile che ci troviamo nei giorni in cui la crisi greca è sulle prime pagine dei giornali e l'immagine con cui voglio chiudere il mio intervento, che dà il senso di come il nostro Paese non conti, è quella dei vertici bilaterali in cui si decidono le scelte economiche più importanti, che vengono svolti da Francia e Germania. La signora Merkel e *monsieur* Hollande si incontrano tra di loro e decidono anche sui nostri soldi e sul nostro destino. Non si può dire che l'Italia sia un Paese più europeo perché approva questo tipo di normative e le recepisce. L'Italia diventa un Paese più europeo e serio nel momento in cui si fa rispettare a livello internazionale. Questo rispetto non sono non lo stiamo riguadagnando, ma purtroppo, con questo atteggiamento, lo stiamo perdendo.

Signora Presidente, esprimeremo un voto contrario sulla normativa e il disegno di legge al nostro esame. Si tratta di un voto che avrebbe voluto essere quantomeno di astensione, ma è che è diventato e rimane contrario per l'atteggiamento tenuto dal Governo e per il contenuto di alcune normative, che riteniamo davvero offensivo del buonsenso. Soprattutto nel momento in cui si parla di economia, come abbiamo ricordato in precedenza, non possiamo andare a rompere delle filiere che appartengono alla nostra storia e alla nostra cultura gastronomica e culinaria, che producono un prodotto interno lordo di parecchie decine di milioni di euro e molte centinaia di posti lavoro. Perderle solo per soddisfare il desiderio *radical-chic* di qualche pseudo *lobby* ambientalista, che ha esponenti in Parlamento, è quantomeno offensivo nei confronti del Paese reale e ovviamente ve ne assumete le debite responsabilità. (*Applausi dei senatori Arrigoni e D'Ambrosio Lettieri*).

BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghi vorrei solamente dichiarare che il Gruppo Per le Autonomie (SVP-UV-PATT-UPT)-PSI-MAIE, voterà a favore del disegno di legge in esame. Soprattutto dopo che è stato accolto l'ordine del giorno sulla questione del latte per produrre il formaggio locale, esprimeremo un voto favorevole, con certezza e convinzione.

URAS (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, su questo provvedimento ci asterremo, e molto brevemente ne illustrerò le ragioni. La prima è che si tratta ormai di un provvedimento di natura burocratica, di un adempimento quasi obbligatorio, dovuto principalmente ad evitare alle casse dello Stato di

incorrere in sanzioni, che producono effetti negativi sulla finanza pubblica. Purtroppo è solo questo, perché così è l'Europa. A me è capitato di dire in questi giorni, quando si paventava l'uscita della Grecia dall'euro, che viviamo in un sistema che, purtroppo, non somiglia ad uno Stato federale, perché non sono state coltivate le ragioni politiche dello stare insieme, ma sono dilatate le motivazioni di natura economico- commerciale.

L'Unione europea si fonda sulla libera concorrenza, sulle leggi di mercato. Purtroppo lascia sullo sfondo la dignità degli uomini e dei popoli. Fa soccombere la volontà, ridimensiona la sovranità. Ci sono tutta una serie di elementi che portano a riflessione profonda.

Noi regoliamo in ambito europeo, quindi si decide lì, sui richiami vivi piuttosto che sulla fine che devono fare gli imballaggi, su come catturare la CO₂, come organizzare le reti del gas e come organizzare i trasporti, però, in ambito europeo non si discute su come far pesare il popolo europeo e come far pesare i popoli europei nelle scelte che bisogna fare per organizzare la vita sociale e personale di ogni cittadino. Si discute meno di libertà. Si discute meno dei grandi obiettivi dello sviluppo di una società democratica e civile. Si discute meno dei valori della vita e si discute molto, invece, della diffusione delle apparecchiature elettroniche e degli *standard* con i quali si realizzano. Si discute molto anche di come inquinare le produzioni agroalimentari e cancellare, a fini di interesse commerciale, la genuinità dei cibi. Si discute molto di questo e si decide sempre di più a favore degli interessi economico-finanziari delle grandi multinazionali. Quindi noi facciamo un adempimento in un'Europa disgraziata, quale quella che abbiamo.

Penso che il problema del Governo, ma anche del Parlamento e della politica, sia quello di decidere se dobbiamo rassegnarci a questa Europa: io spero di no. Spero che questo sia un problema che ci poniamo tutti. Badate, se c'è un merito che dobbiamo riconoscere alla Grecia e al suo condottiero di sinistra, se c'è un merito che dobbiamo riconoscere a Tsipras, è l'aver messo l'accento su tali questioni che sono assolutamente fondamentali per conservare la pace in questo Continente e per non ridurlo come oggi è rispetto all'America, a quella del Nord e a quella Latina, e rispetto all'Asia e ad altre parti del mondo, perché è sicuramente il Continente che registra l'arretramento maggiore sotto il profilo dei valori e che registra un arretramento forte sotto il profilo del diritto dei popoli all'autogoverno.

Io penso che ci sia bisogno di parlare di questa cosa, che noi non possiamo più tacere, lo dico anche al Presidente della Commissione del Senato che pure si impegna molto su questo terreno. Bisogna pur parlare di che natura e che spessore deve avere lo Stato federale europeo perché non è più pensabile digerire quello che abbiamo che non piace più quasi a nessuno e che rischia di essere insopportabile.

Noi ci asterremo dal voto per queste ragioni che sono di natura politica e non burocratica. (*Applausi Gruppo Misto-SEL*).

FATTORI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI (*M5S*). Signora Presidente, innanzi tutto annuncio subito il voto di astensione del Movimento 5 Stelle. Le ragioni le ho spiegate prima.

Vorrei rispondere al Sottosegretario in merito ad alcune questioni. In particolare, per quanto riguarda le norme relative alla diffusione dei documenti provenienti dalla Commissione europea, vorrei ricordare al Sottosegretario che questi sono secretati esclusivamente per i funzionari, i quali sono tenuti al segreto professionale, ma non possono esserlo per i parlamentari, per il semplice motivo che lo afferma il Trattato di Lisbona, che all'articolo 12 recita come segue: «I Parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione, venendo informati dalle istituzioni dell'Unione e ricevendo i progetti di atti legislativi europei in conformità al protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea».

Se i Parlamenti nazionali devono contribuire al buon funzionamento dell'Unione, allora devono essere informati e non possono esservi dei documenti secretati. Poiché il Sottosegretario ci ha invitati a fare delle proposte, a questo punto nelle prossime settimane produrrò un documento scritto in cui inviterò il Governo a non accettare questa assurda richiesta dell'Unione europea di secretare i documenti ai Parlamenti nazionali, che è una cosa inconcepibile.

A questo Governo, che ha dichiarato che sarebbe andato a sbattere i pugni sul tavolo della Commissione europea (mentre in realtà è andato a sbattere la testa sul nuovo muro di Berlino), chiedo soprattutto di avere la forza di portare le istanze di democrazia. (*Applausi dal Gruppo M5S*). È chiaro che la Commissione europea non vuole aprire ai Parlamenti nazionali (l'esempio della

Grecia ce lo ha detto): l'Unione europea la democrazia non la vuole. A questo punto, siccome ho presentato un'interrogazione e faccio continuamente interventi in Aula, presenterò un documento scritto per il Sottosegretario, affinché i parlamentari possano disporre dei documenti e non doverli venire a consultare in 14^a Commissione, in conformità al Trattato di Lisbona.

Per quanto riguarda la trasparenza del TTIP, vorrei circostanziare i termini della questione, perché il mandato negoziale, ahimè, era noto alle associazioni ed io lo avevo ben prima che nel favoloso semestre europeo qualche Ministro lo desecretasse, perché le associazioni, tramite i *leak*, lo avevano diffuso a tutti. Quello che chiediamo di avere, in merito alla trasparenza del TTIP, non è il mandato negoziale, che di per sé non dice assolutamente nulla, ma i dettagli delle trattative per quanto riguarda il settore agroalimentare che interessa il nostro Paese e uno studio di impatto aggiornato - quello di Prometeia è vecchio ed è stato fatto prima che si conoscessero i dettagli del mandato - da cui possiamo capire di che morte dobbiamo morire, affinché poi il Parlamento nazionale possa decidere se suicidarsi o no.

Per quanto riguarda la legge europea, vi invieremo un documento scritto con delle richieste molto specifiche da inviare alla Commissione europea sulla trasparenza degli atti, che pretendiamo di avere almeno come 14^a Commissione, dopo di che ci assumiamo noi parlamentari la responsabilità di tenerli segreti, come è nostra prerogativa.

Non possiamo, purtroppo, votare contro questa legge europea, ma il dialogo, caro Sottosegretario, non significa che lei mi ascolta vagamente e poi non accoglie nessuna delle mie istanze: un dialogo serio è uno scambio di opinioni che termina nell'accettazione di almeno un emendamento. Il nostro Movimento rappresenta il 25 per cento degli italiani, quindi dovrete accettare il 25 per cento dei nostri emendamenti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Se lei mi dice che mi ascolta ma non gliene importa nulla, è un dialogo annoiato, una sorta di finzione. Se lei mi dice che la legge europea è arrivata alla Camera secretata ed in Senato blindata, mi dica che dialogo sarebbe questo: questa è una presa in giro, per così dire.

Non possiamo però affliggere i cittadini con delle procedure di infrazione che saranno loro a pagare. Pertanto non faremo opposizione, semplicemente ci asterremo dal voto, ma non accetteremo che le leggi europee e le leggi di delegazione europea seguano ancora una volta questo *iter*: la prossima volta faremo una opposizione seria. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PICCINELLI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCINELLI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli senatrici e senatori, signor Sottosegretario, oggi siamo chiamati a votare la legge europea, cioè una serie di norme che dovrebbero rappresentare gli strumenti attraverso cui l'Italia partecipa alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea. In realtà, ancora una volta ci troviamo a dover rincorrere l'ordinamento europeo per evitare sanzioni causate dal non corretto recepimento della legislazione europea.

Malgrado le chiacchiere sulla nostra centralità in Europa e malgrado il semestre europeo di Presidenza, trascorso senza che nessuno se ne sia accorto, non siamo in grado di partecipare né alla formazione né all'attuazione delle normative europee, ma riusciamo solo a subirle. Per non parlare dei due precedenti Governi, che vantavano, secondo loro, un alto profilo tecnico e politico e che non sono stati neanche in grado di legiferare coerentemente rispetto agli obblighi assunti dal nostro Paese in Europa. Infatti, ben 25 articoli su 30 contenuti nella legge riguardano infrazioni o precontenziosi con l'Unione europea.

Voglio fare solo un piccolo esempio. A causa dell'incapacità di legiferare, siamo costretti, pena sanzioni, ad abrogare una serie di decreti ministeriali che disciplinavano la commercializzazione dei televisori per la TV analogica, che non esiste più dal luglio 2012. È solo un esempio, ma se ne potrebbero fare molti altri su come, in emergenza e sulla spinta di ulteriori possibili sanzioni, siamo costretti ad approvare leggi in maniera disordinata, improvvisata e senza un approccio globale dei singoli argomenti.

Un articolo riguarda i requisiti per il rilascio della patente, un altro la salute e la sicurezza dei lavoratori, poi gli OGM, le questioni energetiche e di immigrazione. La confusione e l'emergenza portano a produrre brutte leggi i cui effetti negativi ricadranno sulle spalle dei cittadini.

Vorrei soffermarmi sull'articolo 10, recante disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri, l'esempio più lampante di cosa voglia dire la confusione nell'emergenza. Senza entrare nel merito del provvedimento, poiché altri l'hanno già fatto meglio di me, mi sento in obbligo di rivelare la

totale incapacità di questo Governo ad affrontare in maniera organica, seria e approfondita una questione che diventa ogni giorno sempre più drammatica.

Voglio ricordare che il Governo Berlusconi aveva adottato un approccio globale con accordi internazionali e di partenariato bilaterale e con leggi organiche sul contrasto dell'immigrazione clandestina. Il risultato è stato che nel Mediterraneo non ci sono state migliaia di morti né disperati nelle nostre stazioni né prefetti che si dimettevano o venivano dimissionati. Al contrario, l'unica soluzione che questo Governo riesce a trovare a questo dramma è una serie di norme scoordinate e non organiche dettate dall'emergenza. I sindaci sono stati lasciati soli a dover affrontare le continue emergenze e i cittadini si sentono abbandonati, facile preda di rabbia e disperazione assolutamente comprensibili.

Non c'è solo la questione dell'immigrazione, ma anche altri molti altri argomenti trattati in questo provvedimento avrebbero meritato un'attenzione maggiore e un migliore approfondimento. Credo che sia ora che l'Italia affronti in maniera seria e tempestiva gli obblighi che abbiamo assunto con l'Unione europea, senza dover aspettare sanzioni e procedure per legiferare. Vedremo se ci sarà uno sforzo in questo senso nella prossima legge europea, perché in questa non vi è traccia.

Per queste ragioni e molte altre esposte in discussione generale, non possiamo che censurare la modalità con cui questa legge è stata costruita. E nonostante il nostro senso di responsabilità e la nostra sensibilità europea, che ha sempre contraddistinto le scelte di Forza Italia, siamo costretti ad esprimere un voto contrario.

Personalmente devo aggiungere che sono un po' stupito dalla durezza incontrata. Avevamo pensato a un voto di astensione, perché in Commissione - devo darne atto sia al presidente Chiti che al Sottosegretario - c'è stato un clima di collaborazione costruttivo e infatti sulle varie posizioni ci eravamo astenuti. Però devo dire che - ahimè - in maniera negativa abbiamo visto il Sottosegretario Gozi estremamente duro e pesante in alcuni atteggiamenti, quindi - ahinoi - esprimeremo voto contrario. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

COCIANCICH (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH (PD). Signora Presidente, vorrei ringraziare innanzitutto il relatore Mirabelli per questo lavoro non sempre semplice, anzi complesso, vista la materia difficile da dipanare e la sua eterogeneità, ma questa è la natura dei provvedimenti della legge europea che racchiude in sé un numero di provvedimenti volti a sanare diverse procedure d'infrazione. Quindi esprimo un grazie particolare a lui e al presidente Chiti, e un grazie al sottosegretario Gozi che ha accompagnato la discussione in tutto l'arco delle numerose sedute che abbiamo avuto in 14^a Commissione.

La discussione si è sempre svolta con grande serenità, fattività e con un atteggiamento molto positivo. Credo che questa sia una tradizione della 14^a Commissione. Parlo della volontà di cercare insieme di lavorare soprattutto su questioni che riguardano la posizione dell'Italia nei confronti dell'Unione europea cercando il massimo della sintesi e della uniformità. È per questo che io ho anche ascoltato con un certo stupore e rammarico alcune dichiarazioni di alcune parti politiche oggi in Aula che dimostrano il fatto che, alla fine, prevale sempre il richiamo della foresta. Quando ci si trova di fronte alle telecamere e ai propri elettori, quel senso di responsabilità, che viene più volte rivendicato a voce, poi viene perduto nel momento concreto in cui si deve esprimere la posizione ufficiale del proprio Gruppo.

Credo che una cosa sia stata particolarmente ingiusta in questo dibattito: il rimprovero di non aver cercato il dialogo con l'opposizione. Chiunque ha partecipato ai lavori della Commissione - chiedo a testimonianza il parere di tanti colleghi, che credo di poter chiamare anche amici da questo punto di vista - ha visto con quanta determinazione il partito di maggioranza ha cercato in tutte le occasioni e non solo in questa della legge europea una posizione unitaria con tutte le opposizioni. Quante volte abbiamo cambiato il testo delle risoluzioni proposte dalla maggioranza per venire incontro alle richieste, agli emendamenti, agli ordini del giorno delle opposizioni? Peccato - lo dico anche alla senatrice Fattori - che molto spesso, una volta cambiato il testo della risoluzione, avvenga che il rappresentante in Commissione dell'opposizione ringrazi, ma poi comunichi che per altri motivi che non si era potuto rendere noti per mancanza di tempo o per dimenticanza l'opposizione avrebbe votato comunque contro. A me sembra, allora, che ci siano dei movimenti nuovi che hanno vizi molto vecchi e stantii. Questa cosa è legittima come posizione, ma non è legittimo venire a fare le morali perché noi abbiamo sempre cercato fattivamente il dialogo con l'opposizione. Questo dialogo, però, si può svolgere soltanto se c'è una corrispondenza tra noi e loro. Questa corrispondenza l'abbiamo cercata in passato, in questo provvedimento e la cercheremo in futuro.

Auspico che ci sia una maggiore trasparenza da parte di chi oggi invoca, con un vittimismo del tutto gratuito, un atteggiamento fattivo di collaborazione.

Presidente, il dialogo, che è stato oggi più frazionato di quello che ci si aspettava, ha un pregio che ha messo in evidenza le differenze politiche che stanno in questa Aula e in questo Parlamento. Parlo delle differenze tra chi vagheggia un futuro dell'Italia che sia fuori dall'euro, dal sistema finanziario, dal sistema del commercio internazionale, dal ciclo degli investimenti e dal sistema istituzionale dell'Unione europea e chi, invece, si oppone a questa visione che porterebbe inevitabilmente l'Italia ad un futuro di declino. In questo dibattito abbiamo visto coloro che hanno in mente il modello Varoufakis, che è un modello che chiede aiuti all'Europa, ma che poi si rifiuta di rispettarne le regole, un modello fatto soltanto di piagnistei o soltanto di vittimismo quando concretamente non siamo in grado di accettare le regole europee e di esserne interpreti principali. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Noi siamo un Paese fondatore dell'Unione europea; noi siamo coloro che chiedono agli altri di rispettare le regole, ma siamo anche coloro che chiedono di avere una maggiore flessibilità e attenzione alle circostanze storiche. Questo è stato il merito del Governo Renzi durante il semestre che ha imposto non soltanto la logica della sobrietà e del rispetto dei parametri di Maastricht, ma anche quelli della crescita, che sono quelli che abbiamo cercato di imporre e che hanno permesso alla crisi greca di trovare in una prospettiva di evoluzione dell'Unione europea una soluzione.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 13,02)

(Segue COCIANCICH). Almeno noi questo auspichiamo e salutiamo con grande piacere anche le ultime deliberazioni del Parlamento greco di ieri sera che vanno in questo senso e che sembrano dare conferma della bontà di una impostazione politica.

Certamente noi dobbiamo stare in Europa a testa alta: non basta stare in Europa, noi vogliamo nutrire l'orgoglio di essere italiani. In questo senso, certamente aiuterebbe il comportamento, non soltanto del Governo, anche ma di tutti i rappresentanti politici e, ad esempio, dei nostri rappresentanti in Parlamento. È stupefacente vedere come certe critiche vengano da esponenti di Gruppi, come quello della Lega Nord, il cui segretario ha il *record* di assenze in Parlamento europeo. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Il segretario del Gruppo della Lega Nord confonde la Corte di giustizia dell'Unione europea con la Corte dei diritti dell'uomo. *(Il senatore Consiglio emette un fischio. Commenti dal Gruppo LN-Aut)*. Parliamo di ieri sera. Quindi, non venite a farci le morali sull'europesismo. Imparate, studiate qualche cosa! *(Applausi dal Gruppo PD. Ripetuti commenti dal Gruppo LN-Aut)*.

Dico questo perché abbiamo ascoltato pazientemente tutte le insolenze che si potevano dire su questo argomento, ma ad un certo punto anche la pazienza finisce.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Bla bla bla!

COCIANCICH *(PD)*. Questi temi così tecnici e specifici della normativa europea aiutano l'Italia a modernizzarsi e a scrostarsi, togliendo i residui di una legislazione che sicuramente in passato è stata inadeguata.

Quando guardiamo all'Europa, non possiamo considerarla matrigna, perché l'Europa non è soltanto un'entità astratta. L'Europa è fatta di forze politiche e dobbiamo riconoscere che chi ha varato quelle regole politiche e giuridiche che oggi ci stanno così strette sono stati i Governi conservatori e la Commissione Barroso che, per due mandati, ha imposto una visione dell'Europa che - ripeto - a noi oggi non va bene.

Mi stupisce quanto detto da alcuni colleghi. Mi rivolgo anche ai colleghi, che stimo, seduti dall'altra parte dell'emiciclo, i quali sono oggi i primi a criticare l'Europa matrigna. Ma dove eravate quando i vostri colleghi di partito e la vostra famiglia politica hanno imposto queste regole? Oggi cerchiamo di uscire da una logica che non ci va bene, perché vogliamo un'Europa solidale, delle regole e della crescita. Sappiamo però distinguere tra chi ha imposto certe regole e chi, oggi, cerca di dare un futuro e una prospettiva europea. *(Commenti del senatore Consiglio)*.

Per questo motivo, signor Presidente, concludo annunciando con convinzione il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico e ringrazio, ancora una volta, il Governo ed il relatore per questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CAMPANELLA *(Misto-AEcT)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CAMPANELLA (*Misto-AEct*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, così come i componenti del Gruppo Misto-SEL, anche noi, membri della componente L'Altra Europa con Tsipras, avevamo intenzione di astenerci su questo provvedimento, che riteniamo essere più un adempimento amministrativo che una scelta politica, considerata l'impostazione della partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che in effetti si concretizza nell'adesione tacita e tranquilla (come si dice in altri ambiti) a progetti che vengono definiti da altri.

Viste anche le dichiarazioni politiche fatte da altri colleghi, credo che sia invece il caso di rimarcare in maniera netta, con l'espressione di un voto contrario sul provvedimento, un'impostazione importante e l'auspicio che noi, come gran parte del Paese, nutriamo con riferimento alla partecipazione dell'Italia alle politiche dell'Unione europea. L'Italia, come altri Paesi (tra cui la Grecia), ha una partecipazione assai sofferta ad una visione assolutamente neoliberalista che mette in mano al mercato tutta la definizione delle politiche economiche, sottraendosi a scelte importanti di politica industriale. In questa occasione, la Grecia ha disvelato un'impostazione, che è sostanzialmente non impopolare, ma antipopolare, della politica europea negli ultimi anni. Un'impostazione che è stata sostanzialmente consentita anche dalla politica italiana, e specificamente dalla politica di questo Governo.

Tutto ciò premesso, è importante sottolineare che l'Italia potrà avere una funzione europea effettiva e reale soltanto nel momento in cui si renderà conto di qual è il suo compito nell'ambito dei Paesi dell'Unione, e specificamente nei Paesi mediterranei dell'Unione, in termini di rivendicazione di politiche che, in accordo con il nostro dettato costituzionale, riescano a concordare il perseguimento dei fini stabiliti nel secondo comma dell'articolo 3 della nostra Costituzione, che - ricordo a me stesso - dà alla Repubblica il compito di perseguire il benessere sostanziale dei propri cittadini, insieme e sopra alla «politicazione» dell'attività economica, tenendo conto soprattutto che le imprese servono per soddisfare i bisogni umani e non il contrario. (*Applausi dei senatori Bocchino e Gambaro*).

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo PD*).

Collegli, avendo concluso prima del tempo la discussione del provvedimento all'esame e avendo precedentemente stabilito la ripresa dei lavori alle ore 16 con l'illustrazione degli emendamenti sulla riforma della RAI, da più parti è stato chiesto se fosse possibile anticipare la ripresa dei lavori. Se nessuno è in disaccordo, fisserei la ripresa dei lavori alle ore 15 anziché alle ore 16.

FATTORI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI (*M5S*). Signor Presidente, io sarei in disaccordo perché abbiamo audizione, peraltro sul TTIP (argomento di cui dicevamo prima); quindi, sarei contraria a questa proposta e ne chiederei la votazione perché i lavori si sovrappongono, e non so se sia legittimo chiedere ad un parlamentare di seguire i lavori di Commissione piuttosto che quelli d'Aula.

PRESIDENTE. Collegli, prima di fare questa proposta avevo chiesto a tutti i Capigruppo, che avevano comunicato la propria condivisione rispetto alla stessa.

AIROLA (M5S). Cambiamo comunicazione allora.

PRESIDENTE. Cosa dice, senatore Airola? C'è disaccordo?

AIROLA (M5S). Mi sembra evidente che siamo stanchi di vedere sovrapposti dibattiti importanti quali quello sul TTIP e la riforma della RAI.

PRESIDENTE. Visto che non c'è l'accordo, mettiamo la proposta ai voti.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, credo che nel caso specifico la cosa di migliore buonsenso potrebbe essere quella di riprendere i lavori alle 15,30 in modo da avere a disposizione quei trenta minuti necessari a poter assistere all'audizione. Lo dico anche per i colleghi del PD.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, a me è stato richiesto di riprendere i lavori alle ore 15 e le garantisco che io sono in Commissione come tutti gli altri e non ho nulla in contrario. Comprendo la sua argomentazione.

SANTANGELO (M5S). Può metterla ai voti allo stesso modo, Presidente.

PRESIDENTE. Va bene. La prima proposta è quella che prevede la ripresa dei lavori alle ore 15; qualora non dovesse essere approvata, passeremo alla votazione della proposta che prevede la ripresa dei lavori alle ore 15,30.

Metto ai voti la proposta di ripresa dei lavori alle ore 15.

Il Senato approva.

Pertanto, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 13,14, è ripresa alle ore 15).

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 15)

Riprendiamo i nostri lavori.

CUOMO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUOMO (PD). Signora Presidente, vorrei segnalare che nella votazione dell'articolo 13 del disegno di legge europea 2014 probabilmente il dispositivo elettronico non ha funzionato e il mio voto non solo c'è stato ma era anche favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Omissis

La seduta è tolta *(ore 15,29)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014 (1962)

ARTICOLI 1 E 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Art. 1.

Approvato

*(Abrogazione di disposizioni relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive in Italia.
Caso EU Pilot 6868/14/ENTR)*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive:

a) il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 6 febbraio 1978, recante «Norme relative all'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1978;

b) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 26 marzo 1992, recante «Revisione del decreto ministeriale 6 febbraio 1978, concernente le norme per l'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 17 aprile 1992;

c) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 agosto 1984, recante «Scelta del sistema per il servizio sperimentale di televideo, obbligo della presa di peritelevisione e modalità per l'immissione in commercio dei televisori per televideo», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 31 agosto 1984;

d) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 agosto 1984, recante «Scelta del sistema per la trasmissione con suono stereofonico in televisione e disposizioni per l'immissione in commercio di televisori stereofonici», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 31 agosto 1984;

e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 29 marzo 1985, recante «Autorizzazione alla immissione sul mercato nazionale di ricevitori televisivi predisposti per la ricezione delle trasmissioni televisive stereofoniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 2 maggio 1985.

Art. 2.

Approvato

(Disposizioni relative all'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi terzi. Caso EU Pilot 3799/12/TRADE)

1. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato.

EMENDAMENTO

2.1

DE PETRIS, URAS

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

ARTICOLI DA 3 A 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

Art. 3.

Approvato

(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche in materia di impianti ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi. Caso EU Pilot 5301/13/CNCT)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 183 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi è rilasciata dal Ministero l'autorizzazione all'esercizio, previo esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni di natura obbligatoria e facoltativa, strettamente legati alla sicurezza della vita umana in mare, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all'articolo 160. Soltanto gli apparati facoltativi legati ai servizi che vanno ad interfacciarsi con una rete pubblica non devono essere elencati nella licenza. L'offerta di un servizio di comunicazione elettronica al pubblico per mezzo di apparati facoltativi che vanno ad interfacciarsi con una rete pubblica è soggetta al conseguimento di un'autorizzazione generale per servizi di comunicazione elettronica.

2. Per determinate classi di navi, l'impianto e l'esercizio, anche contabile, dei soli apparati di radiocomunicazione obbligatori e facoltativi per la salvaguardia della vita umana in mare, previsti dalla normativa internazionale e nazionale in materia di sicurezza e navigazione, è affidato a imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento di tale servizio».

Art. 4.

Approvato

(Disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione sonora in onde medie a modulazione di ampiezza. Caso EU Pilot 3473/12/INSO)

1. Dopo l'articolo 24 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis. - (Assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione sonora). - 1. Nel rispetto delle risorse di frequenze e delle connesse aree di servizio attribuite all'Italia e coordinate secondo le regole stabilite dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione -- Ginevra 1975, le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) possono essere assegnate dal Ministero per le trasmissioni di radiodiffusione sonora, compatibilmente con gli obblighi del servizio pubblico di cui al presente testo unico e con i relativi piani di sviluppo, anche a soggetti nuovi entranti, previa individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione da parte dell'Autorità, tenuto conto dei principi di cui agli articoli 27, comma 5, e 29, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e in modo da consentire un uso efficiente dello spettro radioelettrico, anche promuovendo l'innovazione tecnologica».

Art. 5.

Approvato

(Disposizioni relative ai costi amministrativi a carico dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche. Procedura di infrazione n. 2013/4020)

1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attività di competenza del Ministero, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è individuata nell'allegato n. 10»;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti d'uso.

2-ter. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorità pubblicano annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-bis. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche»;

b) all'allegato n. 10:

1) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 34 del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e le imprese titolari di autorizzazione generale per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno dal quale decorre l'autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è determinato nei seguenti importi:

a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:

1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro;

2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 64.000 euro;

3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 32.000 euro;

4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro;

5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale;

b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:

- 1) sull'intero territorio nazionale: 75.500 euro;
 - 2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 32.000 euro;
 - 3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 12.500 euro;
 - 4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro;
 - 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale;
- c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:
- 1) per le imprese che erogano il servizio a un numero di utenti pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti;
 - 2) per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000: 75.500 euro;
- d) nel caso di fornitura, anche congiuntamente, di servizi di rete o di comunicazione elettronica via satellite:
- 1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro;
 - 2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro;
 - 3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro»;
- 2) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
- «Art. 1-bis. - (*Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale terrestre*). - 1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale decorre l'autorizzazione generale, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è determinato nei seguenti importi nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri:
- a) sull'intero territorio nazionale: 111.000 euro;
 - b) su un territorio avente più di 30 milioni e fino a 50 milioni di abitanti: 25.000 euro;
 - c) su un territorio avente più di 15 milioni e fino a 30 milioni di abitanti: 18.000 euro;
 - d) su un territorio avente più di 5 milioni e fino a 15 milioni di abitanti: 9.000 euro;
 - e) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 5 milioni di abitanti: 3.000 euro;
 - f) su un territorio avente più di 500.000 e fino a 1 milione di abitanti: 600 euro;
 - g) su un territorio avente fino a 500.000 abitanti: 300 euro»;
- 3) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
- «Art. 2-bis. - (*Contributi annui per i collegamenti in ponte radio*). - 1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale:
- a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;
 - b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;
 - c) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;
 - d) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz».

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

5.1

CROSIO, CANDIANI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «Art. 1-bis», dopo la lettera d), inserire la seguente:
 «d-bis) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti: 6.000 euro».

G5.100

CROSIO, CANDIANI

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

esaminato l'atto senato 1962 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014»;

all'articolo 5 affronta la problematica dei diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche;

gli operatori di rete televisiva per la diffusione digitale terrestre in ambito locale devono corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno i diritti amministrativi di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche;

il testo prevede una modifica all'allegato 10 del medesimo Codice, laddove si definiscono gli scaglioni differenti per l'ammontare del contributo in base alla popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta;

la maggior parte degli operatori di rete televisiva locale coprono un territorio con un numero di abitanti compreso fra i 200.000 e 10 milioni e ad oggi viene loro chiesto di corrispondere 55.500,00 euro, oltre ai contributi dovuti per la concessione dell'uso delle frequenze: si tratta di cifre assolutamente insostenibili per tutti gli operatori ed è evidente che tali tariffe siano prive di ragionevolezza e di proporzionalità, in relazione alle dimensioni economiche e patrimoniali delle tv locali;

la legge n. 9/2014 ha previsto una forte riduzione dei diritti amministrativi per gli operatori delle comunicazioni elettroniche diversi da quelli televisivi e il Tar Lazio si è recentemente pronunciato (sebbene solo in sede cautelare) nel senso di un riesame della problematica da parte del Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alla mancata proporzionalità dei diritti amministrativi imposti e di penalizzazione delle piccole e medie imprese del settore rispetto agli operatori nazionali;

i nuovi scaglioni previsti dal testo in esame, seppure si muovono nella direzione di sanare parte degli effetti distorsivi della normativa vigente, riportano ancora l'anomalia di unire in un solo gruppo le imprese con una copertura dai 5 ai 15 milioni di abitanti, mentre per calibrare più equamente le tariffe sulla base delle dimensioni patrimoniali ed economiche delle imprese televisive locali, sarebbe il caso di prevedere uno scaglione intermedio fra i due,

impegna il Governo a valutare la possibilità di intervenire con gli appositi strumenti normativi al fine di aumentare gli scaglioni previsti dall'allegato 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche inserendo anche la previsione di una copertura su un territorio di 10 milioni di abitanti del contributo, così da calibrare le tariffe sulla base delle dimensioni patrimoniali ed economiche delle imprese televisive locali.

G5.100 (testo 2)

CROSIO, CANDIANI

Approvato

Il Senato,

premessi che:

esaminato l'atto senato 1962 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014»;

all'articolo 5 affronta la problematica dei diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche;

gli operatori di rete televisiva per la diffusione digitale terrestre in ambito locale devono corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno i diritti amministrativi di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche;

il testo prevede una modifica all'allegato 10 del medesimo Codice, laddove si definiscono gli scaglioni differenti per l'ammontare del contributo in base alla popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta;

la maggior parte degli operatori di rete televisiva locale coprono un territorio con un numero di abitanti compreso fra i 200.000 e 10 milioni e ad oggi viene loro chiesto di corrispondere 55.500,00 euro, oltre ai contributi dovuti per la concessione dell'uso delle frequenze: si tratta di cifre assolutamente insostenibili per tutti gli operatori ed è evidente che tali tariffe siano prive di ragionevolezza e di proporzionalità, in relazione alle dimensioni economiche e patrimoniali delle tv locali;

la legge n. 9/2014 ha previsto una forte riduzione dei diritti amministrativi per gli operatori delle comunicazioni elettroniche diversi da quelli televisivi e il Tar Lazio si è recentemente pronunciato (sebbene solo in sede cautelare) nel senso di un riesame della problematica da parte del Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alla mancata proporzionalità dei diritti

amministrativi imposti e di penalizzazione delle piccole e medie imprese del settore rispetto agli operatori nazionali;

i nuovi scaglioni previsti dal testo in esame, seppure si muovono nella direzione di sanare parte degli effetti distorsivi della normativa vigente, riportano ancora l'anomalia di unire in un solo gruppo le imprese con una copertura dai 5 ai 15 milioni di abitanti, mentre per calibrare più equamente le tariffe sulla base delle dimensioni patrimoniali ed economiche delle imprese televisive locali, sarebbe il caso di prevedere uno scaglione intermedio fra i due,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di intervenire con gli appositi strumenti normativi al fine di aumentare gli scaglioni previsti dall'allegato 10 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche inserendo anche la previsione di una copertura su un territorio di 10 milioni di abitanti con relativo ammontare del contributo, così da calibrare le tariffe sulla base delle dimensioni patrimoniali ed economiche delle imprese televisive locali.

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Disposizioni relative ai servizi di media audiovisivi. Corretto recepimento della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE e codificata dalla direttiva 2010/13/UE. Caso EU Pilot 1890/11/INSO)

1. All'articolo 38, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo le parole: «favore, nonché» sono inserite le seguenti: «, a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di un'interruzione pubblicitaria,».

EMENDAMENTO

6.1

URAS

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6.

(Disposizioni relative ai servizi di media audiovisivi. Corretto recepimento della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE e codificata dalla direttiva 2010/13/UE. Caso EU Pilot 1890/11/11/INSO)

1. All'articolo 38, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo le parole: "filmati promozionali o di presentazione di opere cinematografiche di nazionalità europea di prossima programmazione" aggiungere le seguenti: ", a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di una interruzione pubblicitaria"».

ARTICOLI 7 E 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Disposizioni concernenti la libera prestazione di servizi degli agenti di brevetto. Procedura di infrazione n. 2014/4139)

1. All'articolo 147 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice. Qualora il richiedente si avvalga delle prestazioni di un mandatario, si applicano le disposizioni dell'articolo 201»;

b) dopo il comma 3-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«3-*ter*. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, nei casi in cui le disposizioni del presente codice prevedono l'obbligo di indicare o eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro mandatarî, se vi siano, devono anche indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Gli oneri delle

comunicazioni a cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi è tenuto a norma del presente codice sono a carico dell'interessato, anche se persona fisica, qualora sia stata omessa l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di analogha modalità di comunicazione.

3-quater. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ai sensi dei commi *3-bis* e *3-ter*, nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità, le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia dell'atto o di avviso del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi».

2. All'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, al comma 2, lettera *e-bis*), e al comma 4, le parole: «in Italia» sono soppresse.

Art. 8.

Approvato

(Disposizioni in materia di affidamento di servizi pubblici locali. Procedure di infrazione n. 2012/2050 e 2011/4003)

1. Il comma 22 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente:

«22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre 2004 a società a partecipazione pubblica già quotate in mercati regolamentati a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. Gli affidamenti diretti a società poste, successivamente al 31 dicembre 2004, sotto il controllo di società quotate a seguito di operazioni societarie effettuate in assenza di procedure conformi ai principi e alle disposizioni dell'Unione europea applicabili allo specifico affidamento cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriori».

EMENDAMENTI

8.1

[DONNO, FATTORI, SERRA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso comma 22 sostituire le parole: «cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto» con le seguenti: «cessano al 31 dicembre 2015».

8.2

[DONNO, FATTORI, SERRA](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso comma 22, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLI 9 E 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso». Procedura di infrazione n. 2012/4094)

1. Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50, comma 2:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso i contratti di turismo organizzato sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.»;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo, per l'organizzatore e l'intermediario, di stipulare le polizze o fornire le garanzie di cui al primo periodo decorre dal 1° gennaio 2016.»;

3) il secondo periodo è soppresso;

b) l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.

2. Per i contratti di vendita dei pacchetti turistici, come definiti dall'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, stipulati entro il 31 dicembre 2015, continua ad applicarsi la disciplina dell'articolo 51 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011, e successive modificazioni. Le istanze di rimborso relative a contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 31 dicembre 2015 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono definite fino ai limiti della capienza del Fondo nazionale di garanzia previsto dal citato articolo 51 del codice di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011, e successive modificazioni, la cui gestione liquidatoria è assicurata dall'amministrazione competente.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA

Art. 10.

Approvato

(Disposizioni in materia di immigrazione e di rimpatri. Procedura di infrazione n. 2014/2235)

1. All'articolo 5, comma 7-ter, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «L'allontanamento è eseguito» sono sostituite dalle seguenti: «In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento è eseguito».

ORDINE DEL GIORNO

G10.100

ORELLANA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1962, recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014»;

premesso che:

ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali;

l'articolo 67 del Trattato sull'Unione europea sancisce, quale precipuo obiettivo dell'Unione, la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. Nel raggiungimento di tale obiettivo l'Unione assicura lo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi;

in tale prospettiva, diversi sono stati gli strumenti giuridici adottati dall'Unione al fine di permettere anche ai cittadini di paesi terzi, di contribuire alla competitività e alla crescita economica dell'Unione. Tra questi meritano particolare menzione la Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati e la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003/ relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;

la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008/ recante: «Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare» (direttiva rimpatri), puntualizza nei considerata che le procedure atte ad interrompere il soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi, oltre ad essere improntate a criteri di equità, obiettività e trasparenza, dovrebbero essere adottate caso per caso, non limitandosi a prendere in considerazione il semplice fatto del soggiorno irregolare;

considerato che:

l'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», regola l'ottenimento del permesso di soggiorno da parte di cittadini di paesi terzi;

in merito, il comma 7-bis, del succitato articolo prevede che i cittadini di paesi terzi che si sono trattenuti nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, devono immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione fatta dal questore, tornare nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validità;

inoltre, il successivo comma 7-ter, stabilisce che: «Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 1-bis è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi

dell'articolo 13, comma 2. L'allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n. 286 del 1998, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento è eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea»;

l'attuale formulazione del comma 7-ter, pertanto, introduce nell'ordinamento italiano l'espulsione quale sanzione amministrativa, comminata dall'autorità amministrativa (Ministro o Prefetto) in caso di violazione delle regole relative all'ingresso e al soggiorno (determinante l'espulsione verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno) e l'espulsione verso uno Stato non appartenente all'Unione europea disposta per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (articolo 13, comma 1, decreto legislativo n. 286 del 1998), ovvero per motivi di prevenzione del terrorismo, anche internazionale (articolo 3 del decreto-legge n. 144 del 2005);

considerato altresì che:

proprio in merito al succitato articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (n. 2014/2235), in quanto non recepirebbe correttamente la già citata Direttiva 2008/115/CE con particolare riferimento all'articolo 6 paragrafo 1, secondo il quale gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5;

in particolare, ai sensi del paragrafo 2, un cittadino di un paese terzo «il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare e che è in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati da un altro Stato membro deve recarsi immediatamente nel territorio di quest'ultimo». Qualora il cittadino di un paese terzo violi tale prescrizione, ovvero qualora motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale impongano la sua immediata partenza, si applica la procedura di rimpatrio;

giòva ricordare, inoltre, che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della medesima direttiva con «rimpatrio» si intende il processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio, sia forzatamente;

la «Direttiva rimpatri» è stata originariamente recepita tramite il decreto-legge n. 89 del 2011, che ha modificato diverse disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998, lasciando tuttavia immutato l'articolo 5, successivamente modificato nel testo vigente tramite la legge europea 2013-bis, che ha adeguato la norma al regolamento (CE) n. 562/2006 del 15 marzo 2006, rendendolo così non più aderente alla direttiva;

con lettera di messa in mora del 16 ottobre 2014, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2014/2235, la Commissione europea ha contestato all'Italia il fatto che il regime nazionale vigente preveda che l'allontanamento del citato soggetto è sempre eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno, a prescindere dalla presenza o meno di accordi o intese di riammissione con quegli Stati membri;

per contro, la Commissione ritiene che, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva 2008/115/CE, il rimpatrio forzato in un altro Stato membro sia possibile esclusivamente nei casi in cui sia già in vigore un accordo bilaterale di riammissione con quello Stato membro, precisando precisa che in ogni altro caso il rimpatrio deve essere eseguito in direzione di un paese terzo;

l'articolo 10 del provvedimento in esame, modificando il comma 7-ter dell'articolo 5 del, stabilisce che il cittadino uno Stato terzo, in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell'UE, che si trattiene nel territorio nazionale oltre i 3 mesi consentiti dalla legge e che non ottempera immediatamente all'ordine di ritornare nello Stato membro, è espulso forzatamente nello Stato di origine o provenienza e non nello Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno, come attualmente prevede la legge;

il rimpatrio forzato dello straniero verso lo Stato membro dell'Unione che ha rilasciato il titolo di soggiorno e non verso il Paese terzo di origine dell'interessato sarà pertanto possibile solo in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi prima del 13 gennaio 2009;

ciò significa che lo straniero titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da altro Stato UE, sarà trattato alla stregua di tutti gli altri stranieri oggetto di espulsione a titolo di misura di sicurezza o a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa a sanzione penale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di fornire i necessari chiarimenti circa la non applicabilità delle disposizioni del comma 7-ter dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, così come novellato dal provvedimento in esame, ai cittadini di Stati terzi titolari di una carta blu EU a norma della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, nonché ai cittadini di

paesi terzi titolari dello *status* di soggiornanti di lungo periodo ai sensi della Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003.

G10.100 (testo 2)

ORELLANA

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1962, recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014»

premesso che:

ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione, la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali;

l'articolo 67 del Trattato sull'Unione europea sancisce, quale precipuo obiettivo dell'Unione, la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. Nel raggiungimento di tale obiettivo l'Unione assicura lo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi;

In tale prospettiva, diversi sono stati gli strumenti giuridici adottati dall'Unione al fine di permettere, anche ai cittadini di Paesi terzi, di contribuire alla competitività e alla crescita economica dell'Unione. Tra questi meritano particolare menzione la direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati e la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei Cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;

la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008; recante: «Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare» (direttiva rimpatri), puntualizza nei considerati che le procedure atte ad interrompere il soggiorno irregolare dei cittadini di Paesi terzi, oltre ad essere improntate a criteri di equità, obiettività e trasparenza, dovrebbero essere adottate caso per caso, non limitandosi a prendere in considerazione il semplice fatto del soggiorno irregolare;

considerato che:

l'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», regola l'ottenimento del permesso di soggiorno da parte di cittadini di Paesi terzi;

in merito, il comma *7-bis* del succitato articolo prevede che i cittadini di Paesi terzi che si sono trattenuti nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, devono immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione fatta dal questore, tornare nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validità;

inoltre, il successivo comma *7-ter* stabilisce che: «Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma *7-bis* è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2. L'allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento è eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea»;

l'attuale formulazione del comma *7-ter*, pertanto, introduce nell'ordinamento italiano l'espulsione quale sanzione amministrativa, comminata dall'autorità amministrativa (Ministro o prefetto) in caso di violazione delle regole relative all'ingresso e al soggiorno (determinante l'espulsione verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno) e l'espulsione verso uno Stato non appartenente all'Unione europea disposta per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (articolo 13, comma 1, decreto legislativo n. 286 del 1998), ovvero per motivi di prevenzione del terrorismo, anche internazionale (articolo 3, del decreto-legge n. 144 del 2005);

considerato altresì che:

proprio in merito al succitato articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (n. 2014/2235), in quanto non recepirebbe correttamente la già citata direttiva 2008/115/CE con particolare riferimento all'articolo 6 paragrafo 1, secondo il quale gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di

qualunque cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5;

in particolare, ai sensi del paragrafo 2, un cittadino di un Paese terzo «il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare e che è in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati da un altro Stato membro deve recarsi immediatamente nel territorio di quest'ultimo». Qualora il cittadino di un Paese terzo violi tale prescrizione, ovvero qualora motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale impongano la sua immediata partenza, si applica la procedura di rimpatrio;

giòva ricordare, inoltre, che ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 della medesima direttiva con «rimpatrio» si intende il processo di, ritorno di un cittadino di un Paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio, sia forzatamente;

la «Direttiva rimpatri» è stata originariamente recepita tramite il decreto-legge n. 89 del 2011, che ha modificato diverse disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998, lasciando tuttavia immutato l'articolo 5, successivamente modificato nel testo vigente tramite la legge europea 2013-*bis*, che ha adeguato la norma al regolamento (CE) n. 562/2006 del 15 marzo 2006, rendendolo così non più aderente alla direttiva;

con lettera di messa in mora del 16 ottobre 2014, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2014/2235, la Commissione europea ha contestato all'Italia il fatto che il regime nazionale vigente preveda che l'allontanamento del citato soggetto è sempre eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiornante, a prescindere dalla presenza o meno di accordi o intese di riammissione con quegli Stati membri;

per contro, la Commissione ritiene che, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 2008/115/CE, il rimpatrio forzato in un altro Stato membro sia possibile esclusivamente nei casi in cui sia già in vigore un accordo bilaterale di riammissione con quello Stato membro, precisando precisa che in ogni altro caso il rimpatrio deve essere eseguito in direzione di un Paese terzo;

l'articolo 10 del provvedimento in esame, modificando il comma 7-*ter* dell'articolo 5, stabilisce che il cittadino uno Stato terzo, in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell'UE, che si trattiene nel territorio nazionale oltre i 3 mesi consentiti dalla legge e che non ottempera immediatamente all'ordine di ritornare nello Stato membro, è espulso forzatamente nello Stato di origine o provenienza e non nello Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno, come attualmente prevede la legge;

il rimpatrio forzato dello, straniero verso lo Stato membro dell'Unione che ha rilasciato il titolo di soggiorno e non verso il Paese terzo di origine dell'interessato sarà pertanto possibile solo in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi prima del 13 gennaio 2009;

nel nostro Paese non sono molti gli stranieri che hanno usufruito della carta blu UE ai sensi della Direttiva 2009/50/CE,

impegna il Governo, in considerazione del possibile apporto alla nostra economia che potrebbero fornire i lavoratori altamente qualificati in possesso della carta blu EU a:

verificare e valutare, nel rispetto della normativa europea:

1) Se i titolari di carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro possano godere - in sede di allontanamento dal territorio nazionale - di un trattamento simile a quello dei titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

2) la possibilità di adottare strumenti amministrativi volti a pubblicizzare ed incentivare presso i lavoratori altamente qualificati dei paesi terzi la possibilità di ingresso prevista dalla Direttiva 2009/50/UE.

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI TRASPORTI

Art. 11.

Approvato

(Disposizioni concernenti la patente di guida. Procedura di infrazione n. 2014/2116 e caso EU Pilot 7070/14/MOVE)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato III, paragrafo A, punto A.4.2, le parole: «di 25 gradi verso l'alto» sono sostituite dalle seguenti: «di 30 gradi verso l'alto»;

b) all'allegato IV, paragrafo 2:

1) al punto 2.1, alinea, le parole: «di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria B»;

2) dopo il punto 2.2 è inserito il seguente:

«2-bis. Equivalenze

2-bis.1. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.

2-bis.2. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie C1, C, D1 e D sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.

2-bis.3. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le patenti delle categorie BE, C1E, CE, D1E e DE sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività».

2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115:

1) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«b) anni sedici per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;

3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1»;

2) alla lettera c) del comma 1, il numero 1) è abrogato;

3) il comma 4 è abrogato;

b) all'articolo 116, comma 4, primo periodo, le parole: «la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg» sono soppresse;

c) all'articolo 118-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126, per residenza si intende la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo»;

d) all'articolo 170:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni»;

2) al comma 7, le parole: «da conducente minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «da conducente minore di sedici anni».

EMENDAMENTI

11.1

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Respinto (*)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) alla lettera b) del comma 2, le parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse».

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Candiani

11.2

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Respinto (*)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) alla lettera b) del comma 2, le parole: "fino a sessantotto anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a settanta anni"».

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Candiani

ARTICOLI DA 12 A 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E AIUTI DI STATO

Art. 12.

Approvato

(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a talune importazioni di merci di valore modesto. Procedura di infrazione n. 2012/2088)

1. All'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

«4-bis) i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta».

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate modifiche al regolamento recante norme in tema di franchigie fiscali, di cui al decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1997, n. 489, con le quali si stabilisce che, nel caso di applicazione della franchigia alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali anche i relativi servizi accessori indipendentemente dal loro ammontare.

Art. 13.

Approvato

(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a talune operazioni intra-UE. Caso EU Pilot 6286/14/TAXU)

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 5, lettera a), le parole: «o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità» sono soppresse;

b) all'articolo 41, comma 3, le parole: «o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni».

Art. 14.

Approvato

(Disposizioni relative alla gestione e al monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese)

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2017, la predetta verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52.»;

2) il comma 4 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017;

b) l'articolo 52 è sostituito dal seguente:

«Art. 52. - (Registro nazionale degli aiuti di Stato). - 1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".

2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti:

a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;

b) gli aiuti *de minimis* come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;

c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti *de minimis* ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012;

d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti *de minimis*, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'articolo 46 della presente legge, nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi.

4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto.

5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca.

6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilità con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua altresì, in conformità con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonché la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti *de minimis* di cui al comma 2 già concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo, si applicano le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

7. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno».

2. Le informazioni contenute nel Registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono utilizzate anche ai fini della relazione di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che, a decorrere dall'anno 2015, è predisposta dal Ministero dello sviluppo economico e trasmessa alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, al fine di illustrare le caratteristiche e l'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, per una valutazione dei provvedimenti in questione e per fornire, in forma articolata, elementi di monitoraggio. Il Ministero dello sviluppo

economico individua con proprio provvedimento le ulteriori informazioni utili alla predisposizione della relazione di cui al presente comma, che devono essere inserite nel Registro dai soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono agevolazioni pubbliche alle imprese.

EMENDAMENTO

14.1

URAS

Respinto

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «entro quattro mesi» con le seguenti: «entro due mesi».

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato

(Obblighi di monitoraggio e relazione concernenti i Servizi di interesse economico generale)

1. Dopo l'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è inserito il seguente:

«Art. 45-bis. - *(Obblighi di monitoraggio e relazione concernenti i servizi di interesse economico generale)*. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri assicura l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di servizi di interesse economico generale, ivi compresa la predisposizione di relazioni periodiche riguardanti gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Le relazioni sono trasmesse alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni sono tenuti a fornire i dati relativi alle compensazioni concesse alle imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale alle amministrazioni centrali di settore, che redigono le relazioni di rispettiva competenza sulla base dei predetti dati. Le relazioni sono trasmesse al Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1 da presentare alla Commissione europea.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità per l'attuazione dei commi 1 e 2».

2. L'articolo 47 della legge 4 giugno 2010, n. 96, è abrogato.

EMENDAMENTI

15.1

FATTORI, DONNO, SERRA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 45-bis», comma 1, dopo le parole: «Le relazioni sono trasmesse alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica» aggiungere le seguenti: «affinché su di esse sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera».

15.2

DONNO, FATTORI, SERRA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 45-bis», comma 3, sostituire le parole: «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni».

ARTICOLI DA 16 A 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICA SOCIALE

Art. 16.

Approvato

(Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Caso EU Pilot 6155/14/EMPL)

1. La lettera *g-bis*) del comma 2 dell'articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«*g-bis*) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X».

Art. 17.

Approvato

(Disposizioni di attuazione della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo. Procedura di infrazione n. 2014/0515)

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, è sostituita dalla seguente:

«*e*) "armatore": il proprietario dell'unità o della nave e ogni altro organismo o persona, quali il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia rilevato dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave impegnandosi ad assolvere i correlativi compiti e obblighi, indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni dei compiti o obblighi dell'armatore».

2. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. - (*Lavori vietati ai minori*). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con il Ministero della salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate, una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto.

2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione della medesima ricognizione, sono individuati i lavori ai quali è vietato adibire i minori di anni diciotto.

3. Qualora l'evoluzione della tecnologia o dei processi produttivi comporti l'introduzione di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto, si procede ai sensi dei commi 1 e 2»;

b) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

«Art. 38-*bis*. - (*Sanzioni per l'adibizione dei minori ai lavori vietati*). - 1. Chiunque adibisce i minori ai lavori vietati, individuati con il decreto previsto dall'articolo 5-*bis*, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 2.582».

Art. 18.

Approvato

(Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali - Procedura di infrazione n. 2014/4168)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, iscritti o che siano stati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali della medesima assicurazione per i lavoratori autonomi e nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché nei regimi speciali sostitutivi ed esclusivi della citata assicurazione generale obbligatoria e nelle forme obbligatorie di previdenza dei liberi professionisti gestite da persone giuridiche private, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate assicurazioni con quelli maturati presso le medesime organizzazioni internazionali.

2. Il cumulo di cui al comma 1 può essere richiesto, se necessario per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano.

3. Il cumulo dei periodi di assicurazione è conseguibile a domanda dell'interessato da presentare all'istituzione previdenziale italiana presso la quale lo stesso ha maturato periodi assicurativi.

Nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana senza che sia necessario cumulare i periodi di assicurazione maturati presso l'organizzazione internazionale, l'istituzione previdenziale italiana calcola la pensione esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati nel sistema pensionistico italiano. Nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana soltanto tramite il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso l'organizzazione internazionale, l'istituzione previdenziale italiana prende in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati ai sensi della legislazione italiana, e calcola l'ammontare della prestazione esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana.

4. Le prestazioni pensionistiche liquidate ai sensi del presente articolo sono da considerare pensioni per tutto quanto concerne gli effetti derivanti dall'applicazione della legislazione italiana.

5. I periodi di lavoro presso un'organizzazione internazionale, in quanto non possono dare diritto a una prestazione pensionistica a carico del fondo pensionistico della medesima organizzazione internazionale, possono essere riscattati nel sistema pensionistico italiano secondo la normativa relativa al riscatto dei periodi di lavoro svolti all'estero. Il diritto al riscatto è esercitato, anche dai superstiti del dipendente dell'organizzazione internazionale, nei termini previsti dall'ordinamento dell'istituzione previdenziale italiana alla quale è chiesto il riscatto.

6. I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

7. Lo scambio di informazioni e di notizie con le organizzazioni internazionali, finalizzato all'espletamento delle procedure previste dal presente articolo, può avvenire anche attraverso modalità informatiche.

8. I dati personali trasmessi sono tenuti riservati e possono essere utilizzati esclusivamente al fine di applicare il presente articolo, nel rispetto della normativa in vigore sulla protezione dei dati.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 340.000 per l'anno 2016, euro 456.000 per l'anno 2017, euro 590.000 per l'anno 2018, euro 695.000 per l'anno 2019, euro 895.000 per l'anno 2020, euro 1.260.000 per l'anno 2021, euro 1.655.000 per l'anno 2022, euro 2.085.000 per l'anno 2023, euro 2.610.000 per l'anno 2024, euro 3.260.000 per l'anno 2025 ed euro 4.070.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, per un ammontare pari a 340.000 euro per l'anno 2016 e a 4.070.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al periodo precedente.

10. Le maggiori risorse derivanti dall'attuazione del comma 9 del presente articolo, pari a 3.614.000 euro per l'anno 2017, a 3.480.000 euro per l'anno 2018, a 3.375.000 euro per l'anno 2019, a 3.175.000 euro per l'anno 2020, a 2.810.000 euro per l'anno 2021, a 2.415.000 euro per l'anno 2022, a 1.985.000 euro per l'anno 2023, a 1.460.000 euro per l'anno 2024 e a 810.000 euro per l'anno 2025, sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

18.1

CANDIANI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane e».

18.2

CANDIANI

Respinto

Al comma 3 sostituire le parole: «esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana» con le seguenti: «sulla base dei periodi assicurativi complessivamente maturati».

G18.100

CANDIANI

Respinto

Il Senato,

premessi che:

esaminato l'atto senato 1962 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014»;

valutato nel dettaglio la disposizione recata dall'articolo 18 con riguardo alla possibilità di cumulo dei periodi di assicurazione svolti presso Organizzazioni internazionali;

preso atto che la norma contempla la facoltà di cumulare a condizione che la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane;

ricordato che il trattamento pensionistico col sistema contributivo - a differenza di quello retributivo - presuppone l'accantonamento di contributi da «restituire» al titolare sotto forma di pensione ricalcolati secondo predefiniti coefficienti di calcolo;

periodi di contribuzione inferiori a cinquantadue settimane finirebbero col trasformarsi, pertanto, in contributi silenti a beneficio dell'ente pensionistico ma ad evidente danno del lavoratore,

impegna il Governo a prevedere la completa totalizzazione dei periodi assicurativi maturati dal lavoratore cittadino italiano durante l'arco della vita lavorativa nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione elvetica alle dipendenze di Organizzazioni internazionali.

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE PUBBLICA E SICUREZZA ALIMENTARE

Art. 19.

Approvato

(Disposizioni relative al sistema di identificazione degli animali della specie bovina. Attuazione della direttiva 2014/64/UE, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri)

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, è sostituito dal seguente:

«2. Per ciascun animale appartenente alla specie bovina sono indicati:

a) il codice o i codici di identificazione unici per i casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4-ter, all'articolo 4-quater, paragrafo 1, e all'articolo 4-quinquies del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, e successive modificazioni;

b) la data di nascita;

c) il sesso;

d) la razza o il mantello;

e) il codice di identificazione della madre o, nel caso di un animale importato da un Paese terzo, il codice unico di identificazione del mezzo di identificazione individuale assegnato all'animale dallo Stato membro di destinazione a norma del citato regolamento (CE) n. 1760/2000;

f) il numero di identificazione dell'azienda di nascita;

g) i numeri di identificazione di tutte le aziende in cui l'animale è stato custodito e le date di ciascun cambiamento di azienda;

h) la data del decesso o della macellazione;

i) il tipo di mezzo di identificazione elettronica, se applicato all'animale».

ORDINI DEL GIORNO

G19.100

CANDIANI

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il 28 maggio 2015 la Commissione europea ha inviato al nostro Paese una lettera di costituzione in mora - procedura di infrazione 2014/4170 (ex Caso Eu-Pilot 5691/13/AGRI) - per violazione del diritto dell'Unione europea in quanto sembra che la nostra legge n. 138 del 1974, la quale prevede il divieto di impiego di latte in polvere, concentrato e latte ricostituito nelle produzioni lattiero-casearie, rappresenti un restringimento del principio della «libera circolazione delle merci» all'interno dell'UE essendo il latte in polvere utilizzato in tutta Europa;

la ratio della normativa italiana è quella di mantenere alta la qualità delle produzioni casearie italiane salvaguardando le aspettative dei consumatori per quanto riguarda l'autenticità e la qualità dei prodotti italiani mediante la qualità delle materie prime. Una scelta che ha garantito fino ad oggi il primato della produzione lattiero casearia italiana che riscuote un apprezzamento crescente in tutto il mondo;

in sostanza ci viene chiesto di produrre «formaggi senza latte» e di conseguenza aprire il mercato a quelli prodotti in altri Paesi, appunto senza latte, che fino ad oggi non potevano arrivare sulle nostre tavole. Conseguenza inevitabile sarà la provenienza del latte in polvere dai quei Paesi che lo offrono a prezzi bassissimi con ripercussioni anche sul prezzo finale del prodotto e con ricadute sulla tenuta degli allevamenti italiani,

impegna il Governo ad assumere tutte le iniziative necessarie, nelle opportune sedi europee, affinché venga difesa la qualità del sistema lattiero caseario italiano, i produttori di latte e la trasparenza delle informazioni da dare ai consumatori.

G19.100 (testo 2)

CANDIANI (*)

Approvato

Il Senato,

premessi che:

il 28 maggio 2015 la Commissione europea ha inviato al nostro Paese una lettera di costituzione in mora - procedura di infrazione 2014/4170 (ex Caso Eu-Pilot 5691/13/AGRI) - per violazione del diritto dell'Unione europea in quanto sembra che la nostra legge n. 138 del 1974, la quale prevede il divieto di impiego di latte in polvere, concentrato e latte ricostituito nelle produzioni lattiero-casearie, rappresenti un restringimento del principio della «libera circolazione delle merci» all'interno dell'UE essendo il latte in polvere utilizzato in tutta Europa;

la ratio della normativa italiana è quella di mantenere alta la qualità delle produzioni casearie italiane salvaguardando le aspettative dei consumatori per quanto riguarda l'autenticità e la qualità dei prodotti italiani mediante la qualità delle materie prime. Una scelta che ha garantito fino ad oggi il primato della produzione lattiero casearia italiana che riscuote un apprezzamento crescente in tutto il mondo,

impegna il Governoad assumere tutte le iniziative necessarie, nelle opportune sedi europee, affinché venga difesa la qualità del sistema lattiero caseario italiano, i produttori di latte e la trasparenza delle informazioni da dare ai consumatori.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori De Pietro, Divina e i restanti componenti del Gruppo LN-Aut

G19.101

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, LIUZZI (*)

Approvato

Il Senato,

premesso che:

nel corso della seduta dell'Assemblea n. 469 del 18 giugno 2015, è stata data informativa in merito all'apertura da parte della Commissione europea di una procedura di infrazione concernente le disposizioni vigenti in Italia in merito al divieto di utilizzo del latte in polvere per la produzione di latte fresco e prodotti caseari di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138;

le disposizioni di cui alla legge sopra citata hanno ad oggi costituito un riferimento essenziale per la qualità e la sicurezza della produzione nazionale ed una eventuale abrogazione di tale normativa, per effetto della procedura di infrazione, avrebbe come conseguenza immediata l'abbassamento della qualità, l'omologazione dei sapori e un maggior rischio di frodi per le produzioni casearie *made in Italy*,

impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa necessaria a ribadire in sede comunitaria la legittimità e l'importanza per il sistema agroalimentare del Paese delle disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138, trattandosi di misure più rigorose di protezione dei consumatori ai sensi dell'articolo 169, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Approvato

(Disposizioni in materia di organismi geneticamente modificati. Attuazione delle misure transitorie di cui all'articolo 26-quater della direttiva 2001/118/CE - Caso EU-Pilot 3972/12/SNCO)

1. Nelle more dell'attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, ai fini dell'applicazione delle misure transitorie di cui all'articolo 26-quater della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, richiede alla Commissione europea, entro il 3 ottobre 2015, l'adeguamento dell'ambito geografico delle notifiche o delle domande presentate o delle autorizzazioni alla coltivazione di OGM già concesse anteriormente al 2 aprile 2015, rispettivamente, ai sensi della citata direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003.

2. Qualora il notificante o il richiedente, ai sensi dell'articolo 26-quater, paragrafo 4, della direttiva 2001/18/CE, confermi l'ambito geografico della sua notifica o domanda iniziale, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere adottate misure che limitano o vietano in tutto il territorio nazionale o in parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM definiti in base alla coltura o al tratto, una volta autorizzati ai sensi della parte C della direttiva 2001/18/CE, e successive modificazioni, o del regolamento (CE) n. 1829/2003, con le modalità di cui all'articolo 26-ter della medesima direttiva 2001/18/CE.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti ai sensi dei commi 1 e 2 è punito con la multa da euro 25.000 a euro 50.000. L'autore del delitto di cui al presente comma è tenuto altresì a rimuovere, a proprie cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate e a realizzare misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente per territorio.

4. Restano fermi i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

5. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: «continuano ad applicarsi le disposizioni recate dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano le disposizioni recate dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224»;

2) il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 4:

1) la lettera a) è abrogata;

2) alla lettera b), le parole: «decreto legislativo n. 92 del 1993, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224»;

c) i commi 5 e 6 sono abrogati.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

20.1

FATTORI, DONNO, SERRA

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole: «o in parte di esso».

G20.100

CATTANEO

Ritirato

Il Senato,

premessi che:

la presente proposta di legge all'articolo 20 introduce nuove disposizioni in materia di organismi geneticamente modificati in riferimento alla attuazione delle misure transitorie di cui all'articolo 26-*quater* della direttiva 2001/118/CE relative al Caso EU-Pilot 3972/12/SNCO;

il fine della normativa proposta consiste nel legittimare la perpetuazione dei divieti cautelari «temporanei» di cui all'articolo 26-*quater* della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di colture OGM autorizzate nelle more dell'attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM);

tale intervento normativo, tempestivamente aggiunto al testo originario nel corso della discussione alla Camera dei deputati, anticipa e prefigura la volontà dell'esecutivo di procedere e rendere strutturale nell'ordinamento, avvalendosi della facoltà concessa dalla direttiva europea 2015/412/UE, il divieto della coltivazione commerciale in Italia di OGM;

proprio in riferimento alla direttiva 2015/412/UE, l'Ordine del Giorno 9/1758/2, avente ad oggetto lo sblocco della ricerca pubblica in campo aperto in tema di OGM, a firma dei senatori Cattaneo, Zanda, Romani, Schifani, De Biasi, Formigoni e Bianconi, nel corso della seduta n. 449 di mercoledì 13 maggio 2015 è stato ritirato dietro esplicito e reiterato impegno del Governo che, per bocca del Sottosegretario agli Affari europei, on. Sandro Gozi, si dichiarava «perfettamente conscio dell'urgenza e della necessità di trattare e di risolvere il tema della ricerca pubblica in campo aperto, garantendo la massima sicurezza delle nostre coltivazioni tipiche» impegnandosi a farlo prima della pausa estiva;

ad oggi - in prossimità della pausa dei lavori parlamentari - né riscontro, né segno tangibile è stato dato all'impegno assunto in Aula, né il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, on. Maurizio Martina, ha mai risposto alle pubbliche sollecitazioni sul tema che da tempo sulla stampa dalla comunità scientifica e non vengono sollevate;

l'ordinamento vigente non pone alcuni limite in Italia alla ricerca pubblica sugli OGM, nemmeno rispetto alla sperimentazione in pieno campo che, lungi dall'essere vietata, è burocraticamente impedita per la dolosa inerzia degli organi competenti di non aver ottemperato all'obbligo di individuare siti appositi dove effettuarla e approvare i connessi protocolli di sicurezza come richiesto invece dalla Commissione Europea,

impegna il Governo:

1) a rilanciare, nel recepire la direttiva (UE) 2015/412 cui si lega la disciplina introdotta dall'articolo 20 della Legge europea 2014 (A.S. 1962), la ricerca biotecnologica agraria pubblica in Italia, adottando ogni iniziativa atta a riprendere la sperimentazione in campo aperto delle innovazioni studiate in ambito pubblico, a tal fine valutando la possibilità di:

- approvare i protocolli sperimentali di messa in campo relativi a ogni singola pianta, pronti dal 2007;

- istituire una Commissione di valutazione delle richieste di sperimentazione, composta anche dai ricercatori più prestigiosi e qualificati, sulla base delle migliori liste di pubblicazioni internazionali;

2) individuare sul territorio dei campi sperimentali di interesse nazionale, differenziati in modo da poter rappresentare le differenti aree climatiche del Paese;

3) assegnare nuovi finanziamenti specifici per rendere possibili le ricerche su nuove piante e microrganismi utili in agricoltura, con particolare riferimento alle tecniche di garanzia della tutela della salute e alla lotta nei confronti dell'abuso di fertilizzanti chimici di cui sono conosciute le negatività, oltre che sulle valutazioni di impatto ambientale delle innovazioni che vengono sperimentate in campo;

4) attuare la ricerca sulle piante geneticamente migliorate che si occupi di:

- piante transgeniche esenti da brevetti delle grandi multinazionali sementiere, così da proteggere l'agroalimentare nazionale;
- piante e microrganismi utili per aumentare la fertilità dei suoli che hanno ricevuto geni da piante della stessa specie o, ancora;
- piante con geni della pianta stessa spenti al fine di dotarle della capacità di resistere ai parassiti senza dover inserire geni estranei.

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA

AMBIENTALE

Art. 21.

Approvato

(Disposizioni relative alla cattura di richiami vivi. Procedura di infrazione n. 2014/2006)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività».

2. I commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 16 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

21.1

DE PETRIS, URAS, AMATI, CIRINNA', MORONESE (*), FUCKSIA (*)

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n.157, sono sostituiti dal seguente: "La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

21.2

CANDIANI, ARRIGONI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

"3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con gli stessi mezzi o metodi di cattura che sono utilizzati a scopi scientifici, da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dalle regioni. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

Sono fatti salvi gli impianti esistenti, anche dotati di reti verticali, quali architetture rurali di interesse culturale e paesaggistico, di cui sono tutelate le conservazione e la fruizione nel rispetto del combinato disposto dell'articolo 1, commi 3 e 4, e dell'articolo 10, comma 4, decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni.

La titolarità di detti impianti comporta gli oneri e le responsabilità previste nel Codice dei beni culturali e paesaggi.

Ai proprietari degli impianti esistenti ovvero a coloro che ne siano legittimi detentori spetta un'indennità di occupazione a carico delle province che ne divengono titolari da quantificarsi, proporzionalmente al valore degli impianti, dell'avviamento, del mantenimento nell'ultimo quinquennio nonché del valore agricolo medio di zona"».

21.3

CANDIANI, ARRIGONI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

"3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-*bis*"».

21.4

CANDIANI, ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, capoverso «3.», apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo sopprimere le parole:* «esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE»;

b) *al secondo periodo dopo la parola:* «regioni», *aggiungere le seguenti:* «nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-*bis*».

G21.100

CANDIANI, ARRIGONI

Respinto

Il Senato,

premesso che:

esaminato l'atto senato 1962 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014»;

l'articolo 21 interviene sulla disciplina relativa alla cattura di uccelli a fini di richiamo, prevedendo che l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta solo con mezzi o metodi di cattura che non sono vietati dall'allegato V della direttiva 2009/147/UE, e vietando, quindi, l'utilizzo delle reti, attualmente permesso alle sole condizioni riguardanti la caccia in deroga.

considerato che nessuna richiesta di adeguamento della nostra legge nazionale sia stata effettivamente richiesta dalla Commissione europea e che, come si evince chiaramente dal citato parere motivato *ex* articolo 258 del TFUE dello scorso 26 novembre, la stessa Commissione europea non chiede modifiche alla nostra legge 157/92 ma di fatto critica la mancata tempestività del Governo nel farla applicare;

accertato che la cattura di uccelli da utilizzare come richiami vivi è da considerarsi attività in deroga soggetta a quanto disposto dall'articolo 19-*bis* della legge n. 157 del 1992 che puntualmente applica e si rifa alla direttiva 2009/147/UE è chiaro che ogni modifica contenute nel comma 1 dell'articolo 19 sono da ritenersi superflue;

la Commissione europea ha espresso il proprio apprezzamento alla nostra legge n. 157 del 1992, tuttavia, la stessa istituzione ha precisato che per archiviare la procedura in questione è necessario che il Governo italiano applichi in maniera costante e tempestiva il sistema di controllo dei provvedimenti regionali previsto dall'articolo 19-*bis* della legge n.157 del 1992;

ad oggi infatti applicando il regime di deroga con l'articolo 19-*bis* lo Stato italiano, ha di fatto tutto il tempo necessario (60 gg) per esercitare il potere di annullamento per provvedimenti regionali ritenuti in contrasto, con il dettato normativo,

impegna il Governo a prevedere una modifica legislativa affinché l'autorizzazione alla gestione di tali impianti sia concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-*bis*.

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 22.

Approvato

(Divieto di commercio di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo. Caso EU Pilot 5391/13/ENVI)

1. La lettera *cc*) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«*cc*) il commercio di esemplari vivi, non provenienti da allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, anche se importati dall'estero».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

22.1

CANDIANI, ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La lettera *bb*) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituita dalla seguente:

"*bb*) vendere, trasportare per vendere, detenere per vendere nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuti dagli uccelli, facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle specie elencate all'allegato III, parte A e B della direttiva 2009/147/CE, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquisiti"».

22.2

CANDIANI, ARRIGONI

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Alla lettera *bb*) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sopprimere le parole: "anche se importati dall'estero,"».

22.3

DE PETRIS, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera *cc*) sopprimere le parole: «, non provenienti da allevamenti,».

22.4

CANDIANI, ARRIGONI

Respinto

Al comma 1 capoverso «*cc*» sopprimere le parole: «anche se importati dall'estero».

G22.100

CANDIANI, ARRIGONI

Respinto

Il Senato

premessi che:

esaminato l'atto senato 1962 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014»;

l'articolo 22 interviene nuovamente, dopo le modifiche apportate dal decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 116 del 2014, sui divieti relativi al commercio di specie di uccelli viventi, prevedendo che il divieto di commercializzazione riguardi gli esemplari di tutte le specie di uccelli europei tutelati dalla direttiva 2009/147/UE (direttiva Uccelli) e non solo di quelle presenti in Italia, anche se importate dall'estero;

a seguito di ciò il secolare e tradizionale spiedo bresciano, la polenta osei bergamasca piuttosto che tutti i secolari piatti tradizionali tipici dell'arte culinaria di molte province italiane, non potranno consumare la piccola selvaggina se non solo a casa propria da parte dei cacciatori stessi o dai destinatari del regalo ornitologico; che tutto ciò non lascia molti spazi d'azione a centinaia di ristoratori che hanno impostato là loro attività di un'arte culinaria su piatti tipici locali nei quali figurano i piccoli volatili;

la legge così modificata mette di fatto a rischio di chiusura l'attività commerciale di moltissimi esercenti e di conseguenza il licenziamento di migliaia di dipendenti;

si constata che in un momento di crisi economica come quella che stiamo affrontando, si sia pensato di vietare senza motivo il commercio di uccelli o parti di essi legittimamente catturati o

abbattuti in altri Paesi, ritengo sia poco lungimirante e sicuramente dannoso per l'economia del nostro Paese,

impegna il Governo a prevedere provvedimenti urgenti al fine di effettuare ulteriori modifiche che tengano conto del danno economico e sociale che si sta creando nonché delle conseguenze sopra descritte e della gravità della situazione.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 22

22.0.3

FATTORI, DONNO, SERRA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche agli articoli 2 e 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, per la risoluzione di rilievi di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2284)

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono inserite le seguenti:

"c-bis) aggregatore: un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia;

c-ter) diagnosi energetica o *audit* energetico: una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un'attività o di un impianto industriale o commerciale ovvero di servizi pubblici o privati, a individuare e a quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi e dei benefici e a riferire in merito ai risultati;"

2. Dopo la lettera c) del comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è inserita la seguente:

"c-bis) quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali o nei siti *web* destinati ai clienti individuali, i distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio comunicano ai loro clienti in modo chiaro e comprensibile i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o di organismi analoghi, inclusi i relativi indirizzi *internet*, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, sui profili comparativi dei loro consumi di energia nonché sulle specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche al fine di ridurre il consumo delle stesse. Tale elenco è sottoposto a un controllo annuale da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico"».

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23.

Approvato

(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Procedura di infrazione n. 2014/2123)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 217:

1) al comma 2, le parole: «imballaggi immessi sul mercato nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea» e le parole: «, a qualsiasi titolo» sono sostituite dalle seguenti: «o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio»;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In attuazione dell'articolo 18 della direttiva 94/62/CE e fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento europeo, è garantita l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alle previsioni del presente titolo e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE»;

b) all'articolo 218, comma 1:

1) alla lettera o), le parole: «biogas con recupero energetico» sono sostituite dalla seguente: «metano»;

2) alla lettera z), le parole: «soggetti interessati» sono sostituite dalla seguente: «soggetti»;

c) all'articolo 226, comma 3:

1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 94/62/CEE e riportati nell'allegato F alla parte quarta del presente decreto. Tali requisiti si presumono soddisfatti quando gli imballaggi siano conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea o alle norme nazionali che abbiano recepito tali norme armonizzate e, in mancanza di queste, agli *standard* europei fissati dal Comitato europeo di normalizzazione.»;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In mancanza delle norme armonizzate, i requisiti essenziali stabiliti nella direttiva 94/62/CE nonché quelli di cui all'allegato F alla parte quarta del presente decreto si presumono soddisfatti quando gli imballaggi sono conformi alle pertinenti norme nazionali, adottate ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva 94/62/CE.»;

d) all'allegato E alla parte quarta, al numero 1), dopo le parole: «e fino all'80% in peso dei rifiuti di imballaggio» sono inserite le seguenti: «; entro il 31 dicembre 2008 saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i».

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

23.2

FATTORI, DONNO, SERRA

Respinto

Al comma 1, lettera a), punto 1), sostituire le parole: «o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio» con le seguenti: «e a qualsiasi altro livello».

G23.100

ARRIGONI, CANDIANI

V. testo 2

Il Senato,

premessò che:

esaminato l'atto senato 1962 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2014»;

il nostro Paese è esposto nel settore dei rifiuti a pesanti procedure di infrazione da parte della Commissione europea, sia per questioni relative a discariche sia per la rete integrata delle discariche. Si tratta in particolare delle procedure di infrazione nn. 2003/2077 e 2007/2195;

la procedura di infrazione n. 2003/2077 riguarda 218 discariche da bonificare in 18 regioni. La Corte di Giustizia il 2 dicembre 2014 ha pronunciato la sentenza - Causa C-196/13 proponendo una sanzione pecuniaria nella forma di una somma forfettaria calcolata sulla base di 28.090 euro per ogni giorno trascorso tra la data della prima sentenza *ex* articolo 258 TFUE e la data della seconda sentenza della Corte a seguito del deferimento nonché una penalità di mora giornaliera pari a 256.819 euro per ogni giorno successivo alla sentenza fino al momento di messa in regola,

impegna il Governo a prevedere nella prossima legge europea, al fine di arrivare alla chiusura della procedura di infrazione n. 2003/2077, misure volte a disporre che le regioni interessate dalla suddetta procedura di infrazione approvino progetti per la bonifica o messa in sicurezza dei siti delle discariche presenti nel proprio territorio.

G23.100 (testo 2)

ARRIGONI, CANDIANI

Approvato

Il Senato,

premessò che:

esaminato l'atto senato 1962 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2014»;

il nostro Paese è esposto nel settore dei rifiuti a pesanti procedure di infrazione da parte della Commissione europea, sia per questioni relative a discariche sia per la rete integrata delle discariche. Si tratta in particolare delle procedure di infrazione nn. 2003/2077 e 2007/2195;

la procedura di infrazione n. 2003/2077 riguarda 218 discariche da bonificare in 18 regioni. La Corte di Giustizia il 2 dicembre 2014 ha pronunciato la sentenza - Causa C-196/13 proponendo una sanzione pecuniaria nella forma di una somma forfettaria calcolata sulla base di 28.090 euro per ogni giorno trascorso tra la data della prima sentenza *ex* articolo 258 TFUE e la data della

seconda sentenza della Corte a seguito del deferimento nonché una penalità di mora giornaliera pari a 256.819 euro per ogni giorno successivo alla sentenza fino al momento di messa in regola, impegna il Governo a prevedere quanto prima, al fine di arrivare alla chiusura della procedura di infrazione n. 2003/2077, misure volte a disporre che le regioni interessate dalla suddetta procedura di infrazione approvino progetti per la bonifica o messa in sicurezza dei siti delle discariche presenti nel proprio territorio.

G23.101

ARRIGONI, CANDIANI

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

esaminato l'atto senato 1962 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2014»;

il nostro Paese è esposto nel settore dei rifiuti a pesanti procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Si tratta in particolare delle procedure di infrazione nn. 2003/2077 e 2007/2195;

la procedura di infrazione n. 2007/2195 riguarda la gestione dei rifiuti in Campania. In data 20 giugno 2013 la commissione europea ha deciso di deferire il nostro Paese alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260 del TFUE per non essersi conformata alla sentenza della Corte di giustizia del marzo 2010 (causa C-297/08) che la riconosce responsabile di non aver stabilito una rete adeguata e integrata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania;

con tale decisione, la Commissione UE propone alla Corte di comminare all'Italia una sanzione pecuniaria nella forma di una somma forfettaria, calcolata sulla base di 28.090 euro per ogni giorno trascorso tra la data della prima sentenza ex articolo 258 TFUE (marzo 2010) e la data della seconda sentenza della Corte a seguito del deferimento in esame, oltre a una penalità di mora giornaliera pari a 256.819 euro dal giorno in cui la Corte pronuncerà la seconda sentenza fino al completo adempimento di quest'ultima;

l'articolo 41 del decreto-legge n. 69 del 2013 (c.d. decreto «del fare»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 reca, tra l'altro, disposizioni per accelerare le procedure per la realizzazione e l'avvio della gestione degli impianti di rifiuti in Campania,

impegna il Governo a riferire al Parlamento sullo stato di attuazione delle azioni assunte dalla regione Campania e condivise dal Governo in merito alla realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti della regione stessa al fine di evitare le penalità richieste dalla Commissione europea.

G23.101 (testo 2)

ARRIGONI, CANDIANI

Approvato

Il Senato,

premessi che:

esaminato l'atto senato 1962 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2014»;

il nostro Paese è esposto nel settore dei rifiuti a pesanti procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Si tratta in particolare delle procedure di infrazione nn. 2003/2077 e 2007/2195;

la procedura di infrazione n. 2007/2195 riguarda la gestione dei rifiuti in Campania. In data 20 giugno 2013 la commissione europea ha deciso di deferire il nostro Paese alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260 del TFUE per non essersi conformata alla sentenza della Corte di giustizia del marzo 2010 (causa C-297/08) che la riconosce responsabile di non aver stabilito una rete adeguata e integrata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania;

con tale decisione, la Commissione UE propone alla Corte di comminare all'Italia una sanzione pecuniaria nella forma di una somma forfettaria, calcolata sulla base di 28.090 euro per ogni giorno trascorso tra la data della prima sentenza ex articolo 258 TFUE (marzo 2010) e la data della seconda sentenza della Corte a seguito del deferimento in esame, oltre a una penalità di mora giornaliera pari a 256.819 euro dal giorno in cui la Corte pronuncerà la seconda sentenza fino al completo adempimento di quest'ultima;

l'articolo 41 del decreto-legge n. 69 del 2013 (c.d. decreto «del fare»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 reca, tra l'altro, disposizioni per accelerare le procedure per la realizzazione e l'avvio della gestione degli impianti di rifiuti in Campania,

impegna il Governo a riferire al Parlamento sullo stato di attuazione delle azioni assunte sia a livello regionale che a livello statale in merito alla realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti della regione stessa al fine di evitare le penalità richieste dalla Commissione europea.

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 24.

Approvato

(Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio - Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. È vietato lo stoccaggio di CO₂ in un sito di stoccaggio il cui complesso di stoccaggio si estende oltre l'area di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli accordi di cui all'articolo 30»;

b) all'articolo 8, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini della valutazione del complesso di stoccaggio, le attività comprese nel programma lavori della licenza di esplorazione possono prevedere una fase di sperimentazione e il monitoraggio relativo all'iniezione di CO₂»;

c) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo, può prescrivere in qualsiasi momento provvedimenti correttivi necessari nonché provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica che il gestore è tenuto ad adottare. Tali provvedimenti possono essere supplementari o diversi rispetto a quelli descritti nel piano sui provvedimenti correttivi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera p)»;

d) all'articolo 29, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In caso di controversie trans-frontaliere si applicano le modalità di risoluzione delle controversie dello Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di trasporto o sui siti di stoccaggio ai quali è negato l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete di trasporto o il sito di stoccaggio interessano più Stati membri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avviano consultazioni al fine di garantire un'applicazione coerente del presente decreto»;

e) all'articolo 30, comma 1, le parole: «promuovono la stipula di accordi specifici con Paesi non appartenenti all'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «promuovono la stipulazione di accordi specifici con Stati membri dell'Unione europea».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 24

24.0.2

ARRIGONI, CANDIANI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Bonifica delle discariche. Sentenza della Corte di Giustizia del 2 dicembre 2014 - Causa C-196/13)

1. Entro 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, le regioni interessate dalla sentenza della Corte di Giustizia del 2 dicembre 2014 - Causa C-196/13 approvano i progetti per la bonifica o messa in sicurezza dei siti delle discariche presenti nel proprio territorio. Ai fini del finanziamento degli interventi sono utilizzati, in via prioritaria a tale scopo le risorse provenienti dai programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti ciascuna regione, nonché la quota di cofinanziamento di fonte regionale».

24.0.3

ARRIGONI, CANDIANI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Gestione dei rifiuti in Campania. Procedura di infrazione n. 2007/2195)

1. Allo scopo di definire le soluzioni gestionali ed impiantistiche da realizzare per risolvere in maniera strutturale la fase di «emergenza rifiuti» nel territorio regionale, la regione Campania, entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, approva un nuovo Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) con l'obiettivo primario di raggiungere il 65 per

cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani entro il 31 dicembre 2015. Il piano definisce in particolare:

la quantità annua aggiornata dei rifiuti urbani e i quantitativi per ciascuno ambito ottimale che devono essere avviati alle varie tipologie di trattamento, meccanico-biologico, termovalorizzazione per combustione diretta o indiretta, digestione anaerobica, ecc.;

i quantitativi di materie recuperabili attraverso il riciclo e quelli destinati al recupero energetico conseguibile attraverso i processi termici e biologici, nonché l'ammontare dei residui da conferire in discarica;

la nuova pianificazione dell'impiantistica regionale, indicando localizzazioni definite o programmate, fonti di finanziamento, gestori e stime dei costi di investimento e di gestione; soluzioni impiantistiche per l'immediato trattamento in sicurezza dei rifiuti stoccati da anni sul territorio regionale.

2. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 1, la regione Campania utilizza in via prioritaria a tale scopo le risorse provenienti dai programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti la regione Campania nonché la quota di cofinanziamento di fonte regionale».

ARTICOLI 25 E 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 25.

Approvato

(Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere. Procedura di infrazione n. 2015/4014)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea del comma 5 dell'articolo 5, dopo la parola: «nazionale» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8»;

b) al comma 7 dell'articolo 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8».

Art. 26.

Approvato

(Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione n. 2014/2286)

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le misure di cui all'articolo 16.»;

b) all'articolo 16:

1) il comma 1 è abrogato; di conseguenza perde efficacia il regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 febbraio 2013, n. 65;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Gestore trasmette annualmente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e al Ministero dello sviluppo economico il piano decennale di sviluppo della rete, che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ricevuto il piano, lo sottopone alla consultazione degli utenti della rete effettivi o potenziali secondo modalità aperte e trasparenti e rende pubblici i risultati della consultazione»;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il Ministero dello sviluppo economico valuta la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo italiano e con l'esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la sicurezza degli approvvigionamenti di cui all'articolo 8, senza pregiudizio delle competenze dell'autorità di regolazione per quanto riguarda il piano decennale di sviluppo della rete»;

4) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello europeo, di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n.

715/2009. Se insorgono dubbi sulla coerenza con il piano decennale di sviluppo della rete a livello europeo, l'Autorità consulta l'Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico può chiedere al Gestore di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete»;

5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico effettua il monitoraggio dell'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete»;

6) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Nei casi in cui il Gestore, per cause a esso imputabili, non realizzi un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, doveva essere realizzato nel triennio successivo, e nei casi in cui la mancata realizzazione costituisca ostacolo all'accesso al sistema o allo sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico impone al Gestore di realizzare l'investimento medesimo entro un termine definito, purché tale investimento sia ancora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete»;

7) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Le modalità di valutazione dei piani decennali di sviluppo della rete, di cui al presente articolo, si applicano anche ai piani in corso di valutazione»;

c) all'articolo 32, comma 1, le parole: «, sulla base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico,» sono soppresse;

d) all'articolo 37, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua le modalità e le condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto degli indirizzi adottati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione agli impegni sull'utilizzo della capacità di transito di energia elettrica derivanti da atti e da accordi internazionali nonché da progetti comuni definiti con altri Stati»;

e) all'articolo 43, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In attuazione dell'allegato I, punto 1, lettera j), della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, i consumatori ricevono un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambio del fornitore di energia elettrica o di gas naturale non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambio di fornitore»;

f) all'articolo 45:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per violazioni delle disposizioni del presente decreto non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non possono superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio»;

2) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. In caso di violazione persistente da parte del Gestore degli obblighi su di esso incombenti ai sensi della direttiva 2009/73/CE, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assegna a un gestore di trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del Gestore».

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

26.1

CANDIANI, CONSIGLIO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso 3), dopo le parole: «Il Ministero dello sviluppo economico», inserire le seguenti: «, sentite le Regioni territorialmente interessate,».

G26.100

CANDIANI

Respinto

Il Senato,

premessi che:

esaminato l'atto senato 1962 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014»;

l'articolo 26 apporta numerose modifiche al decreto legislativo n. 93/2011 di recepimento del cd. «terzo pacchetto energia»;

la maggior parte degli interventi punta a rafforzare i poteri dell'Autorità per l'energia e la sua indipendenza dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE), in particolare in materia di piano decennale di sviluppo della rete elettrica. In tale ambito, si ridimensiona il ruolo del MiSE, che attualmente detta gli indirizzi per l'elaborazione del Piano da parte di Tema e svolge alcune delle funzioni in materia di monitoraggio ed attuazione del Piano che la normativa comunitaria riserva all'Autorità nazionale di regolamentazione,

impegna il Governo a prevedere l'inserimento del parere delle Regioni territorialmente interessate sulla valutazione del piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale.

ARTICOLI DA 27 A 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo X

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 27.

Approvato

(Capacità europea di risposta emergenziale)

1. In attuazione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile, al fine di concorrere al funzionamento del meccanismo medesimo, denominato Capacità europea di risposta emergenziale (EERC), istituito ai sensi dell'articolo 11 della citata decisione n. 1313/2013/UE, è autorizzato l'impiego di moduli, di mezzi, di attrezzature e di esperti qualificati, all'uopo specificamente formati.
2. A seguito di richiesta di assistenza inoltrata tramite il Centro di coordinamento europeo della risposta alle emergenze (ERCC), il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, valutata l'assenza di elementi ostativi di cui al paragrafo 7 dell'articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE e ferma restando la possibilità di ritirare tali mezzi nel caso in cui ricorrano i gravi motivi di cui al paragrafo 8 del medesimo articolo, è autorizzato ad attivare e coordinare le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri e dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.
3. Al fine della partecipazione dell'Italia alle attività di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata ad attivare le misure rientranti nell'EERC anche stipulando appositi accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE.

Capo XI

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 28.

Approvato

(Introduzione dell'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

1. Al capo VI della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 41-bis. - *(Fondo per il recepimento della normativa europea)*. - 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 29.

Approvato

(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234)

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-bis. Il Segretario del CIAE è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, tra persone di elevata professionalità e di comprovata esperienza»;

b) all'articolo 31, comma 1, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»;

c) all'articolo 36:

1) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la rispettiva normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della pertinente normativa europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione o provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute»;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione dell'Unione europea».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo XII

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 30.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione degli articoli 18 e 28, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente .